

PROVA  
DORIA E  
LITTO E  
MONICO

1

MANO

UNIVER. DI PADOVA  
Ist. di Diritto Romano  
Storia del Diritto  
e Diritto Ecclesiastico

66V

i

1



XIX H 12 ⑦



✓

5-50



# REGOLAMENTI

PER

## L'AMMINISTRAZIONE

### DE' BENEFICJ VACANTI.

---

Seconda edizione coll'appendice degli Atti 1828.

---



MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA

1829.

UNIVERSITA' DI PADOVA  
ISTITUTO DI SCIENZE LETTERARIE  
DIRETTORE: GIUSEPPE ROMANO  
E DIRETTORE ECCLESIASTICO

# REGOLAMENTI

PER

## L'AMMINISTRAZIONE

DEI BENEFICI VACANTI.

---

Seconda edizione coll'appendice degli Anni 1828.

---



MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA

1829.



---

## NORMA PROVVISORIA

*Per dirigere i Subeconomi de' beneficj vacanti nell'esercizio delle loro funzioni, in appendice alle Istruzioni generali approvate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, e rinnovate con Decreto 23 settembre 1802.*

*Milano, il 31 maggio 1816.*

---

**V**olendo il Governo procurare che le funzioni commesse ai Subeconomi de' beneficj vacanti per le Istruzioni approvate con Editto Governativo 6 gennajo 1783 (a), rinnovate ed ampliate con Decreto 23 settembre 1802, sieno esercitate colla maggiore possibile regolarità, e che l'efficacia della tutela amministrativa e giurisdizionale vi sia combinata col maggiore possibile comodo delle parti e con risparmio di spesa, ha determinato di compendiare nei seguenti articoli, con opportune aggiunte e modificazioni consigliate dall'esperienza, le discipline relative per l'uniforme osservanza, finchè non sia determinato superiormente sopra il sistema attuale provvisoriamente mantenuto in vigore.

È quindi raccomandato ai Subeconomi e prescritto ciò che segue :

---

(a) Queste istruzioni ristampate nell'anno 1819 sono poste alla pag. 71.



1. Rendendosi vacante un beneficio qualunque residenziale o semplice, i Subeconomi saranno diligenti e solleciti nel compilare e rimettere ai Regj Delegati provinciali, onde per loro mezzo pervenga al Governo, lo stato attivo e passivo del beneficio nella forma segnata colla modula unita alle Istruzioni 23 settembre 1802 (b).

2. In questa compilazione sarà posta cura che non si contrappongano alle attività della rendita, come passività stabile, altri pesi se non se quelli che sono detti da contrapporsi, e da detrarsi quindi dalla rendita, nelle Istruzioni 15 marzo 1808 e nella Circolare 18 aprile 1810 (\*).

3. Per l'indennità de' patrimonj e per la ragione de' beneficiati, quanto a compensi o risarcimenti dovuti in conseguenza alla perizia da eseguirsi sopra le case ed i fondi, oltre le pratiche commesse ai Subeconomi all'articolo 5 e seguenti delle Istruzioni generali sopra citate, si osserveranno ed applicheranno al caso ove convengano le cautele prescritte colle Circolari 10 giugno 1811 e 24 aprile 1812 (\*).

4. Le cure per l'indennità delle case beneficiarie rese vacanti si stendono egualmente alle abitazioni canonicali che alla morte de' Canonici anziani sono optate per diritto o per equivalente

---

(b) Vedi il modello prescritto in appendice alle *Istruzioni generali*, pag. 90.

(\*) Le citazioni segnate coll'asterisco (\*) nei diversi articoli si riferiscono agli Atti posti in fine alla Norma.



costume dei Canonici succedenti in ordine di anzianità. Non dovranno quindi i Sindaci capitolari (incaricati per la Circolare 27 gennaio 1808. (\*)) dell'amministrazione delle rendite canonicali vacanti) permettere l'effetto dell'opzione se prima ciascuno degli optanti non abbia positivamente convenuto e garantito per i restauri dell'abitazione che lascia. In appresso il Subeconomo, prima di dare il possesso al nuovo provvisto che succederà nell'abitazione rimasta vacante dopo l'opzione, dovrà riconoscere lo stato de' casini optati; ed allora soltanto ne saranno liberati dalla responsabilità gli optanti Canonici quando risulti che le riparazioni poste a carico di ciascuno sieno state in fatto eseguite. In conseguenza a questa ricognizione da farsi coll'assistenza di Perito, il Subeconomo, di concerto col Sindaco, ne farà in iscritto la dichiarazione, che sarà rimessa in copia autentica negli atti capitolari.

5. Si richiama opportunamente al questo luogo l'avvertenza fatta all'articolo XIX dell'Ordinanza 1.<sup>o</sup> settembre 1809, che i Coadjutori non titolari, ma di semplice ufficio, non hanno alcuna responsabilità pei risarcimenti delle abitazioni da essi godute, quando non vi sia patto espresso od equivalente antica consuetudine che ne dia loro debito. In massima coteste abitazioni appartengono alle Chiese parrocchiali, ed il peso delle riparazioni e dei carichi, se vi fossero sottoposte, dee sostenersi dalle Fabbricerie.



6. (c) *Dovendosi provvedere, a termini della Circolare 16 giugno 1809, che nel caso di vacanza di beneficio residenziale, avvenuta per la promozione del beneficiato, il promosso non entri al godimento delle rendite del nuovo beneficio se prima non cessa di godere del beneficio lasciato, dovrà il Subeconomo, al quale appartiene l'investirlo, esigere che egli offrisca prima in iscritto la dichiarazione del Subeconomo incaricato di prendere in custodia il beneficio reso vacante, dove sia indicato con precisione il giorno nel quale egli ha cessato di far sue le rendite di quel beneficio con assoluta abdicazione e rassegna. Quindi il Subeconomo ne segnerà nell'atto relativo d'investimento l'indicazione stessa, onde da quell'epoca, e non prima, il provvisto possa far sue le nuove rendite. E di queste epoche ne sarà fatta indicazione da ciascuno de' Subeconomi nel rassegnare il conto delle rendite raccolte in vacanza per la relativa ripartizione.* Se poi allo stesso Subeconomo appartenesse così l'assumere in custodia il beneficio lasciato, come il dare il possesso del beneficio ottenuto per promozione, più facilmente egli medesimo esigerà e segnerà l'adempimento della condizione suddetta.

7. Quanto ai pesi da sostenersi nel periodo della vacanza colle rendite di ciascun beneficio vacante, sia per promozione, sia per morte del beneficiato, dovranno osservarsi le norme segnate nelle Circolari 31

---

(c) Vedi Circolare 1.º aprile 1822 inserita nel primo Supplimento, nella quale è prescritto altrimenti ciò che si debba osservare, pag. 112.



maggio 1808 e 15 marzo 1809. Saranno quindi permesse nell'intervallo della vacanza le sole spese pei seguenti titoli: 1.° Per imposte, livelli e canoni passivi; 2.° Per le riparazioni urgenti ed indispensabili alle case ed agli edifizj; 3.° Per la coltura dei fondi; 4.° Per l'onorario dei Vicarj ossia Economi spirituali, dove si tratti di parrocchie. Nessun' altra spesa è permessa, salvo a chiederne l'espresso assenso dal Governo, o nei casi d'urgenza dai Regj Delegati provinciali, dove ne sia dimostrata la necessità o la convenienza.

8. (d) *Rispetto agli altri pesi di servizio, e singolarmente al trattamento del Vicario in cura vacante, dovrà chiamarsene in concorso l'erede o il rappresentante del beneficiato antecessore, obbligato sulle rendite percette durante il suo godimento in quella proporzione che sia necessaria, se nulla o se meno del bisogno sia rimasto da esigere delle rendite correnti dopo la cessazione dell'usufrutto.*

9. *Per la guarentigia di questo credito saranno obbligati gli effetti di ragione dell' antecessore, assicurati a termini dell' art. V delle Istruzioni generali. E l'obbligazione dell' antecessore verso la parrocchia pel trattamento del Viceparroco si stenderà, secondo la pratica, fino al cadere del giugno seguente. Fino a quell' epoca avrà diritto allo stesso trattamento il Parroco successore, se è stato nominato prima. In*

---

(d) Alle disposizioni degli art. 8, 9, come dei seguenti 17, 18 e 19 è stato derogato coll' *Appendice* 4 agosto 1818, dove è stabilita una diversa massima e segnato un altro metodo, vedi pag. 35.



quanto però le rendite maturate in vacanza o bastino esse sole per questa spesa, o vi si debbano applicare in supplimento, tutte le parti condividenti le rendite vacanti vi si ritengono obbligate sulla rispettiva loro quota in proporzione.

10. Se avvenga nell'intervallo di vacanza che maturi alcuna rata di carico prediale, o ricorra vero bisogno di spesa legittima prima di ogni possibile esazione o realizzazione di rendita sufficiente, i Subeconomi, a termini della Circolare 4 dicembre 1813, potranno usare interinalmente, in questi casi soli, di qualunque prodotto loro pervenuto da qualunque altro beneficio vacante, ed anco potranno usare di quanto possa essere di ragione degli eredi sulle rendite dell'anno cadente, o che dai medesimi sia stato pagato per titolo di riparazioni non ancora eseguite, salvo a compensarne coi primi introiti dell'anno il vacante o gl'interessati (e).

11. Ai Subeconomi appartiene il fornire gli elementi per la ripartizione delle rendite nel modo prescritto colla Circolare 27 dicembre 1814 della R. C. Reggenza. In conseguenza alle notizie di fatto fornite dai Subeconomi la ripartizione è riservata al Governo, sopra proposizione della Direzione generale di Contabilità. Dovranno quindi i Subeconomi essere diligenti nel rassegnare ai Regj Delegati, e per loro mezzo al Governo collo stato del beneficio, se non sia premesso, il prospetto delle

---

(e) Sopra di questo articolo e sopra i seguenti 11, 12, 13 e 14 vedi l'Appendice alla Norma e la Circolare 1.<sup>o</sup> aprile 1822, pag. 112.



rendite sulle quali deve cadere la ripartizione, e dei pesi relativi, non che delle rimanenze esigibili, onde se ne possa regolare la distribuzione.

12. I Subeconomi sono responsabili se avranno pagata alcuna somma agli eredi o al nuovo provvisto prima che sia loro comunicata la ripartizione approvata dal Governo (f).

13. Sarà cura dei Subeconomi di non eccedere, nell'assegnare la mercede ai Vicarj ossia Economi spirituali interinali delle parrocchie vacanti, la misura prescritta nella Circolare 11 marzo 1803 (\*), e di non anticiparne il pagamento sulle rendite vacanti prima della raccolta od esazione delle rendite stesse, onde non avvenga che si paghi talvolta oltre le rendite, e se ne porti debito sopra la rendita di altri benefici vacanti. Dove si ecceda la suddetta misura, i Subeconomi ne sono responsabili. Però nel caso singolare che la rendita legittimamente presunta sia mancata per infortunio od altro qualunque accidente impreveduto e da non potersi prevedere, i Subeconomi dovranno invocare dal Governo particolare provvedimento, ond'essere autorizzati a supplirvi colle rendite vacanti di altri benefici.

14. La proposizione pel riparto delle rendite vacanti dovrà dai Subeconomi presentarsi individualmente sopra ciascun beneficio allorquando sia

---

(f) Vedi nel Supplimento Circolare 14 febbrajo 1825, art. III, pag. 128.

Vedi Circolare 1.º aprile 1822, pag. 112.



riconferito. Se però all'epoca della nuova provvista non sono ancora nè maturate, nè calcolate abbastanza, nè presunte con sicurezza le rendite sopra le quali deve cadere la divisione, dovranno i Subeconomi differire la proposizione, siccome è stato prescritto con Circolare 1.º febbrajo p.º p.º, al fine dell'anno economico, che si chiude col S. Martino (g).

15. Nel caso che un beneficio per qualunque siasi causa rimanga in amministrazione tutoria oltre il periodo di un anno, e che si preveda non prossima la provvista, i Subeconomi dovranno prima di quell'epoca presentare il conto d'amministrazione al cadere dell'anno economico, indicandone collo stato generale del beneficio la quantità e somma precisa delle esazioni fatte e realizzate in danaro, e dei pesi sostenuti nell'anno precedente e da sostenersi nell'anno seguente, per averne la superiore approvazione.

16. Se mai avvenisse che alcuno de' Subeconomi non abbia assunta nel corso dell'anno amministrazione di sorta, o che avendo assunta la custodia di qualche beneficio vacante, non abbia fatto alcun introito delle rendite correnti, dovrà egli egualmente informarne il Governo, onde mancando per di lui parte ogni presentazione di conti, non debba essere notato di negligenza.

---

(g) Vedi la disciplina prescritta sul proposito nell'Appendice alla Norma all'art. III e la Circolare 29 marzo 1817, art. 3 e 4, pag. 36 e 30.



17. Quanto alla massima che debba regolare la ripartizione delle rendite vacanti, sono avvertiti i Subeconomi che il Governo, in conseguenza all'abrogazione del Codice civile del cessato Regno d'Italia, dove all'articolo 584 erano noverati nella classe dei frutti civili i fitti dei beni locati, ha date istruzioni alla Direzione generale di Contabilità, perchè i fitti semplici in generi ed in danaro debbano dal 1.º genajo 1816 in avanti ritenersi nella classe de' frutti naturali (h).

18. In conseguenza coll' avviso del R. Ufficio fiscale è stata richiamata la pratica anteriore, autorizzata espressamente con Dispaccio dell' I. R. Corte 1.º settembre 1794, che i livelli, gli assegni in danaro sulle Casse pubbliche e di Stabilimenti, le rendite di Monte, i frutti dei capitali, le pigioni delle case e simili, noverati nella classe de' frutti civili, si dividano giorno per giorno; e che i fitti semplici in generi ed in danaro egualmente come i frutti naturali si dividano, secondo che i frutti stessi naturali, sopra i quali cade la convenzione d'affitto, sieno pendenti o colti all'epoca dell'avvenuta vacanza, o nell'intervallo della vacanza stessa, od all'epoca della placitazione concessa alla nuova provvista. La divisione poi continua a farsi per ora fra gli eredi dell'antecessore beneficiato, la Cassa d'ammortizzazione depositaria delle rendite vacanti ed il successore, distribuendosi in proporzione sopra ciascuna parte condividente i pesi della vacanza.

---

(h) Vedi la nota precedente alla pag. 7.



19. Nel caso di affittamento generale delle terre, dove il fitto sia costituito cumulativamente sopra frutti diversi, i quali vengano a maturare in diverse epoche dell'anno, dovrà premettersi un calcolo di Perito assunto d'ufficio, il quale debba estimare e determinare secondo le regole dell'arte con divisione proporzionale la quota di fitto che corrisponda a ciascun genere di frutti cadenti sotto il contratto. Sopra di questa base, avuto riguardo al tempo in cui matura ciascun frutto, si dovrà formare il progetto di ripartizione fra i dividendi, che sarà presentato colla dimostrazione ragionata del calcolo stesso all'esame ed all'approvazione del Governo: ciò pure è prescritto nel citato Dispaccio 1.<sup>o</sup> settembre 1794. L'onorario del Perito in questo caso sarà posto a carico di tutte le parti dividendi, e sarà determinato secondo la tariffa E.

20. Quanto alle pratiche e forme colle quali si debba dai Subeconomi assumere in vacanza la custodia dei beneficij ed investire delle temporalità beneficiarie i nuovi provvisti, dovrà d'ora in avanti osservarsi quanto segue:

21. L'atto di prendere in custodia i beneficij vacanti o posti in sequestro per nozione economica, a termini dell'art. 9 del Decreto 30 giugno 1804, dovrà d'ora in avanti eseguirsi dal Subeconomo senza intervento nè rogito di Notaro, nello stesso modo che all'articolo 8 dello stesso Decreto è stato stabilito pei casi nei quali si debbano assumere in amministrazione tutoria i patrimoni di cappellanie.



mercenarie o di legati che hanno apposita dotazione, non aventi però nel vero e stretto senso il carattere di beneficj (\*). L'atto si farà con processo verbale alla presenza di due testimonj. Per questo atto l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla sola dieta di lire ital. 4. 60, austr. 5. 29, oltre le spese accessorie in occasione della visita da farsi in luogo col Perito per le necessarie ispezioni di tutela amministrativa, a termini delle Istruzioni generali.

22. Si premette all'investimento del nuovo provvisto la descrizione delle case e dei fondi del beneficio coll'opera di Perito approvato, onde in ogni tempo, a termini degli articoli V, VII e VIII delle Istruzioni generali, si possa dare debito ai beneficiati ai quali si consegnano, se avessero permesso colpevolmente o recato pregiudizio ai patrimoni rispettivi. Ciò s'intende quanto ai beneficj che hanno la dote tutta od in parte in fondi stabili, od avvi almeno casa d'abitazione.

23. L'investimento del provvisto nelle temporalità beneficiarie continua per ora a farsi con pubblico istromento per rogito di Notaro, dove cogli altri allegati indicati all'art. XIV delle Istruzioni generali si unisce anche l'atto di consegna da premettersi, come si è detto all'articolo antecedente.

24. Essendo ora disusate le antiche formalità di possesso reale e corporale, ed essendo vietate ai Subeconomi le dimostrazioni riferentisi all'esercizio delle facoltà spirituali che i beneficiati assumono in forza della canonica istituzione, non è



necessario che l'atto d'investimento si faccia nel luogo dov'è posta la sede del beneficio. Per comodo quindi delle parti e per risparmio di spesa l'atto ne sarà celebrato nel luogo di residenza del Subeconomo o del Notaro, secondo che il Subeconomo, d'accordo colle parti, giudicherà meglio, salvo a potersi celebrare nel luogo dov'è posto il beneficio, se le parti il richiedono, o se di comune accordo ne sia dimostrata per circostanze particolari la convenienza.

25. Dell'istromento di possesso cogli allegati ne saranno poste a carico del provvisto due sole copie, l'una da consegnarsi al medesimo onde sia custodita nell'archivio parrocchiale, l'altra da rassegnarsi dal Subeconomo al Governo.

26. Dove si tratti di parrocchie o vicarie mercenarie e di coadjutorie di semplice ufficio, si esclude la formalità del possesso, a termini del sopra citato articolo VIII del Decreto 30 giugno 1804. In questi casi l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla semplice dieta di lire ital. 4. 60, austr. 5. 29. Però, se vi hanno case e fondi da consegnarsi, vi si osserva egualmente ogni cautela di assicurazione, di perizia e di consegna, come si pratica pei beneficj propriamente tali.

27. Lo stesso onorario compete ai Subeconomi per qualunque atto od intervento per assistenza alle aste, per la stipulazione di contratti, o per rappresentanza superiormente delegata per qualsivoglia causa o circostanza, siccome è stato stabilito nella



Circolare 7 aprile 1804 all' articolo IV. Però in queste ed altre funzioni potranno i Subeconomi, a risparmio di spesa di viaggio e di cibaria, farsi rappresentare, escluse nondimeno le permanenti sostituzioni, e salvo a risponderne per le conseguenze, siccome egualmente è stato prima introdotto per la Circolare 3 ottobre 1803.

28. Il diritto di amministrazione al Subeconomo durante il periodo della vacanza, sia di beneficj, sia di equivalenti patrimonj, è mantenuto nella proporzione dell' 8 per 100 sopra gl' introiti realmente fatti, non sopra i presunti. Ciò si permette, avendosi riguardo agl' incomodi ed alle spese non compensate altrimenti che i Subeconomi sostengono per la vigilanza tutoria sopra gli stabilimenti ecclesiastici loro confidati, pei quali titoli è stato in questa misura determinato con Decreto Governativo comunicato per Circolare 7 aprile 1804.

29. Però, allorquando un patrimonio vacante debba rimanere in amministrazione tutoria oltre il periodo intiero d' un anno, il diritto d' amministrazione per l' anno seguente è circoscritto al 5 per 100. La stessa misura del 5 per 100 è prescritta per massima al diritto de' Sindaci capitolari amministratori le prebende canonicali vacanti, ai quali non è concesso l' 8 per 100 giammai (i).

---

(i) Con Circolare 28 marzo 1827 è dichiarato che non sarà dato credito ne' conti d' amministrazione dell' onorario determinato agli articoli 28 e 29 della Norma a que' Subeconomi che non li presentassero dentro il semestre dell' anno conseguente all' amministrazione tenuta, seppure prima del cadere del giugno non ne abbiano ottenuta per giusti motivi dalla superiore Autorità la dilazione, ciò che debbe allegarsi nei conti colla citazione del documento.



30. Con ciò s'intendono compensate ai Subeconomi le spese di corrispondenza, di conteggio, di subalterna cooperazione, di esazione delle rendite ed ogni altra simile, inclusivamente ai viaggi in luogo che dopo il primo viaggio per le necessarie ispezioni di assicurazione e di tutela possono in appresso divenire necessari nel periodo dell'amministrazione tutoria. Nel caso però che per circostanze particolari fosse necessaria per la tutela ed amministrazione del patrimonio spesa maggiore che non possa compensarsi col diritto proporzionale concesso ai Subeconomi, o che lo diminuisca di troppo, cotesti ne dovranno rappresentare la circostanza ai Regj Delegati provinciali, ed ottenerne la previa autorizzazione, e dovranno citarne poscia nei conti le relative concessioni, onde ne sia loro dato credito.

31. Si raccomanda ai Subeconomi d'istruire i nuovi provvisti dei doveri loro quanto alla conservazione ed al miglioramento de' patrimoni beneficiarj.

E singolarmente si vorranno avvertire di far trasportare in loro testa nei catasti censuarj i fondi del beneficio, siccome è prescritto all'articolo IX del Decreto 10 febbrajo 1809, sotto comminatoria di multa pecuniaria in caso di mancanza.

E quando la congrua sia costituita, in tutto od in parte, in assegni o sussidj sullo Stato, sarà loro fatta avvertenza di presentare all'Ufficio incaricato de' pagamenti il documento della placitazione in



copia autenticata dal Subeconomo, per ottenerne l'iscrizione del nome.

Inoltre dovranno essere particolarmente avvertiti che in qualsivoglia contratto d'affitto è loro vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramento sopra il canone dell'ultimo anno, e tanto più è vietato di convenirlo a peso del beneficio in genere, o del beneficiato che ne riceva i fondi allo scadere dell'affitto. Se il beneficiato convenisse con simili patti, egli solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerli, ma il beneficio ed il beneficiato per tempo non mai.

32. Per gli onorarj de' Subeconomi, de' Notari, de' Periti, come per tutte le spese accessorie necessarie in tutte le pratiche ed operazioni sopra descritte, dovranno d'ora in avanti strettamente osservarsi le Tariffe soggiunte a questa Norma provvisoria, derogandosi alle tariffe già prima in corso, e rendendosi risponsabili i Subeconomi se da essi o dai Notari o Periti si ecceda in pregiudizio delle parti.



## TARIFFA

*Per le spese occorrenti nell'assumere in amministrazione tutoria e nel riconferire i beneficj vacanti.*

NB. La tariffa è stata ridotta dalla moneta italiana alla valutazione in moneta austriaca.

## AL SUBECONOMO.

**A**  
*Le spese controscritte saranno a carico dei rappresentanti ed eredi del beneficiato antecessore per metà, e per l'altra metà del successore.*

Onorario di semplice dieta per l'atto d'assumere l'amministrazione de' patrimoni beneficiarij od equivalenti . . . . .	13	29
Le spese di viaggio e cibaria, quando il beneficio sia in luogo discosto dalla sua residenza, saranno regolate colla seguente misura :		
Dove sia necessaria vettura, si compensano per ciascun giorno, compresa ogni spesa accessoria . . . . .	18	39
Dove basti mezza giornata, la spesa è ridotta alla metà.		
Se basti la cavalcatura in luogo di vettura, si compensano per un giorno . . . . .	6	90
E per mezza giornata la metà.		
La spesa del pranzo è concessa in . . . . .	4	60

**B**  
*Le controscritte spese sono tutte a carico del nuovo provvisto.*

Per l'onorario all'atto di dare il possesso al nuovo provvisto . . . . .	13	79
Nel caso che senza formalità di possesso si debba concedere con semplice atto d'ufficio l'amministrazione ed il godimento delle rendite di parrocchie, coadjutorie, cappellanie mercenarie e simili, l'onorario si limita alla sola dieta di . . . . .	5	29
Le spese di scritturazione si compensano a parte.		
Se per la circostanza che il Subeconomo ed il Notaro hanno residenza in diverso comune, l'uno o l'altro dovrà recarsi fuori della sua residenza per l'istromento di possesso al nuovo provvisto, sarà dato compenso di viaggio e cibaria, nella misura di sopra stabilita alla tariffa A, a quello dei due che dovrà portarsi altrove.		



## AL NOTARO.

*C*  
Le controscritte spese sono a carico del nuovo provvisto.

Per visione di documenti, dettatura e rogito, compresa l'edizione d'una prima copia lir.	8	62
Per la seconda copia autentica . . . . .	2	30
Per l'inserizione dell'atto nel repertorio . . .	—	86
Per la tassa da pagarsi all'archivio notarile »	—	57
Per la scrittura della matrice, degli allegati iscritti e delle due copie, per ogni foglio a due facciate scritte in carattere ben formato, di linee 30 per ogni facciata e di lettere 40 almeno per ogni linea . . . . .	—	44
La carta bollata si compensa a parte secondo il valore e numero dei fogli.		
Se il Notaro debba recarsi presso il Subeconomo fuori della sua residenza alla distanza di oltre un miglio, gli compete inoltre a titolo di accesso e di dieta l'onorario di »	5	29

## AL PERITO.

*D*  
Le controscritte spese sono a carico del nuovo provvisto.

Per ogni dieta di ore 6 impiegate sul luogo per rilevare lo stato e la descrizione dei fondi e delle case da consegnarsi al nuovo provvisto . . . . .	5	29
Dettatura della relazione . . . . .	2	64
Scrittura tanto originale quanto copia, ancorchè contenga conti di due pagine, per ogni foglio di due facciate come sopra, oltre il compenso della carta bollata . . .	—	44
Per autenticazione del dettato, ancorchè consultivo . . . . .	1	53

*E*  
Le controscritte spese sono a carico del beneficiario antecessore e degli eredi, oltre le diete per l'operazione dell'illancio, se gli sia stata fatta consegna col possesso.

Per le stime dei deterioramenti e delle riparazioni dei fondi e delle case, oltre le diete come sopra, si pagano per ogni lire cento fino alle lire tremila . . . . .	—	40
E ritenendosi che per nessun calcolo di maggior somma la spesa debba eccedere giammai le lire 88.22, si aggiungono per tassa proporzionale dalle lire tremila in avanti, per ogni cento lire . . . . .	—	22

Quando il Perito debba portarsi fuori della propria residenza per le operazioni suddette alla distanza di oltre due miglia, gli sarà dato compenso ogni giorno in . . . . . 16 90

E per mezza giornata la metà.

Pel pranzo, se l'operazione sia compiuta in un giorno . . . . . 14 60

Se l'operazione importi di trattenersi sul luogo anche la sera per uno o più giorni, il compenso per tutti i pasti insieme sarà per ciascun giorno di . . . . . 6 90

Quando il Perito, per rilevare lo stato delle riparazioni, si associa al Subeconomo non gli compete particolare indennizzazione di viaggio.



## DISPOSIZIONI

*di massima richiamate in alcuni articoli  
della presente Norma provvisoria.*

---

ALL' ARTICOLO 2. (\*)

*ESTRATTO delle Istruzioni 15 marzo 1808*

*sopra le deduzioni da ammettersi come legittime  
nel calcolare l'attiva rendita delle prebende curate.*

Art. 12. Nel calcolo delle attività non saranno comprese le case di abitazione parrocchiale, nè gli annessi giardini, quando non eccedano la misura di tre pertiche milanesi, o l'equivalente secondo le misure dei rispettivi paesi.

13. Nel calcolo de' pesi da dedursi non saranno ammessi se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all'istituto originario del beneficio. Quindi nè gli assegni ultroneamente corrisposti ai Coadjutori, Cappellani, Confessori, Predicatori, nè le limosine delle messe festive, nè i sussidj gratuiti ai poveri, nè le spese per feste titolari, nè in generale le riferibili al servizio domestico saranno da porsi in deduzione.

14. Quelle prestazioni che i Parrochi o per fondaria o per consuetudine antica sono obbligati a corrispondere per manutenzione della Chiesa parrocchiale in genere o in articoli speciali di servizio, sono ammesse in deduzione.



## ALL' ARTICOLO 3. (\*)

CIRCOLARE 18 aprile 1810

*sopra lo stesso argomento.*

Le osservazioni portate sopra gli stati dei beneficj parrocchiali che si rassegnano dai Delegati nelle rispettive vacanze mi hanno fatto conoscere che vi ha dell'incertezza e della differenza nel definire quali oneri, oltre i naturali d'ogni rendita, si debbano computare come passività singolare de' suddetti beneficj.

Convieni pertanto che i Delegati si richiamino all'articolo XIII delle Istruzioni 15 marzo 1808, dove è detto non doversi computare come passività se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all'istituto del beneficio.

Quindi in primo luogo non si debbono computare come passività gli assegni a Coadjutori, Cappellani e simili sussidiarj alla parrocchia se non se quando per fondazione, o per patto, o per equivalente atto di superiore Autorità, o finalmente per inveterata immemorabile consuetudine appoggiata alla chiara e tuttavia sussistente necessità sia legge indispensabile al Parroco di continuarne la prestazione.

In secondo luogo non sarà fatta deduzione nè per mercede di Predicatori straordinarj, nè per pranzi di feste, eccettuate la patronale e quella del *Corpus Domini*, quando pure per coteste, ne' termini



come sopra, non ne sia fatto un dovere al Parroco, senza compenso per altra parte.

Finalmente non sarà fatta deduzione dei carichi e delle riparazioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla misura esclusa dal calcolo delle attività all'art. XII delle citate Istruzioni 15 marzo 1808, essendone i Parrochi compensati dal gratuito godimento aggiunto alla congrua.

Quanto alla limosina delle Messe festive, è detto nella Circolare 14 dicembre 1809 non doversi essa considerare una passività.

Ed è pure provveduto colla Circolare del 27 dello stesso anno e mese al modo di verificare e determinare il contributo da imporsi alle rendite parrocchiali per sussidj alle chiese, quando vi risultino obbligate.

In generale, se ne' singolari casi emerga dubbio sulla legittimità di certi pesi e sulla convenienza di calcolarli o di non calcolarli in deduzione all'attività delle rendite, si dovrà esporne il fatto colle opportune osservazioni e riferirne alla decisione del Ministro.

---

CIRCOLARE 10 giugno 1811

*sopra il modo di assicurare l'indennità de' beneficj  
nel caso di promozione de' beneficiati.*

Per assicurare l'effetto delle cautele prescritte all'art. V delle Istruzioni generali soggiunte al



Decreto Governativo organico 21 settembre 1802, quanto all'indennità de' patrimonj beneficiarj resi vacanti e dei successori nei beneficij stessi, la esperienza mi ha fatto sentire la necessità d'obbligarvi efficacemente que' beneficiati residenti, o Parrochi o Coadjutori o Canonici, i quali, promossi ad altro beneficio, abbandonano talvolta le case d'abitazione ed i fondi del primo beneficio in istato di deperimento, sottraendone i frutti, i mobili e le scorte prima di aver soddisfatto al dovere, o senza averne data equivalente garanzia; ond'è che i successori o sono forzati a ripetere ciò che è di diritto con provocazione giudiziaria, ovvero per la difficoltà e pel dispendio sono costretti ad abbandonare le loro ragioni con pregiudizio proprio e del beneficio.

Pertanto d'ora in avanti è provveduto come segue:

1. Nessun beneficiato, Parroco, Coadjutore o Canonico promosso ad altro beneficio, sebbene abbia ottenuta la ministeriale placitazione alla nuova provvista, potrà ottenere il conseguente reale investimento nelle relative temporalità beneficiarie se prima non giustifichi al Delegato, con attestazione pure del Delegato del circondario nel quale è posto il primo beneficio, di avere adempiuto perfettamente al suo dovere, eseguendo le riparazioni ed i risarcimenti, di che gli è dato debito per ufficiale perizia verso il beneficio che lascia, ovvero depositando una somma equivalente, anzi maggiore



per cauzione presso il Delegato o presso persona scelta dal Delegato, ovvero finalmente prestando sicurtà idonea per somma comodamente adeguata, la quale sicurtà sia accettata dal Delegato.

2. Qualunque dei predetti modi venga praticato secondo l'opportunità, i Delegati sono responsabili al Ministero ed ai successori nel beneficio se per soverchia facilità o per trascuratezza avessero ammessa o composizione pregiudizievole, o cauzione inadeguata, o sicurtà meno solida.

3. Quindi nell'intervallo che un beneficiato promosso indugiasse a convenire per l'indennità del beneficio e del successore ne' modi sopra detti sarà tenuto deposito de' frutti raccolti e delle equivalenti rendite maturate dopo la placitazione (che le fa proprie del beneficiato) per servire alle riparazioni ed ai risarcimenti di cui gli fosse dato debito verso il primo beneficio.

4. In generale si eccita la vigilanza e l'energia dei Delegati, affinchè nelle vacanze dei beneficij non sieno per loro lentezza sottratti i mobili, sopra i quali sono autorizzati ed incaricati di mettere il sequestro per l'indennità de' patrimonj beneficiarj.

---



CIRCOLARE 24 aprile 1812  
*sopra lo stesso argomento.*

Con Circolare 10 giugno 1811 è stato provveduto a garantire l'indennità de' beneficij residenziali resi vacanti per la promozione dei titolari ad altro beneficio, in quanto i promossi ne abbiano debito di restauri alle case e di risarcimento ai fondi.

Ora essendomi rappresentato il bisogno di assicurare pur anco, in modo che non possa venir meno, il pagamento che debba stare a carico dei Parrochi promossi verso gli Economi spirituali della parrocchia lasciata vacante, dichiaro che le stesse cautele ivi prescritte s'intendono estese al debito egualmente sacro e più urgente, che loro ne sia aggiudicato per questo titolo, secondo le norme segnate nella Circolare 15 marzo 1809.

In oltre, a rendere efficace il provvedimento rapporto ai restauri o risarcimenti come sopra, mi giova avvertire che il Ministero si riserva di costringervi all'uopo i promossi beneficiati col sequestro eziandio delle rendite che il medesimo per l'articolo IX del Decreto Governativo 30 giugno 1804 è autorizzato ad ordinare contro i malversatori de' patrimonj tutelati, e che non potendosi portare sopra i dimessi beneficij, è giusto e necessario che si porti equivalentemente sopra i beneficij ai quali sono stati promossi (a).

---

(a) Vedi sopra di questo argomento le Circolari 11 agosto e 22 dicembre 1824 alle pag. 123 e 126.



CIRCOLARE 27 gennajo 1808.

*Si prescrivono speciali norme per l'amministrazione de' Canonicali vacanti.*

Sulle dimande di varj Prefetti e Delegati in proposito de' Canonicali vacanti, se il rispettivo patrimonio e reddito nella vacanza de' singoli titoli debba amministrarsi dai Delegati; vista la singolarità che distingue cotesti beneficj dagli altri per la divisione del reddito in prebenda ed in assegno di residenza, trovo dell' ordine e della convenienza il determinare

1.º Che alla vacanza delle Dignità capitolari, dei Canonicali, delle Cappellanie o Mansionerie il Sindaco capitolare che amministra la massa residenziale debba parimente assumere senza forma d'istromento la custodia ed amministrazione del patrimonio o del reddito particolare di congrua o prebenda;

2.º Che il Sindaco distribuendo sopra il Collegio de' Canonici o Cappellani la parte residenziale a termini delle norme canoniche, dove la distribuzione è regolata dalle antiche pratiche o dalle politiche prescrizioni, dove la distinzione e la misura fra la residenza e la congrua è stata determinata nella riorganizzazione del Capitolo, riservi il reddito o la parte prebendale da versarsi al deposito del Monte Napoleone, dedotte le spese d'amministrazione, a termini del Reale Decreto 29 ottobre



1807, rendendosi responsabile dell'esatta esecuzione il Sindaco stesso;

3.° Che però, nominato il successore ne' modi prescritti dal Reale Decreto 22 dicembre p.° p.°, i signori Prefetti debbano per mezzo del Delegato o suddelegato locale farlo investire delle temporali nelle forme consuete, obbligato il Sindaco sotto la di lui responsabilità a render conto di tutto quanto riflette il patrimonio amministrato e l'operato durante l'amministrazione.

4.° Questa disposizione si estende egualmente ai titoli di patronato esistenti nel Capitolo.

5.° Dove però durante la vacanza emergessero delle sospicioni, ciò che non è da credersi, contro il Sindaco o di cattiva amministrazione, o di malversazione, o d'inosservanza delle regole stabilite, oltre il chiamarsi il medesimo responsabile, si dovrà confidare il patrimonio all'amministrazione del Delegato o suddelegato locale.

---

#### ALL' ARTICOLO 13. (\*)

*CIRCOLARE 11 marzo 1803*

*sopra la misura dell'onorario da assegnarsi  
agli Economi spirituali delle parrocchie.*

Sulle replicate richieste di alcuni Prefetti rapporto al determinare la quota dell'onorario da corrispondersi agli Economi spirituali delle parrocchie



in cura vacante, mi è sembrato necessario di prevenire i dubbj e di togliere l'incomoda varietà delle pratiche in proposito (siano ricevute in costumanza, siano autorizzate da ministeriali anteriori Decreti) con una provvisionale uniforme prammatica.

Seguendo pertanto la norma adottata in molti dipartimenti, e per ogni riguardo moderata ed equitativa, sono venuto in determinazione di prescrivere provvisionalmente che cotesta quota, per regola generale, non debba essere maggiore di milanesi lire 50 mensuali, austriache 44. 10, nè minore di lire 30, austriache 26. 46, da prelevarsi dalla rendita netta del beneficio vacante a carico sia dell'eredità del defunto, sia del successore, in quanto a quella od a questo incumba, secondo i frutti percetti o rimasti da percepirsi, il peso di sostenere l'assistenza spirituale delle rispettive parrocchie vacanti.

Fra il *maximum* delle lire 44. 10 ed il *minimum* delle lire 26. 46 verrà determinato all'occasione il medio dal Delegato del circondario coll'approvazione dei Prefetti, secondo il calcolo liquidato o presunto, o possibilmente approssimativo della rendita del beneficio vacante.

Dove il beneficio fosse straordinariamente comodo, e circostanze particolari e riconosciute inducessero la convenienza di un aumento, lascio questa parte di ragionevole arbitrio alla prudenza dei Prefetti, dietro il rapporto del Delegato.



Dove col *minimum* la rendita del beneficio venisse ad assorbirsi intieramente, si avrà riguardo che ne siano prededotte le spese di riparazione e di amministrazione, compresi il diritto del Delegato.

Che se, o per queste deduzioni necessarie o per la tenuità della rendita stessa, non si facesse luogo neppure al *minimum*, si assegnerà all'Economo l'intero depurato prodotto del beneficio.

Sia poi nel caso di tenue rendita, sia per qualunque ipotesi, gli emolumenti detti straordinarj che risultano da volontarie obblazioni e da simiglianti proventi di costumanza debbono essere per intiero ceduti all'Economo sulla norma della competenza parrocchiale.

---

ALL'ARTICOLO 21. (\*)

DECRETO 30 giugno 1804.

*sopra il modo di esercitare i diritti della tutela politica per l'amministrazione ed indennità de' beneficj in caso di vacanza, di malversazione o d'inadempimento dei pesi.*

1. Ogni patrimonio di beneficio propriamente e strettamente tale, di qualunque natura e provenienza, sia di libera collazione, sia di patronato, all'occasione che si renda vacante per morte o dimissione del provvisto, si devolve di pieno diritto all'amministrazione tutoria dei Delegati del Ministero pel



culto, finchè non venga riconferito, o non ne sia altrimenti disposto.

2. Similmente si devolvono all'amministrazione dei Delegati questi patrimonj, dove pure si trovassero da qualche tempo giacenti in terza mano, e quindi sottratti all'azione tutoria. Però in questo caso, quando per parte dei detentori sia opposta difficoltà, i Delegati non procedono all'apprensione ed assicurazione dei medesimi, se prima non ne rendono intesi i Prefetti, e sul rapporto di questi non vengano autorizzati con positivo Decreto del Ministero pel culto.

3. La norma segnata negli articoli precedenti si applica egualmente a que' patrimonj, i quali, sebbene non abbiano il compiuto e stretto caratteristico di beneficio per mancanza di qualche forma, hanno però la natura di equivalenti istituzioni sussistenti col favore delle leggi, e formano la dotazione apposita di cappellania o di legato da amministrarsi dagl'investiti per tempo, a termini della fondiaria.

4. All'opposto que' patrimonj, i quali non sono applicati nella loro integrità e natura in dotazione di beneficio, cappellania, legato, ma semplicemente sono affetti al peso di messe o di altre opere pie, sebbene aventi una speciale ipoteca pei pesi medesimi, restano in amministrazione del proprietario, senza che i Delegati vi si possano altrimenti ingere, se non se per l'opportuna vigilanza, onde i pesi vengano adempiuti.



5. Ferma stante la massima generale riguardo ai diritti della tutela, è riservato al Ministero pel culto il derogarvi ne' casi speciali per cause legittime e riconosciute, salve le cautele indispensabili per l'adempimento degli oneri.

6. Nel caso che le rendite di alcuno di questi patrimoni si debbano applicare col superiore assenso politico in favore de' patroni, per cui ne sia sospeso l'investimento in terza persona, dipende dalle facoltà del Ministro il permetterne, colle opportune cautele, l'amministrazione ai patroni medesimi; senza di che l'amministrazione s'intende riservata al Delegato.

7. Le stesse norme sono applicate indistintamente al caso di qualunque patronato, sia di privata famiglia, sia di persona morale.

8. Nel caso che i Delegati debbano assumere in amministrazione patrimoni non aventi il vero e stretto caratteristico di beneficio, ed in appresso consegnarli agl' investiti in titolo vitalizio od in assegno temporario, si esclude ogni formalità di possesso, bastando che il Delegato se ne dichiari amministratore, e ne avvisi i contribuenti; e quindi presentandosi l'investito coll'approvazione del Ministro, ne faccia rilascio contro l'opportuna ricognizione de' conti, e relativa liberazione per parte dell'investito medesimo.

9. Indipendentemente dal caso di vacanza, il Ministro è autorizzato a provvedere, onde le sostanze tutelate siano rettamente amministrate e gli oneri



adempiti, esigendo in caso di denunziato malversamento o inadempimento le opportune cautele di garanzia; e dove queste non siano date o non siano vevoli, è autorizzato a procedere contro i dilapidatori ed i contumaci col formale sequestro del beneficio od equivalente patrimonio. In questo caso i Delegati dietro ordine superiore ne assumono la custodia e l'amministrazione nella stessa forma come nel caso di vacanza.

10. Egualmente si prestano i Delegati agli ordini del Ministero per l'apprensione delle rendite beneficarie, dove questa venga decretata nelle vie regolari come misura economica penale contro beneficiati delinquenti.

11. In caso di opposta resistenza per parte degl'interessati all'apprensione ed assicurazione tutoria, sia nel caso di vacanza, sia nel caso di decretato sequestro nei modi come sopra, i Delegati richiedono all'uopo l'appoggio dei Giudici locali, onde l'apprensione medesima sorta compiutamente l'effetto.

12. Perchè i Giudici sieno abilitati ad assistere l'azione dei Delegati nel caso di apprensione ed assicurazione per vacanza come agli articoli 1 e 3, basta che i Delegati alleghino l'ultimo stato possessorio, come legittima presunzione del diritto competente alla tutela politica.

13. Nel caso che l'apprensione sia prescritta con positivo Decreto del Ministro come agli articoli 2, 9 e 10, basterà la produzione autentica del Decreto medesimo.



14. L'apprensione ed assicurazione tutoria in qualunque ipotesi non pregiudica giammai alle ragioni delle parti interessate, nè può sottrarre alla cognizione ed azione del Potere giudiziario le questioni in merito che potessero insorgere.

15. In qualunque caso è permesso alle parti il rimostrare alla superiore politica Autorità dove queste si credessero lese nei proprj diritti, ed il dedurre secondo la natura dell'articolo controverso le loro ragioni avanti il Potere giudiziario.

16. Accadendo che la rimostranza sia rimandata alla superiore Autorità politica, e che l'articolo controverso dalle competenti Autorità sia giudicato appartenere alle ispezioni del Potere giudiziario, le parti, dove credano d'insistere, potranno provocare avanti i Tribunali competenti nelle vie regolari il Ministero tutorio, il quale si farà rappresentare dal Procuratore nazionale, salvo il diritto di ripetere le spese sostenute da coloro, se ve ne hanno, in favore de' quali è sostenuta la lite.

17. Contestata la lite in giudizio, il Ministro pel culto, per mezzo del Procuratore come sopra, riclama in prevenzione la conferma della compartita provvidenza assicurativa, la quale nondimeno in via di fatto si sostiene provvisionalmente, finchè non sia regolarmente decretata od esclusa dal Tribunale (a).

---

(a) Le disposizioni di questo Decreto si ritengono in osservanza in quanto per le forme non vi è derogato dalla nuova organizzazione del Potere politico e del giudiziario.



## AVVERTIMENTO GENERALE.

Le altre disposizioni di massima di ogni epoca, citate nella presente *Norma provvisoria*, non si trascrivono, essendone stato trasfuso in diversi articoli della medesima tutto ciò che degli Editti, Dispacci ed atti relativi si richiama o si mantiene in osservanza.

Dove negli atti del cessato Governo sono nominati i *Delegati*, ora vi s'intendono i *Subeconomi*. Dove sono nominati i *Prefetti*, ora s'intendono i *Regi Delegati*. Finalmente dove è detto doversi riferire al *Ministro*, ora s'intende doversi riferire al *Governo*.

(a) Le disposizioni di questo Decreto si rinviano in osservanza in quanto per le forme non vi è derogato dalla nuova organizzazione del potere politico e del giudiziario.



## APPENDICE

*alla Norma provvisoria 31 maggio 1816  
per l'amministrazione de' beneficj vacanti.*

*Milano, il 4 agosto 1818.*

Essendo stata intenzione del Governo di richiamare nella *Norma provvisoria 31 maggio 1816* le antiche istituzioni per dirigere i Subeconomi nelle diverse ispezioni loro attribuite circa l'amministrazione de' beneficj vacanti, aveva creduto di non poter deviare dalla massima approvata in caso particolare con un Dispaccio Aulico 1.<sup>o</sup> settembre 1794 per la ripartizione delle rendite fra l'antecessore beneficiato, il vacante ed il successore. Quindi agli articoli 17, 18 e 19 il Governo aveva provvisoriamente prescritto che tenendosi altro modo pei frutti naturali, ed altro pei frutti civili, gli affitti a danaro fossero ripartiti e divisi come naturali.

Avendo poscia l'esperienza fatta sentire la difficoltà di applicare al caso pratico le regole ivi in conseguenza stabilite, non ostante che per la Circolare 7 febbrajo 1817 ne fossero segnati con precisione i modi d'esecuzione, il Governo ebbe a conoscere per comunicazione fattagli con Aulico Dispaccio 27 ottobre 1817 che negli Stati Austriaci di Germania le rendite vacanti si dividono senza distinzione a misura di tempo, ed in proporzione



delle rispettive rendite si dividono pure le spese ed i pesi.

In conseguenza di ciò col voto dell' I. R. Ufficio fiscale e col parere della Direzione generale di Contabilità il Governo ha creduto necessario di stabilire fin d' ora che lo stesso metodo sia pure introdotto in Lombardia per uniforme osservanza; onde, in emenda agli articoli sopraccitati della Norma provvisoria, si prescrive quanto segue:

1. Mantenuta in vigore la massima dei citati articoli 17, 18 e 19 della *Norma provvisoria* per la ripartizione delle rendite de' beneficj vacanti a tutto il corrente anno economico che cade col S. Martino 1818, da quell' epoca in appresso tutte le rendite de' beneficj vacanti all' epoca stessa o che verranno a rendersi vacanti, qualunque sia la natura de' frutti, dovranno dividersi con eguale ripartizione giorno per giorno; e della stessa maniera i pesi e le spese si distribuiranno in proporzione della rendita rispettivamente attribuita all' antecessore, al beneficio vacante ed al successore. Quindi da quell' epoca in avanti i Vicarj spirituali in cura vacante avranno il loro stipendio sulla quota parte attribuita al rispettivo beneficio parrocchiale vacante.

2. I conti d' amministrazione continueranno a regolarsi coll' anno economico da un S. Martino all' altro.

3. È nondimeno permesso alla presentazione de' conti l' intervallo dal S. Martino, col quale si



chiude l'anno economico, a tutto il gennajo seguente, dentro il quale al più tardi ciascun Subeconomo, raccolti gli elementi necessarj per la compilazione, dovrà rassegnarli alla Superiorità (a).

4. Nei conti sopradetti dovranno i Subeconomi coll' indicazione della rispettiva data dell' anno, giorno e mese descrivere distintamente tutti gl' introiti fatti nell' anno stesso dall' antecessore beneficiato, dal Subeconomo e dal nuovo provvisto, e così pure tutti i pesi e le spese sostenute rispettivamente.

5. I Subeconomi avranno cura nell' atto di possesso in vacanza ed in quello del possesso conferito di avvertire tanto l' antecessore beneficiato o gli eredi del defunto, quanto il nuovo provvisto dell' obbligo che ai medesimi incumbe di fornire con metodo chiaro e regolare tutte le notizie degli introiti e pagamenti da essi fatti. Le quali notizie poi si rendono necessarie altresì nel caso che un Subeconomo relativamente all' assunta amministrazione non avesse fatto alcun introito o pagamento durante la vacanza del beneficio.

6. Pei generi che saranno stati raccolti dall' antecessore beneficiato o dal nuovo provvisto si esporranno i prezzi secondo la norma adottata ne' conti coi coloni al S. Martino dai principali locatori, e singolarmente dai pubblici stabilimenti che possiedono in luogo; e ciò in conformità di quanto fu già prescritto all' articolo 3 della Circolare Governativa 18 aprile 1818.

---

(a) Vedi Circolare 14 gennajo 1825 nel secondo Supplimento, pag. 127.



7. Pei generi che saranno stati raccolti e venduti dai Subeconomi si esporrà il prezzo ricavato dalla vendita ne' modi regolari e dietro le cautele prescritte generalmente a vantaggio degli stabilimenti, come sarà da giustificarsi.

8. Il prodotto derivante dalla questua detta volgarmente del *Passio* non si comprenderà nei conti d'amministrazione, poichè a termini dell' art. 2 della succitata Circolare appartiene a chi la raccoglie.

9. Qualora non sia stata riscossa qualche rendita, e siano tuttavia insoddisfatti alcuni pesi, s'indicheranno le une o gli altri nell'allegato apposito delle rimanenze, soggiungendo le informazioni sopra quelle rendite delle quali per circostanze straordinarie fosse dubbia la riscossione, o si avessero dati sicuri di non poterne ottenere neppure in parte il relativo pagamento. E quanto ai crediti, e particolarmente ai generi che da alcuni coloni non fossero stati corrisposti pei titoli contemplati nella Governativa Circolare 13 febbrajo 1818, ne sarà parimente data la necessaria dimostrazione, citandosi l'ordinanza relativa all'invocata determinazione dell'I. R. Delegato, ed informandosi inoltre se l'antecessore o gli eredi del defunto beneficiato ed il nuovo provvisto acconsentano di concorrere al condono.

10. Tutti i pagamenti fatti dal Subeconomo si dovranno giustificare cogli opportuni ricapiti originali; quanto a quelli eseguiti dall'antecessore beneficiato o dal nuovo provvisto, il Subeconomo



dovrà in qualunque caso esaminarli e guarentire della loro sussistenza e legalità, quando per avventura circostanze plausibili o legittime si oppo-  
nessero alla loro consegna, delle quali cir-  
costanze però dovrà farsi cenno nel conto da  
presentarsi.

11. Affinchè poi i Subeconomi abbiano una  
norma più facile per la compilazione de' conti, l' I. R.  
Governo rimette ai medesimi il modello proposto  
dalla Direzione generale di Contabilità, secondo il  
quale ne' casi individui dovranno essi eseguire le  
operazioni relative.

12. E siccome il conto d' amministrazione deve  
avere l' analogo riferimento ai risultamenti già no-  
tificati nello stato attivo e passivo del beneficio  
vacante, così trova convenevole d' aggiungere anche  
per còtesta operazione il corrispondente modello,  
al quale dovranno pure attenersi i Subeconomi,  
allo scopo di osservare un metodo uniforme nelle  
successive vacanze de' beneficj.

13. Ritenuta la massima di dividere *dietim* tutte  
le rendite pei beneficj che si renderanno vacanti  
dall' 11 novembre 1818 in avanti, non sarà più  
oltre necessaria la perizia che venne prescritta a  
termini dell' art. 19 della Norma provvisoria 31  
maggio 1816.

14. Per la suddetta massima non saranno più  
oltre obbligati l' antecessore o gli eredi del defunto  
beneficiario di concorrere ai pesi di servizio del  
culto, e singolarmente al pagamento del Vicario



spirituale, siccome era stato ordinato colla Circolare 15 marzo 1809, alla quale si deroga.

15. I Subeconomi però ond' essere abilitati a sostenere le spese più urgenti, e particolarmente quella dell' assegno dovuto al Vicario spirituale, in mancanza di fondo del beneficio vacante potranno prenderne la somma occorrente sopra gli avanzi disponibili a favore di altri beneficj che tuttavia fossero giacenti presso i medesimi, salvo a compensarli poscia coi successivi introiti che deriveranno dal beneficio vacante in questa parte sussidiato. E quando non si trovassero d' avere alcun fondo giacente, potranno i Subeconomi supplire con quei migliori momentanei ripieghi che nella loro prudenza e facoltà fossero possibili ed opportuni.

16. Si ritiene ferma la disposizione contenuta nella Circolare Governativa 29 febbrajo 1818, colla quale sono abilitati i Subeconomi alla ripartizione delle rendite de' beneficj parrocchiali che hanno sussidio sullo Stato onde compiere la rendita minima normale di lire 500 (a).

---

(a) Vedi Circolare 20 settembre 1826, pag. 143.



CONTO D'AMMINISTRAZIONE delle rendite, posti e spese per l'anno  
che si presentava

RENDITE

CONTO

*Dell'amministrazione tenuta nell'anno 1819 dal Sube-  
conomo N. N. pel beneficio parrocchiale eretto sotto  
il titolo di S. Giorgio nella chiesa di S. Giorgio  
situata nel comune di Mariano, distretto di Mariano,  
n.º XXVI, provincia di Como, rimasto vacante il  
30 giugno 1819 per la morte del sacerdote N. N.  
e riconferito a termini della Governativa placita-  
zione in data 21 agosto 1819, n.º 14780-4720.*

Assunto degli amministratori e pagamenti che si fecero

Dal subconomo	come dall'originale
Dal subconomo	come dall'originale
Dal nuovo subconomo	come dall'originale



*CONTO D'AMMINISTRAZIONE delle rendite, pesi e spese per l'anno  
che si presenta*

R E N D I T E.

Fitti	delle case . . . . .	lir.	100	—
	de' beni in contanti . . . . .	»	1618	61
	de' beni in generi . . . . .	»	1357	87
Ricavo de' frutti di parte patronale sui beni affittati a generi . . . . .	»		490	—
Prodotti de' beni lavorati a mezzadria . . . . .	»		753	—
Simile per economia o tenuti in casa . . . . .	»		842	—
Prodotti di decime o primizie . . . . .	»		191	40
Livelli attivi . . . . .	»		339	—
Legati attivi . . . . .	»		40	—
Interessi de' capitali attivi . . . . .	»		180	—
Censi attivi . . . . .	»		35	—
Assegni diversi . . . . .	»		70	—
Totale delle rendite . . . . .			6016	88

*Riassunto degl' introiti e pagamenti che si trovano*

Dall' antecessore, come dall' allegato . . . . .  
Dal Subeconomo . . . . .  
Dal nuovo provvisto . . . . .

Si aggiungono le rimanenze attive e passive risultanti

Ritornano come sopra .



1819 inerenti al beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Mariano

Subeconomo N. N.

### PESI E SPESE.

Carichi prediali e sovrimposte locali . . . . .	lit.	628	—
Riparazioni . . . . .	»	—	—
Spese di campagna pei fondi lavorati ad economia . . . . .	»	320	—
Livelli passivi . . . . .	»	290	—
Legati, prestazioni ed assegni passivi . . . . .	»	131	75
Interessi de' capitali passivi . . . . .	»	75	—
Censi passivi . . . . .	»	35	—
Fitti passivi . . . . .	»	50	—
Spese diverse . . . . .	»	251	89
Totale dei pesi e delle spese . . . . .		lit. 1781	64

descritti distintamente nei relativi allegati.

		INTROITI.		PAGAMENTI.		
. . . . . A.	lit.	804	40	475	—	Dal comune di Mariano il 15 gennajo 1820.
. . . . . B.	»	2386	14	355	89	
. . . . . C.	»	2129	34	790	75	
	lit.	5319	88	1621	64	
dall'allegato D.	»	697	—	160	—	
. . . . .	lit.	6016	88	1781	64	



## AVVERTENZE.

*Gli allegati che quì si uniscono in serie continuata distinti l'uno dall'altro colla rispettiva lettera d'indicazione saranno, nella compilazione da farsi dai Subeconomi nei casi pratici, distinti in altrettanti fogli quanti sono gli allegati. Questi potranno essere in numero maggiore o minore secondo che un beneficio abbia più o meno di rendite diverse da diversamente classificarsi.*

A.

DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI  
FATTI DALL' ANTECESSORE.

## RISCOSSIONI.

## FITTI DELLE CASE.

Da *Cattaneo Francesco* per un semestre di fitto della  
casa scaduto a *Pasqua 1819* . . . . . lir. 50. —

## FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da *Malerba Giorgio* per appendice di uova  
dozzine n.° 4 . . . . . lir. 3. 20  
Lino pesi " 1 . . . . . » 18. —  
» 21. 20

## FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Pastori Girolamo*, massaro, per appendice di uova  
dozzine n.° 4 . . . . . » 3. 20

RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA  
BENI AFFITTATI IN GENERI.

Per foglia di gelsi *centinaja 50* a lir. 5 . . . . . » 250. —  
lir. 324. 40



Somma retro lir. 324. 40

## PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Per galette di porzione patronale libb. 40 a lir. 3. 50. » 140. —

## PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA, cioè:

Fieno maggengo, fasci 30 a lir. 4 . . . . . lir. 120. —

Galette, libb. 20 a lir. 3. 50 . . . . . » 70. —

## LIVELLI ATTIVI.

Da Bonifacio Cova per metà del livello maturato a Pasqua . » 50. —

## INTERESSI DE' CAPITALI.

Da Bertolè Vittorio per semestre d'interessi maturati il

30 marzo p.° p.° sopra il capitale di lir. 2000 . . . » 50. —

## CENSI ATTIVI.

Da Codelago Luigi per annualità scaduta il 24 aprile

del censo di lir. 1000. . . . . » 35. —

## ASSEGNI DIVERSI.

Dalla Chiesa parrocchiale di Cantù per la prima rata

dell'assegno del 1819 di lir. 30 . . . . . » 15. —

lir. 804. 40



## PAGAMENTI.

## CARICHI E SOVRIMPOSTE.

Per la prima e seconda rata, come da confessi segnati n.° 1. lir. 208. —

## SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI LAVORATI

AD ECONOMIA, cioè (a):

Per concime *carra* n.° 4 a lir. 15 . . . . . lir. 60. —  
 Per aratura *giornate* 150 a centesimi 60 . . . . . » 90. —  
 Per *moggia* 1 frumento di semente . . . . . » 30. —  
 Per *staja* 4 segale . . . . . » 10. —  
 Confesso n.° 2 ————— » 190. —

## LIVELLI PASSIVI.

A *Pedrolì Giovanni* per la prima rata del livello d'acque,  
 confesso n.° 3 . . . . . » 30. —

## LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

Per l'adempimento del legato passivo di un  
 ufficio e di una messa in canto disposto dal  
 fu *Bernascone Vincenzo* . . . . . lir. 24. —  
 Per messe n.° 20 celebrate a tutto maggio a sca-  
 rico del legato disposto da *Anelli Pietro* a  
 lir. 1. 15 . . . . . » 23. —  
 ————— » 47. —  
 —————  
 lir. 475. —

(a) Qualora non sia fattibile d' avere la distinta de' lavori eseguiti per la coltura de' fondi, cioè il numero delle giornate consunte per l'aratura, seminazione, ecc., la quantità del concime e delle sementi, ecc., si potrà supplire colla produzione di un calcolo di stima fatto da un perito beneviso alle parti.



# DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI FATTI DAL SUBECONOMO.

## RISCOSSIONI.

### FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

1819 15 agosto. Da *Malerba Giorgio* per semestre  
di fitto scaduto a S. Lorenzo p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> lir. 750. —  
Per appendice di anitre n.<sup>o</sup> 4 ricavate 6. 14  
» pollastri » 4 . . . . » 4. —  
lir. 760. 14

### FITTI DE' BENI IN GENERI.

2 detto. Da *Pastori Girol.* acconto di fitto del 1819.  
Frumento mogg. 35 — venduto a lir. 25 lir. 875. —  
Segale. . » 6 — . . . » 81 » 108. —  
Pollastri d'appendice n.<sup>o</sup> 5 . . . . » 5. —  
» 988. —

### PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA, cioè:

3 luglio. Segale mogg. 4 — venduta a lir. 18. lir. 72. —  
8 detto. Frumento » 6 — . . . » 25. » 150. —  
» 222. —

### PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA, cioè:

2 agosto. Fieno agostano fasci 18 a lir. 3 lir. 54. —  
5 luglio. Frumento mogg. 8 — a » 25 » 200. —  
6 detto. Segale. . . » 3 — a » 18 » 54. —  
» 308. —

### PRODOTTI DI DECIME E PRIMIZIE, cioè:

1819 13 luglio. Per decime di segale mogg. 1 —  
a lir. 18 . . . . . lir. 18. —  
Frumento mogg. 2 — a lir. 25 » 50. —  
» 68. —  
lir. 2346. 14



## INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

3 agosto. Dalla Cassa d'ammortizzazione pel 1.° semestre dei frutti delle cartelle n.° 1755 . . . . . » 40. —

lir. 2386. 14

## PAGAMENTI.

## CARICHI E SOVRIMPOSTE.

1819 3 luglio. Per la terza rata, come da confesso n.° 1 . . . lir. 104. —

## SPESE DIVERSE.

Carta bollata per le quietanze . . . . . lir. 1. —

Diritto d'amministrazione al Subeconomo sopra le lir. 2386. 14, in regola dell'8 per 100 (a) » 190. 89

Per onorario al Vicario spirituale pei servizi prestati dal giorno 1.° luglio al giorno 30 agosto 1819, che sono mesi 2 e giorni — a lir. 30 al mese, pagate come da confesso (b) n.° 2. . . . . » 60. —

lir. 355. 89

- (a) Qualora l'amministrazione del patrimonio vacante oltrepassi il periodo di un anno intero, pel seguente anno dovrà esporsi solamente il 5 per 100 pel diritto d'amministrazione, a termini dell'articolo 29 della Norma provvisoria.

Nel caso che il beneficio non sia parrocchiale, si aggiungerà ai suddetti pagamenti l'importo delle Messe incumbenti al beneficio fatte celebrare nel tempo della relativa vacanza.

- (b) Quando l'assegno del Vicario spirituale sia stato corrisposto ad un sacerdote Coadjutore, s'indicherà inoltre se il medesimo sia titolare o di semplice ufficio; e ciò per gli effetti contemplati nell'articolo 1.° della Circolare Governativa 18 aprile 1818.



# DISTINTA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI FATTI DAL NUOVO PROVVISIO.

## RISCOSSIONI.

### FITTI DELLE CASE.

Da Cattaneo Francesco pel 2.<sup>o</sup> semestre 1819 di fitto della casa lir. 50. —

### FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da Malerba Giorgia per saldo del fitto 1819, cioè:

In contanti . . . . .	lir. 750. —
Riso moggia 2 — a lir. 32.50 . . . . .	» 75. —
Capponi n.° 4 . . . . .	» 4. 60
Butirro lib. 5 . . . . .	» 7. 67
	» 837. 27

### FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da Pastori Girolamo a conto del fitto 1819, cioè:

In contanti . . . . .	lir. 100. —
Miglio moggia 2 — a lir. 11 . . . . .	» 22. —
Capponi d' appendice n.° 5 . . . . .	» 7. 67
	» 129. 67

### RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA I BENI

#### AFFITTATI A GENERI.

Per valore dell' uva cent. 15 a lir. 16 . . . . . » 240. —

### PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA, cioè:

Miglio moggia 3 — a lir. 13, prezzo in corso al	
S. Martino prossimo passato . . . . .	lir. 39. —
Melgone moggia 4 — a lir. 15. 50 come sopra . . . . .	» 62. —
Vino crodello brente 10 — a lir. 22 . . . . .	» 220. —
torchiato » 3 — » 10 . . . . .	» 30. —
	» 351. —

lir. 1607. 94



Somma retro lir. 1607. 94

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI AD ECONOMIA, cioè:

Fieno terzuolo <i>fasci</i>	10	—	a	lir.	3	...	lir.	30.	—
Miglio <i>moggia</i>	...	2	—	»	11	...	»	22.	—
Vino <i>crodello brente</i>	4	—	»	22	...	»	88.	—	
torchiato	...	1 $\frac{1}{2}$	—	»	10	...	»	15.	—
Melgone <i>moggia</i>	...	6	—	»	18	...	»	108.	—

PRODOTTI DI DECIME E PRIMIZIE.

Dal Comune di <i>Mariano</i> a saldo della decima		
convenzionata in danaro per l'anno 1819	.	60. —
Per decima di miglio <i>moggia</i> 1 — a	11 . . . . »	11. —
vino <i>brente</i> 2 — »	15 . . . . »	30. —
Per primizia di uva <i>libbre</i> 20 — »	12 al cento »	2. 40
miglio <i>moggia</i> 2 — »	10 . . . . »	20. —
		123. 40

LEGATI ATTIVI.

Da *Perego Giacomo* a saldo del legato maturato a *S. Michele* p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> . . . . . » 40. —

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI, cioè:

Dalla Cassa d'ammortizzazione pel 2.<sup>o</sup> semestre 1819  
de' frutti sopra la cartella n.<sup>o</sup> 1755. . . . . » 40. —

ASSEGNI DIVERSI.

Dal Comune di *Mariano* a saldo dell' assegno  
maturato al 31 *dicembre* p.° p.° . . . . . lir. 40. —  
Dalla Chiesa parrocchiale di *Cantù* per la se-  
conda rata 1819 dell' assegno di lir. 30. . » 15. —  
\_\_\_\_\_ » 55. —

lir. 2129. 34



## PAGAMENTI.

DISTINTA DELLE RENTITE E DEI PAGAMENTI  
TUTTORA DA PAGARE

CARICHI E SOVRIMPOSTE.

Per le ultime tre rate del 1819, come da confesso n.° 1 lir. 316. —

## SPESE DI CAMPAGNA.

Per salario del Camparo in danaro ed in generi . . . . . 130. —

## LIVELLI PASSIVI.

A Re Carlo a saldo del livello maturato al S.

Michele p.° p.°, come da confesso n.° 2 . lir. 80. —

A De Gaspari Bartolomeo a saldo del livello

maturato al San Martino p.° p.°, come da  
confesso n.° 3 . . . . . » 150. —

A Pedrolì Giovanni per la seconda rata del

livello dell'acqua scaduto il giorno 8 set-

tembre p.° p.°, come da confesso n.° 4 . . » 30. —

» 260. —

## LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

A De Petri Lucio a saldo del legato disposto

da Crippa Giovanni, come da confesso n.° 5 lir. 20. —

Per messe n.° 30 celebrate a scarico del legato

Anelli a lir. 1. 15 . . . . . » 34. 50

Alla Chiesa parrocchiale di Mariano a saldo

della prestazione pel 1819, come da con-

fesso n.° 6. . . . . » 30. 25

» 84. 75

lir. 790. 75

NB. Qualora il beneficio non sia parrocchiale, si comprenderà l'importo delle Messe inerenti al beneficio celebrate o da celebrarsi dal nuovo provvisto a compimento dell'annualità a cui si riferisce il conto.



# DISTINTA DELLE RENDITE E DEI PAGAMENTI TUTTORA DA FARSI.

## RISCOSSIONI DA FARSI.

### FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da <i>Pastori Girolamo</i> a saldo del fitto, cioè:	
In contanti . . . . .	lir. 40. —
Frumento <i>moggia</i> 5 — a lir. 25, prezzo del	
S. Martino . . . . .	» 125. —
Segale <i>moggia</i> 4 — a lir. 18 come sopra . . . . .	» 72. —
	<u>lir. 237. —</u>

### PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Da <i>Cipolli Egidio</i> pigionante per fitto di casa	
maturato nel p. <sup>o</sup> p. <sup>o</sup> S. Martino . . . . .	lir. 40. —
Per la metà de' carichi sopra scudi 900, cent. 18 . . . . .	» 81. —
	<u>» 121. —</u>

### LIVELLI ATTIVI.

Da <i>Cova Bonifacio</i> per residuo del livello 1819	
di annue lir. 100 . . . . .	lir. 50. —
Da <i>De Pietri Anselmo</i> per livello in contanti	
ed in generi maturato all' 11 novembre 1819 . . . . .	» 239. —
	<u>» 289. —</u>

### INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

Da <i>Bertolè Vittorio</i> pel secondo semestre 1819 degl'interessi sopra il capitale di lir. 2000 . . . . .	» 50. —
	<u>lir. 697. —</u>

NB. Nel caso che si verifichi una rimanenza attiva per impotenza di qualche colono derivante dai titoli contemplati nella Circolare 13 gennajo 1818, ne sarà data la particolare dimostrazione, e si citerà inoltre l'ordinanza relativa all'invocata determinazione dell'I. R. Delegato; informando altresì se l'antecessore o gli eredi del defunto beneficiario ed il nuovo provvisto acconsentano di concorrere al condono.



## PAGAMENTI DA FARSI.

## INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

A *Viola Rafaele* per interessi sopra il capitale di lir. 1500  
per l'annualità scaduta il 30 agosto 1819. . . . . lir. 75. —

## CENSI PASSIVI.

A *Buocheri Taddeo* a saldo del censo per lo scorso  
anno 1819 . . . . . » 35. —

## FITTI PASSIVI.

A *Fischer Nepomuceno* per fitto d'acqua  
pel 1819 . . . . . lir. 30. —

Ad *Ercole Bossi* per fitto di una stanza che  
serve per riporre i generi . . . . . » 20. —

— » 50. —

—  
lir. 160. —  
~~~~~



PAGAMENTI DA FARSI

ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO

A titolo di pagamento per interessi sopra il capitale di lire 1500  
per l'anno 1819 . . . . . lire 75. —

GENE TAVOLA

A titolo di pagamento per la somma di lire 1500  
anno 1819 . . . . . lire 35. —

GENE TAVOLA

A titolo di pagamento per la somma di lire 1500  
per l'anno 1819 . . . . . lire 35. —  
A titolo di pagamento per la somma di lire 1500  
per l'anno 1819 . . . . . lire 35. —

lire 150. —



## STATO ATTIVO E PASSIVO

*Del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Giorgio  
nella chiesa di S. Giorgio situata in Mariano,  
distretto di Mariano, n.° XXVI, provincia di Como,  
di libera collazione (o di patronato N. N.), ri-  
masto vacante il giorno 30 giugno 1819 per la  
morte (o promozione) del sacerdote Giovanni  
Battista Consalvi alla parrocchia di N. N.*



STATO ATTIVO E PASSIVO DEL BENEFICIO *parrocchiale* ERETTO  
NEL COMUNE DI *Mariano*, DISTRETTO

| A T T I V O.                                                                  |                                | Allegati. | Rendita annua<br>in lire<br>italiane. |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|
| Fitti {                                                                       | delle case . . . . .           | A.        | lir. 100                              | —  |
|                                                                               | de' beni in contanti . . . . . | B.        | » 1616                                | 80 |
|                                                                               | de' beni in generi. . . . .    | C.        | » 1131                                | —  |
| Ricavo de' frutti di parte patronale sui beni<br>affittati a generi . . . . . |                                | D.        | » 413                                 | 15 |
| Prodotti de' beni lavorati a mezzadria . . . . .                              |                                | E.        | » 833                                 | —  |
| Prodotti de' beni lavorati per economia . . . . .                             |                                | F.        | » 910                                 | —  |
| Prodotti di decime e primizie . . . . .                                       |                                | G.        | » 200                                 | —  |
| Livelli attivi . . . . .                                                      |                                | H.        | » 339                                 | —  |
| Legati attivi . . . . .                                                       |                                | I.        | » 40                                  | —  |
| Interessi de' capitali attivi . . . . .                                       |                                | L.        | » 180                                 | —  |
| Censi attivi . . . . .                                                        |                                | M.        | » 35                                  | —  |
| Assegni diversi . . . . .                                                     |                                | N.        | » 70                                  | —  |
| Totale della rendita . . . . .                                                |                                | .         | lir. 5867                             | 95 |
| Si detraggono i controscritti pesi e spese . .                                |                                | .         | » 1719                                | 71 |
| Rimane la rendita netta . . . .                                               |                                | .         | lir. 4148                             | 24 |

NB. Se vi saranno rendite in estero Stato, s'indicheranno separatamente in questo prospetto, e si uniranno i corrispondenti e distinti allegati da compilarsi col metodo prescritto.

Se il beneficio è parrocchiale, si notificheranno per osservazione i prodotti della questua, volgarmente detta del Passio, ed inoltre i proventi straordinarij per emolumenti di stola, e finalmente il numero delle anime che costituisce la popolazione della parrocchia.



NELLA CHIESA DI S. Giorgio SOTTO IL TITOLO DI S. Giorgio  
DI Mariano, N.° XXVI, PROVINCIA DI Como.

PASSIVO.

|                                                  | Allegati. | Pesi e spese<br>annue<br>in lire italiane. |    |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----|
| Carichi prediali e sovrimposte locali . . . . .  | O.        | lir. 624                                   | 96 |
| Riparazioni . . . . .                            | P.        | » 130                                      | —  |
| Spese di campagna . . . . .                      | Q.        | » 350                                      | —  |
| Livelli passivi . . . . .                        | R.        | » 290                                      | —  |
| Legati, prestazioni ed assegni passivi . . . . . | S.        | » 131                                      | 75 |
| Interessi de' capitali passivi . . . . .         | T.        | » 75                                       | —  |
| Censi passivi . . . . .                          | U.        | » 35                                       | —  |
| Fitti passivi . . . . .                          | V.        | » 50                                       | —  |

*Se il beneficio non è parrocchiale, si aggiunge:*

Obblighi incumbenti al beneficio  
secondo la tassa in corso.

|                                                                  |    |   |
|------------------------------------------------------------------|----|---|
| Per messe n.° 30 a lir. 1. 10 compresa la manutenzione . . . . . | 33 | — |
| Per ecc. . . . .                                                 | —  | — |
| Per ecc. . . . .                                                 | —  | — |

» 33 —

Totale dei pesi e delle spese . . . . .

lir. 1719 71

NB. Si aggiungeranno le osservazioni che possono occorrere sulla qualità particolare e natura del beneficio, e specialmente se il beneficiato ha l'obbligo di assistere alle sacre funzioni, di fare la scuola gratis ai fanciulli del luogo e simili; qualora poi il beneficio sia coadjutorale, s'indicherà se è titolare o di semplice ufficio.

Dal Comune di Mariano il 1.° agosto 1819.

N. N., Subeconomo.



## FITTI DELLE CASE.

Da *Francesco Cattaneo* affittuario della casa situata in *Mariano*, censita scudi 313, affittatagli per anni nove, che scaderanno col giorno di *S. Michele* 1824, per annue lir. 100, da pagarsi metà a *Pasqua*, e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da investitura semplice del giorno 13 giugno 1815 . . . lir. 100. —

NB. S'indicherà per osservazione il verosimile annuo fitto della casa goduta dal beneficiato ed il prodotto del giardino in quella misura che non ecceda le pertiche 3, poichè nel caso che il perticato fosse maggiore, il prodotto che deriva dal di più delle pertiche 3 sarà da calcolarsi e descriversi nell'allegato F. PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA.

## AVVERTENZA.

In questo modello si figura la scadenza col *S. Michele*; però quando sia convenuta in epoca diversa, s'indicherà quella che risulta dalla rispettiva investitura. Codesta avvertenza servirà per tutte le altre indicazioni esposte nei successivi allegati sì attivi che passivi, e stampate per maggior chiarezza in carattere corsivo.



## FITTI DE' BENI IN CONTANTI.

Da *Malerba Giorgio* affittuale della possessione detta *Cantalupa*, di pertiche 300 con casa, censita scudi 6410. 3. 3 e situata in *Mariano*, affittatagli per anni nove, che scaderanno al *S. Martino* 1826, per l'annuo fitto di *lir. 1500*, da pagarsi metà a *S. Lorenzo*, e metà a *S. Martino* di ciascun anno, oltre le infrascritte appendici da corrispondersi ai tempi convenuti secondo la pratica, coll'obbligo del pagamento delle imposte prediali e sovrimposte, oltre il fitto convenuto e senza patto di ristoro per qualunque infortunio celeste, come da istromento d'investitura del giorno 1.º agosto 1817 rogato dal notajo *dott. Francesco Bevilacqua*. . . . . *lir. 1500. —*

|           |                            |                                                   |                   |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Appendici | Riso mogg. 2 —             | Il prezzo si calcola sull'adeguato di un novennio | <i>lir. 70. —</i> |
|           | Anitre n.º 4 —             |                                                   | » 6. 60           |
|           | Ova doz. <sup>ne</sup> 4 — |                                                   | » 3. 20           |
|           | Pollastri n.º 4 —          |                                                   | » 3. —            |
|           | Capponi n.º 4 —            |                                                   | » 6. —            |
|           | Lino pesi 1 —              |                                                   | » 18. —           |
|           | Butirro libb. 5 —          |                                                   | » 10. —           |

*lir. 116. 80 » 116. 80*

*lir. 1616. 80*

NB. Qualora l'affittuale abbia l'obbligo del pagamento dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, ne sarà data indicazione nella relativa partita.



# FITTI DE' BENI IN GENERI.

Da *Girolamo Pastori* massaro di pertiche 150 con casa da massaro situata in *Mariano*, censita scudi 1800, affittatagli per anni *nove*, di *tre* in *tre*, che scaderanno col *S. Martino* 1829, pel fitto in contanti e de' sottonotati generi da corrispondersi alle consuete epoche dei rispettivi raccolti, riservata la foglia de' gelsi, che si ritiene di ragione del locatore; e quanto all' uva, da dividersi per metà, come da investitura del giorno 30 giugno 1817;

|                                                 |      |                 |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|
| In contanti per fitto di casa e prati . . . . . | lir. | 140. —          |
| Formento <i>moggia</i> 40 — a lir. 20 — . . .   | lir. | 800. —          |
| Segale       "   10 — a   " 15 — . . .          | "    | 150. —          |
| Miglio       "   2 — a   " 12 — . . .           | "    | 24. —           |
| (a)                                             |      |                 |
|                                                 | lir. | 974. — " 974. — |

|              |   |                           |      |               |
|--------------|---|---------------------------|------|---------------|
| Appendici. . | { | Ova doz. 4 . . . . .      | lir. | 2. —          |
|              |   | Pollastri n.° 5 . . . . . | "    | 5. —          |
|              |   | Capponi   " 5 . . . . .   | "    | 10. —         |
|              |   |                           | lir. | 17. — " 17. — |
|              |   |                           |      | lir. 1131. —  |

(a) Qualora il massaro o pigionante sia tenuto al pagamento per porzione de' carichi, si aggiungerà, dopo i generi, la quantità convenuta e la relativa somma.

## RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA I BENI AFFITTATI A GENERI.

|                                                                                            |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Foglia (per adeguato di un novennio) cent. 45. 43, in ragione di lir. 5 al cento . . . . . | lir. | 227. 15 |
| Uva (per adeguato come sopra) cent. 15 a lir. 12. 40 al cento » 186. —                     |      |         |
|                                                                                            | lir. | 413. 15 |



# PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA.

Da *Cipolla Egidio* che lavora pert. 100 terreno, censito  
scudi 900, e posto nel luogo di *Carletto*, frazione del  
comune di *Canzo*, come da investitura del giorno 1.<sup>o</sup>  
luglio 1815 per anni sei, che scaderanno al S. Mar-  
tino 1821, » 81. —

In contanti per fitto di casa . . . . . lir. 40. —

Porzione di carichi convenuta da pagarsi per metà, e  
quindi sopra scudi 450 nella misura di cent. 18 . . . » 81. —

lir. 121. —

Per la metà de' generi (la di cui quantità e prezzo si calcola  
col ragguglio di un novennio).

Galette libbre 30 — in ragione di lir. 3  
la libbra . . . . . lir. 90. —

Frumento moggia 5 — a lir. 20 . . . » 100. —

Segale » 2 — » 15 . . . » 30. —

Miglio » 2 — » 12 . . . » 24. —

Melica » 1 — » 8 . . . » 8. —

Melgone » 4 — » 15 . . . » 60. —

Vino . { crodello brente 15 — a lir. 20 . . » 300. —

torchiato » 10 — » 10 . . » 100. —

» 712. —

lir. 833. —

NB. Si farà annotazione se il mezzadro sia obbligato di concorrere  
in qualche parte alle spese di campagna, nel qual caso s'indi-  
cherà la qualità delle spese ed in qual misura debba concorrere.



---

lir. 619.—

*Pragrasso*, e situato nel comune di *Lardera*,

lir. 904. —

Prodotto di legna che sull' adeguato di un novennio si calcola per verosimile in . . . . .

lir. 910. —

NB. La quantità de' generi ed il prezzo relativo si calcola sull' adeguato di un novennio.



PRODOTTI DI DECIME O PRIMIZIE.

---

Dal Comune di *Mariano* per decima convenuta in danaro da pagarsi il 31 *dicembre* di ciascun anno, la quale procede da (a) come da istromento 13  *febbrajo* 1770 rogato dal notajo *Gaetano Bentivoglio* lir. 60. —

Da *Cristoforo Stoppa* per decima sui generi che si raccoglieranno dal fondo denominato la *Nosetta*, situato in detto Comune di *Mariano*, risultante dall'atto di convenzione del giorno 2 *agosto* 1780,

|                        |                     |   |                      |
|------------------------|---------------------|---|----------------------|
| Segale <i>moggia</i> 1 | } Il prezzo sarà da | { | lir. 15. —           |
| Formento » 2           |                     |   | » 40. —              |
| Miglio » 1             |                     |   | » 15. —              |
| Vino <i>brente</i> 2   |                     |   | » 40. —              |
|                        |                     |   | lir. 110. — » 110. — |

Da *diversi contribuenti* per perizia d'uva e miglio . . . » 30. —

lir. 200. —

---

(a) S' indicherà il *titolo* da cui procede la convenzione, e se la decima fosse originariamente convenuta in generi, saranno parimente da indicarsi.



## LIVELLI ATTIVI.

Da *Bonifacio Cova* livellario di una casa situata in *Iseo* per l'annuo canone di lire 100 da pagarsi metà a *Pa-squa*, e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da istromento del giorno 21 ottobre 1750 rogato dal notajo *Giovanni Boniperti* . . . . . lir. 100. —

Da *Anselmo De Pietri* livellario de' beni denominati la *Passarera*, in tutto di pert. 90, situati nel comune di *Mariano*, per l'annuo canone di lire 200 in contanti da pagarsi metà a *S. Giovanni*, e metà a *S. Martino* di ciascun anno, oltre gl' infrascritti generi da corrisponder-si ai tempi consueti, come da istromento del giorno 14 luglio 1740 rogato dal notajo *Piccoli Carlo*,

In contanti . . . . . lir. 200. —

Formento *moggia* 1 — a lir. 20 . . » 20. —

Segale » 1 — » 15 . . » 15. —

Capponi n.º 2 — » 2 . . » 4. —

lir. 239. — » 239. —

lir. 339. —

## I.

## LEGATI ATTIVI.

Da *Perego Giacomo* per legato disposto dal fu *Saverio Bona*, da pagarsi al *S. Michele* di ciascun anno per l'obbligo di soddisfare in detto giorno all'adempimento di un uf-ficio con messa in canto, come da testamento del gior-no 4 giugno 1780 rogato dal notajo *Muzio Marco* . . . lir. 40. —



## INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI.

Da *Vittorio Bertolè* per interessi sopra il capitale di  
 lir. 2000 sovvenutogli sotto la speciale ipoteca della  
*casa situata in Codelago* per anni *dieci*, che scaderanno  
 il giorno *30 settembre 1825*, e sotto l'interesse del cin-  
 que per cento da pagarsi di *semestre in semestre*, cioè  
 al *30 marzo* e *30 settembre* di ciascun anno, come da  
 istromento del giorno *30 settembre 1815* rogato dal no-  
 tajo *dott. Luigi Martinengo* . . . . . lir. 100. —

Dall' I. R. Monte dello Stato per l'annua rendita perpetua  
 di lir. 80 procedente dalla cartella segnata n.° 1755,  
 che si paga di *semestre in semestre*, cioè il *30 giugno*  
 ed il *31 dicembre* di ciascun anno . . . . . » 80. —

\_\_\_\_\_

lir. 180. —

~~~~~

NB. Si farà annotazione di que' capitali che fossero vincolati per  
 l'adempimento di legato od altro, ecc.

M.

## CENSI ATTIVI.

Da *Luigi Codelago* per annuo censo costituito sopra il ca-  
 pitale di lir. 1000 al  $3\frac{1}{2}$  per cento, da pagarsi il gior-  
 no *24 aprile* di ciascun anno, assentato sopra *una casa*  
*situata in Milano*, come da istromento del giorno *28 lu-*  
*glio 1796* rogato dal notajo *Angelo Cariboni* . . . . . lir. 35. —

~~~~~



# ASSEGNI DIVERSI

Dal Comune di *Mariano* per assegno da pagarsi al 31 dicembre di ciascun anno, come da istromento del giorno 23 gennajo 1783 rogato dal notajo dottor Carlo Erba . . . lir. 40. —  
 Dalla Chiesa parrocchiale di *S. Lorenzo in Cantù* per assegno da pagarsi in due rate, cioè nel giorno 30 aprile e nel giorno 30 ottobre di ciascun anno, come da investitura di convenzione del giorno 28 ottobre 1695. . . » 30. —  
 . . . . . lir. 70. —

NB. Qualora il beneficio sia parrocchiale, si descriverà in questo al legato anche l'assegno e la relativa somma che fosse a carico della Cassa d'ammortizzazione presso l'I. R. Monte dello Stato per intero onorario o per supplimento di congrua. Se poi il beneficio, oltre la qualità di parrocchiale, fosse nel numero dei deficienti della congrua di lir. 500, si aggiungerà distintamente anche il sussidio e la relativa somma accordata da S. M. I. R.

O.

## CARICHI E SOVRIMPOSTE

Per la casa situata in *Cantù*, censita scudi 313, in ragione di cent. 18 per ogni scudo d'estimo, compresa la sovrimposta locale . . . . . lir. 56. 34  
 Per le pertiche 150 terreno con casa massarizia nel comune di *Mariano*, censite scudi 1800 . . . . . » 324. —  
 Per le pertiche 100 terreno lavorato a mezzadria nel luogo di *Carletto*, frazione del comune di *Canzo*, censite scudi 900 . . . . . » 162. —  
 Per le pertiche 78 terreno lavorato per economia, situato nel comune di *Chiuduro* e *Lardera*, censite scudi 459 » 82. 62  
 . . . . . lir. 624. 96

NB. Se poi beni affittati a danaro l'affittuale ha l'obbligo del pagamento dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, si comprenderanno in quest' allegato col metodo suindicato.



### RIPARAZIONI.

|                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Per le annuali riparazioni sopra la casa situata in <i>Cantù</i><br>( si calcolano sull' adeguato d' un novennio ) . . . | lir. 10. —  |
| Per le case, ponti, edificj d' acqua sulla possessione situata nel comune di <i>Mariano</i> . . . . .                    | » 100. —    |
| Per la casa da massaro situata nel detto comune . . . . .                                                                | » 20. —     |
|                                                                                                                          | <hr/>       |
|                                                                                                                          | lir. 130. — |

NB. *S' indicherà per osservazione la verisimile spesa delle riparazioni annuali occorrenti alla casa e giardino goduti dal beneficiato.*

### Q.

#### SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI LAVORATI PER ECONOMIA.

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Per manutenzione de' gelsi e delle viti ( si calcola sull' adeguato di un novennio ) . . . . . | lir. 30. —  |
| Per le giornate occorrenti alla coltivazione de' fondi e pel raccolto de' generi . . . . .     | » 200. —    |
|                                                                                                | <hr/>       |
|                                                                                                | lir. 230. — |

Al camparo *Pirola* per l' assistenza , ecc.

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| In contanti . . . . .                         | lir. 40. —  |
| Melgone <i>moggia</i> 4 — a lir. 15 . . . . . | » 60. —     |
| Vino . . <i>brente</i> 2 — » 10 . . . . .     | » 20. —     |
|                                               | <hr/>       |
|                                               | » 120. —    |
|                                               | <hr/>       |
|                                               | lir. 350. — |

NB. *In questo allegato si descriveranno pure le spese occorrenti sui fondi lavorati a mezzadria, però per quella somma soltanto che spetta alla parte patronale.*



## LIVELLI PASSIVI.

- A *Re Carlo* per livello sopra la casa situata in *Mariano*  
annue lir. 80 da pagarsi nel giorno di *S. Michele* di  
ciascun anno, come da istromento del giorno 20  
luglio 1769 rogato dal notajo *Luca Anselmo* . . . lir. 80. —
- A *De Caspari Bartolomeo* sopra beni di pert. 100 posti  
nel comune di *Pasturo* annue lir. 150 che si pagano  
nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da  
istromento del giorno 29 aprile 1701 rogato dal notajo  
*Wachter Ambrogio* . . . » 150. —
- A *Pedroli Giuseppe* per livello d'onze 4 d'acqua che si  
estrae dalla roggia *Lorina* annue lir. 60 da pagarsi  
in due rate, cioè nel giorno 25 marzo e nel giorno  
8 settembre di ciascun anno, come da istromento  
del giorno 1.º dicembre 1808 rogato dal notajo *Ber-*  
*lendis Marco* . . . » 60. —

---

 lir. 290. —
 

---



# LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A    | <i>De Petri Lucio</i> per legato disposto da <i>Crippa Giovanni</i> sopra una casa situata in <i>Mariano</i> da pagarsi il giorno di <i>S. Michele</i> di ciascun anno, come da testamento del giorno 31 <i>gennajo</i> 1650 rogato dal notajo <i>Anselmo Buonadei</i> . . . . . | lit. 20. —   |
| Per  | l'ufficio e messa in canto da soddisfarsi nel giorno 24 giugno di ciascun anno per legato disposto da <i>Bernascone Vincenzo</i> , come da testamento del giorno 15 <i>dicembre</i> 1800 rogato dal notajo <i>Usnelli Bernardo</i> . . . . .                                     | » 24. —      |
| Per  | messe n.° 50 del legato disposto da <i>Anelli Pietro</i> , assentato sopra i beni situati nel comune di <i>Mariano</i> , come da testamento del giorno 14 <i>maggio</i> 1540 rogato dal notajo <i>Arrivabene Agostino</i> . . . . .                                              | » 57. 50     |
| Alla | Chiesa parrocchiale del comune di <i>Mariano</i> per annua prestazione convenuta a termini della <i>Circolare</i> 27 <i>dicembre</i> 1809 da pagarsi in contanti <i>in fine</i> di ciascun anno . . . . .                                                                        | » 30. 25     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/>        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lit. 131. 75 |

NB. Se il beneficio è parrocchiale, si descriverà in questo allegato anche l'assegno che fosse a carico del beneficio in favore di qualche Coadjutore, a termini della *Circolare* 18 *aprile* 1810, indicando l'atto di fondiaria od il relativo documento da cui deriva il peso dell'assegno.

# INTERESSI DE' CAPITALI PASSIVI.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A | <i>Viola Rafaele</i> per interessi convenuti da pagarsi annualmente il giorno 30 <i>agosto</i> in ragione del 5 per 100 sul capitale di lit. 1500 sovvenuto al beneficio dietro superiore abilitazione del giorno 15 <i>luglio</i> 1812, n.° 12470, da convertirsi nelle spese di fabbrica della casa d'abitazione del beneficiato, come da istromento del giorno 10 <i>settembre</i> 1812 rogato dal notajo <i>Bonifacio Rejna</i> . . . . . | lit. 75. — |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



# CENSI PASSIVI.

A *Buocheri Taddeo* per censo sopra il capitale di *lir. 1000*  
 in ragione del  $3 \frac{1}{2}$  per cento, assentato sopra i beni  
 situati nel comune di *Mariano*, da pagarsi nel giorno  
 di *S. Martino* di ciascun anno, come da istromento  
 del giorno 15 *aprile* 1699 rogato dal notajo *dott.*  
*Girolamo Stroffa* . . . . . *lir. 35. —*

## V. FITTI PASSIVI.

A *Nepomuceno Fischer* per fitto d'once 2 d'acqua che si  
 estrae dalla roggia detta la *Cavallera*, e che serve per  
 l'irrigazione dei fondi situati in *Mariano*, da pagarsi  
 in due rate, cioè il giorno 23 *giugno* ed il giorno  
 23 *dicembre* di ciascun anno, come da investitura del  
 giorno 14 *luglio* 1812 . . . . . *lir. 30. —*

Ad *Ercole Bossi* per fitto di una stanza in cui riporre i  
 generi, della quale è mancante la casa del beneficiato,  
 da pagarsi nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno,  
 come da investitura del giorno 11 *novembre* 1818 . . . . . » 20. —

*lir. 50. —*



## ISTRUZIONI

## AI SUBECONOMI DE' BENEFICJ VACANTI

*Emanate dietro approvazione Governativa 6 gennajo 1783, richiamate dal Decreto Governativo 23 settembre 1803, e mantenute interinalmente in vigore dall' I. R. Governo colla Norma provvisoria 31 maggio 1816 e relativa Appendice 4 agosto 1818. Con annotazioni ed avvertenze derivate dagli Atti Governativi suddetti e da analoghe disposizioni espresse in diverse Circolari Governative.*

*Milano, 14 settembre 1819.*

## AVVERTENZA.

Queste istruzioni vennero compilate dietro l'art. XI delle Istruzioni sopra la provvista ed amministrazione de' beneficj prescritte col Cesareo Dispaccio 9 maggio 1782, pubblicate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, dove è detto *Il R. Economato di Milano eserciterà sia per sè, sia per mezzo de' rispettivi Subeconomi Regj l'apprensione e custodia de' vacanti in tutta la Lombardia Austriaca.*

**I** Subeconomi sono incaricati delle seguenti operazioni:

I. Formano un elenco di tutte le chiese e di tutti gli oratorj esistenti ne' distretti rispettivamente loro assegnati, come pure delle cappellanie e de' beneficj parrocchiali e semplici tanto di juspatronato dei terzi, quanto di quelli di libera collazione. Quest'elenco comprende altresì la rendita relativa col possibile dettaglio degli oggetti che la costituiscono.



II. Altro elenco formano pure di tutti i legati coll'indicazione della rispettiva dote, e tanto dell'uno che dell'altro rimettono una copia da essi firmata all'I. R. Governo col mezzo delle II. RR. Delegazioni (a).

(a) Gli elenchi de' quali si parla ai primi due articoli sono stati già compilati con diverse operazioni generali commesse dal Governo, onde conoscere lo stato de' benefici semplici e delle chiese e legati rispettivi. Quindi i suddetti articoli non inducono attualmente nuova obbligazione ai Subeconomi, quando non ne vengano straordinariamente richiesti.

III. Si fanno render conto dai cessati Subeconomi dello scosso e pagato dipendentemente dall'avuta amministrazione delle rendite de' benefici vacanti; si fanno consegnare i rispettivi stati attivi e passivi colle carte che vi hanno relazione, e sono autorizzati a farsi consegnare le rimanenze sia in danaro, sia in generi, rilasciando la corrispondente quietanza, onde proseguire essi nell'amministrazione in modo di poterne rendere conto nelle vie regolari (b).

(b) Ciò si applica al caso di sostituzione di un Subeconomo ad un altro, e ciò che si dice della sostituzione si applica al caso di morte, dovendo gli eredi del Subeconomo defunto rispondere per esso.



IV. Partecipano al Governo col mezzo delle II. RR. Delegazioni le vacanze dei beneficj coll' indicazione della causa, cioè se per morte del beneficiato, se per promozione o rinuncia, *indicando il giorno preciso della morte, promozione o rinuncia*, e prendono sull'istante il possesso di vacanza in nome del Governo, mediante processo secondo i modelli *A* o *B*, siccome convengono al diverso, caratteristico delle fondazioni, e sempre col mezzo delle II. RR. Delegazioni ne rimettono copia autentica al Governo.

V. All'atto del possesso prendono sotto sequestro i frutti, mobili e scorte, ancorchè fossero di ragione dell'erede del defunto beneficiato, per servirsene in tempo di vacanza e *per averne guarentigia al debito* delle riparazioni e del risarcimento de' danni, se ne fossero derivati dalla trascuratezza del defunto beneficiato, a meno che gli eredi non producano indonea sicurtà.

Vedi abbasso all'articolo IX.

Vedi in appendice le Circolari Governative 2 e 4 settembre 1817 quanto alle pratiche da farsi nel caso che le rendite siano costituite in assegni sullo Stato.

Vedi ivi la Circolare 27 dicembre 1817 per norma delle operazioni amministrative commesse ai Subeconomi durante il periodo della vacanza.



Vedi *Norma*, art. 1 e 2, avvertendo però che quanto alla compilazione dello stato attivo e passivo si dovranno attenere i Subeconomi al modello unito all'Appendice della detta *Norma*.

Vedi *Norma*, art. 3 e 22.

VI. Di concerto cogli eredi si fa la separazione delle scritture e di tutti i mobili e le scorte di ragione del beneficiato. I Subeconomi conservano in loro custodia i libri parrocchiali e le carte spettanti ai rispettivi beneficj, e formano l'inventario di tali scritture e de' mobili, e lo stato attivo e passivo di ciascun beneficio.

VII. Coll'opera di perito agrimensore avvertito della particolare tariffa stabilita per queste operazioni e coll'intervento degli eredi a tal effetto avvisati (conservandosi negli atti una prova legale di tale avviso) si rilevano le occorrenti riparazioni e deterioramenti arrecati alla dote del beneficio.

VIII. La perizia suddetta si conserva presso i Subeconomi, e si stabilisce un termine agli eredi per l'effettuazione di tutto ciò che è prescritto nella perizia, colla riserva della revisione e collaudazione dello stesso perito. Se gli eredi non si prestano e sono messi in mora legale, le riparazioni



suddette si fanno eseguire d'ufficio dai Subeconomi coi fondi sequestrati come all'art. V.

IX. Eseguite le riparazioni e risarciti i danni, o data dagli eredi idonea sicurezza, si rilasciano agli stessi eredi i frutti, i mobili e tutto ciò che è di loro ragione (c).

Vedi Circolare 13 marzo 1821 nel primo Supplimento, pag. 110.

(c) Pel compenso delle sementi vedi la Circolare 12 dicembre 1812, dove è stabilito doversi queste compensare *colla misura del prezzo in corso all'epoca della semina*, salvo i casi dove le sementi siano state ricevute dall'antecessore senza essersi da lui fatto compenso, considerandosi come dote del beneficio.

X. Qualora fosse breve la vacanza del beneficio, non si ritarda il possesso al nuovo beneficiato a causa delle riparazioni da farsi, e si concerta esso stesso cogli eredi per l'esecuzione di quanto è portato dalla perizia d'ufficio, la quale nelle future vacanze serve a riconoscere se il beneficio sia stato a suo tempo risarcito.

XI. Se si tratta di beneficio parrocchiale, è obbligo dei Subeconomi di corrispondere *sopra le rendite del beneficio* il consueto onorario mensile al Vicario spirituale nominato dall'Ordinario.

Vedi *Norma*, articolo 13, e per le altre spese permesse vedi articolo 7 di detta *Norma*.

Ivi Circolare 11 marzo 1803.

Vedi in appendice la Circolare 1.º luglio 1817 e l'art. 1 della Circolare 18 aprile 1818.



Vedi *Norma*, art. 11, 12, 14, 15 e 16.

Vedi in appendice la Circolare 29 marzo 1817.

Vedi inoltre l'*Appendice* alla *Norma provvisoria* e l'unito modello che prescrive il modo e la forma del conto da rendersi, e che per mezzo delle II. RR. Delegazioni si deve rassegnare all'I. R. Direzione generale di Contabilità. E si avverte che per abbreviare il corso delle operazioni gioverà che i Subeconomi, rassegnando gli elementi necessarj alla liquidazione delle rendite e dei pesi per la ripartizione da formarsi a termini delle Sovrane disposizioni comunicate nella citata Circolare 29 marzo 1817, soggiungano eziandio la particolare loro proposizione per l'applicazione della quota parte che nel riparto verrà deciso appartenere al vacante. Ciò s'intende quando le circostanze conosciute del beneficio permettano di fare la detta proposizione. Altrimenti potrà la proposizione riservarsi in appresso, premettendosi però i motivi pei quali non si crede di poterla anticipare.

XII. Provvisto che sia il beneficio, si rassegnano i conti dell'interinale amministrazione.

XIII. Il possesso ai nuovi provvisti si dà all'istante che essi si presentano al Subeconomo muniti della placitazione Governativa e dell'ordine relativo dell'I. R. Delegazione provinciale, indi si celebra il relativo



atto d'investimento secondo i modelli *C* o *D*, siccome convenga al diverso caratteristico delle fondazioni.

Vedi *Norma*, art. 6, 23, 24, 25 e 31.

XIV. Gli allegati del detto atto che servir debbono di consegna ai nuovi provvisti, sono: 1.° l'inventario delle scritture; 2.° lo stato attivo e passivo del beneficio siccome fu compilato nell'atto e nel corso della vacanza; 3.° l'inventario specifico di tutta la sostanza mobile ed immobile del beneficio colla descrizione dei beni e delle case del beneficio stesso, che sarà formata dal perito nei modi regolari e con tutte le necessarie indicazioni di pratica; 4.° la perizia delle riparazioni fatte o da farsi nel modo di sopra espresso.

XV. Per l'esecuzione dei sopraccennati atti di possesso in vacanza e d'installazione de' nuovi provvisti, non che per le spese de' Notaj e Periti si assegnano gli onorari determinati con tariffa apposita.

XVI. Per l'amministrazione de' vacanti beneficj di qualunque natura è assegnato ai Subeconomi l'otto per cento dell'effettivo introito di rendite correnti a titolo d'onorario non

Vedi *Norma*, art. 32, e tariffe annesse.



atto d'investimento secondo i modelli C o D, siccome con venga al diverso carattere delle fondazioni.

Vedi *Norma*, art. 28, 29 e 30, dove l'onorario è circoscritto al 5 per 100 se l'amministrazione continua oltre un anno.

Vedi *Norma*, art. 7.  
Vedi in appendice le Circolari 1.<sup>a</sup> luglio 1817 e 13 gennaio 1818.  
(d) Se mai avvenisse che la vacanza del beneficio fosse protratta per circostanze particolari oltre l'epoca in cui il Subeconomo dee rendere i conti, e che al Notaro, al Perito od allo stesso Subeconomo fosse grave l'attendere la nuova provvista per ottenere la parte del proprio onorario posta a carico del successore, è permesso al Subeconomo per la Circolare 12 dicembre 1809, dopo di avere provveduto alle spese necessarie e legittime le più urgenti, il prenderne la piccola somma occorrente sopra gl'introiti fatti in vacanza, dandosene credito ne' conti da presentarsi; essendo poi dovere del medesimo di esigerne a suo tempo il compenso dal nuovo provvisto, al quale non sarà dato l'investimento delle temporalità beneficiarie se prima non ha risarcito

solo per la suddetta amministrazione, ma ben anche per la custodia delle rendite stesse, registro dei conti e spese analoghe.

XVII. Non è ammessa nei conti dei Subeconomi alcuna spesa straordinaria non giustificata dalla superiore approvazione, ed ugualmente è proibito ogni compenso o bonifico alle partite de' fittabili se non è previamente approvato dalla superiore Autorità (d).



il vacante dell'anticipazione fatta per conto di lui.

Ad eccezione del succennato caso, i Subeconomi non potranno mai comprendere ne' conti di amministrazione alcuna spesa di possesso, nè qualunque altra che stia direttamente a carico del nuovo provvisto.

Per nessun titolo poi saranno ammesse ne' conti le spese di simile natura che si devono come pensare direttamente dall'antecessore o dagli eredi del defunto beneficiato.

**XVIII.** È specialmente affidata ai Subeconomi la cura d'invigilare sulle amministrazioni delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, onde non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti veggianti.

**XIX.** Venendo eccitati i Subeconomi dalle competenti Autorità superiori a somministrar notizie, debbono prestarsi colla possibile sollecitudine ed accuratezza, come debbono prestarsi al disimpegno di tutte le incumbenze che verranno loro addossate relativamente ad oggetti di culto.

#### Seguono

in appendice le Circolari Governative citate nelle annotazioni ai diversi articoli, oltre la Norma provvisoria e l'Appendice alla Norma suddetta.



CIRCOLARE 29 marzo 1817

*sopra l'applicazione delle rendite vacanti de' beneficj.*

Con graziosa Determinazione del giorno 17 settembre 1816, comunicata all' I. R. Governo per Dispaccio 29 gennajo p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> dell' Eccelsa Camera Aulica, S. M. si è degnata di concedere che, in pendenza di una massima generale da stabilirsi per l'amministrazione ed erogazione delle rendite delle prebende ecclesiastiche vacanti, gl' introiti relativi provenienti da beneficj tanto di libera fondazione, quanto di patronato sieno applicabili a favore dei beneficj stessi, per conto de' quali dovranno esigersi nel modo più conveniente e meno dispendioso, ed il danaro ritratto dovrà consentaneamente erogarsi nei bisogni de' beneficj rispettivi.

Gl' introiti raccolti da beneficj vacanti di patronato Sovrano è mente di S. M. che appartengano al Tesoro, in quanto lo Stato ne sostenga tutti i pesi inerenti, onde non si possono applicare ai bisogni de' beneficj se non se continuando a tenersi dispensato il Tesoro da ogni peso in queste cause.

In esecuzione pertanto della provvida Sovrana disposizione l' I. R. Governo ordina ciò che segue:

1.<sup>o</sup> Entro un mese dovranno i Subeconomi presentare all' I. R. Governo il calcolo esatto delle somme aggiudicate nella ripartizione alla Cassa depositaria del Monte e non per anco depositate, coll' indicazione e proposizione distinta e giustificata de' bisogni di ciascun beneficio, acciocchè l' I. R. Governo possa determinarne l' assegnamento.



2.º In appresso l'indicazione e proposizione come sopra dovrà farsi a ciascuna vacanza di beneficio qualunque nell'occasione che i Subeconomi, a termini dell'art. 11 della Norma provvisoria 31 maggio 1816, forniranno gli elementi alla ripartizione delle rendite percette nell'intervallo delle vacanze rispettive.

3.º Per que' beneficj che restassero vacanti oltre un anno, e per ciò si avesse a renderne il conto annuale prima della provvista, a termini dell'art. 15 della Norma citata, l'indicazione e proposizione sopra i bisogni già verificati dovrà farsi in quella stessa occasione, e così di anno in anno se la vacanza si prolungasse. Finalmente all'epoca della provvista ne sarà fatta l'indicazione e proposizione sopra tutto il cumulo degli avanzi non prima applicati, onde col chiudersi dell'amministrazione possa farsi l'applicazione dell'intera somma conservata presso il Subeconomo o altrimenti depositata per disposizione particolare dell'I. R. Governo (a).

4.º In caso di urgente o straordinario bisogno presente o con certezza preveduto potranno sempre i Subeconomi invocarne con separato rapporto prima e fuori delle epoche prescritte gli opportuni provvedimenti in favore dei beneficj vacanti da essi amministrati (b).

---

(a) Vedi Circolare 14 febbrajo 1825, pag. 127.

(b) Vedi la stessa Circolare, art. IV e V.



5.° Indipendentemente da ciò che i Subeconomi possono vedere e sono incaricati di riferire, è sempre libero agl' II. RR. Delegati provinciali ed agli Ordinarij di presentare direttamente al Governo le proposizioni di que' bisogni che per vedute superiori loro sembrassero degni di speciale considerazione.

6.° Nel presentare i bisogni de' beneficj si avrà principalmente riguardo allo stato delle case e dei fondi, qualora i risarcimenti dovuti dagli antecessori beneficiati non bastino: e non saranno obbliate le Chiese verso le quali i beneficj fossero obbligati per fondazione o potessero in mancanza di altri mezzi obbligarvisi per le massime generali del diritto canonico mantenute dalle politiche ordinanze.

7.° Per l'amministrazione in generale e per l'amministrazione dei beneficj vacanti senza alcun peso dello Stato, come per la relativa ripartizione delle rendite raccolte durante l'amministrazione, in quanto appartengono per quota parte all'antecessore, al vacante ed al nuovo provvisto, restano per ora in piena osservanza le disposizioni della sopracitata Norma 31 maggio 1816, salvo che in luogo della *cassa depositaria* dovrà sostituirsi come parte dividente il *beneficio*. Quindi, secondo la determinazione che sarà stata presa dall' I. R. Governo per l'applicazione della quota parte propria del beneficio, i Subeconomi avranno l'incarico della erogazione nelle cause assegnate, e



dovranno presentarne la giustificazione coi relativi confessi dei pagamenti per essere liberati dalla responsabilità personale (a).

---

CIRCOLARE 1.º luglio 1817

*sopra il dovere di far adempiere durante la vacanza de' beneficj i pesi di messe e di altre funzioni.*

Per agevolare secondo le religiose intenzioni di S. M. l'adempimento degli obblighi annessi alle pie fondazioni, il Governo determina che nella vacanza de' beneficj e delle cappellanie d'ogni sorta i Subeconomi assumendone l'amministrazione non sieno più oltre obbligati a riportarne perciò il previo assenso Governativo, ma debbano, a termini delle fondazioni stesse ed in proporzione delle rendite realizzate e con certezza realizzabili, provvedere di pieno diritto per la celebrazione delle messe ed altre funzioni sacre alle quali risulteranno obbligati i rispettivi patrimoni.

Soltanto nei casi particolari dove insorga dubbio o difficoltà, sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo dell'adempimento, se

---

(a) Vedi secondo Supplemento, Circolari 6 agosto 1825 e 1.º maggio 1826 alle pag. 132 e 134.

Vedi Circolare 20 settembre 1826 alla pag. 143.



ne farà rapporto all' I. R. Governo, che si riserva di provvedere, presi all' uopo i concerti cogli Ordinarij (a).

---

CIRCOLARE 2 settembre 1817

*sopra l' esazione delle rendite iscritte sul Monte  
a beneficj durante la vacanza.*

Per massima generale i Subeconomi aventi in amministrazione beneficj, legati ed altre cause pie che possedano cartelle iscritte sul R. Monte sono autorizzati ad esigere i relativi mandati semestrali. A fine però di ovviare qualunque contingibile abuso od equivoco nell'applicazione d' una tale massima, è necessario che i Subeconomi, occorrendo qualche vacanza d' istituzioni pie aventi rendite sul Monte, ne facciano senza ritardo ufficiale notificazione con lettera alla R. Prefettura dello stesso Monte, ond' essa sia in grado di ordinare alla propria contabilità le annotazioni ai registri del pagamento da farsi al Subeconomo rispettivo sinchè durerà la vacanza.

Ella è invitata a far conoscere ai Subeconomi la premessa disposizione, affinchè possano conformarvisi all' evenienza dei casi.

---

(a) Vedi Circolare 12 giugno 1824 nel secondo Supplimento, pag. 124.



*CIRCOLARE 4 settembre 1817*  
*sopra il modo di abilitare i nuovi provvisti*  
*all'esazione delle rendite di Monte.*

A prevenire qualunque ritardo nel pagamento delle rendite o degli assegni dall' I. R. Monte a favore de' beneficiati, è d' uopo ch' ella avverta i Subeconomi, che allorquando occorrerà di conferire il possesso o cedere l'amministrazione d'un beneficio o legato qualunque avente rendita inscritta sulla Cassa di garanzia, od assegno su quella d'ammortizzazione (compresi in quest'ultima categoria i sussidj conceduti dalla Sovrana munificenza in supplimento alle parrocchie mancanti della congrua normale), dovranno farsi un dovere d'informare direttamente la Prefettura del R. Monte, indicando il nome e cognome dell'investito, e l'epoca nella quale esso entrò al godimento delle rendite.

Mediante una tale comunicazione sarà la Prefettura stessa abilitata a farne le opportune iscrizioni, o ad ordinare il pagamento alla persona istessa del beneficiato o a chi lo rappresenta anche nel caso che il beneficiato medesimo avesse trascurato d'insinuare il documento di nomina alla Prefettura, siccome è prescritto all'art. 31 della Norma provvisoria 31 maggio 1816.

Si avverte che il primo pagamento della rendita o dell'assegno che dovrà farsi direttamente al beneficiato sarà quello del semestre successivo



all'epoca dell'investimento, giacchè pel semestre già incominciato sarà continuata la pratica in corso di pagarne l'importare nelle mani del rispettivo Subeconomo.

*CIRCOLARE 27 dicembre 1817*

*sopra il non doversi dai Subeconomi permettere nella vacanza de' beneficj alcuna operazione che non sia necessaria o prescritta.*

Perchè l'amministrazione de' Subeconomi nell'intervallo delle vacanze de' beneficj non pregiudichi in nessun modo i diritti e gl'interessi de' beneficj stessi e di quelli che vanno ad esserne provvisti, si avverte che non sono permesse ai medesimi sopra i fondi beneficiarj se non se le operazioni le più necessarie ed urgenti di ordinaria amministrazione.

Dovranno quindi astenersi i Subeconomi da tutte quelle operazioni che possono riservarsi al nuovo beneficiato.

Quindi non potranno essi fare nuovi affitti, fuori de' casi che scadano gli affitti anteriori, e che la rinnovazione sia urgente ed indispensabile. Ed anco in questi casi gli affitti si limiteranno al più breve termine possibile. Nè mai si rinnoverà, e meno si farà di nuovo, nemmeno per asta pubblica, affitto



novennale senza la previa autorizzazione e la successiva approvazione degl' II. RR. Delegati.

Egualemente è vietato ai Subeconomi l' eseguire alcun taglio di bosco o *scalvamento* di piante sui fondi de' beneficj, sebbene ciò fosse regolare pel tempo.

Del pari è loro vietato il vendere la foglia dei gelsi od altro frutto o genere qualunque prima della maturanza.

In qualunque caso che circostanze straordinarie possano consigliare cosa non conforme a queste norme, si dovrà prima riportarne l' assenso degli II. RR. Delegati.

I Subeconomi saranno responsabili alla pubblica tutela ed ai nuovi provvisti se contro i diritti e gli interessi de' beneficj e de' beneficiati si saranno permesse operazioni arbitrarie e contrarie alle istruzioni generali ed a queste particolari.

---

#### CIRCOLARE 13 gennajo 1818

*sopra il condono da potersi invocare in favore de' coloni poveri nel caso d' infortunj accaduti nella vacanza de' beneficj.*

Accadendo talvolta che i Subeconomi si trovino nell' impossibilità di esigere nella vacanza de' beneficj l' integrità de' fitti maturati per l' impotenza dei coloni derivata bene spesso dagl' infortunj di grandini, brine e simili, il Governo volendo per una



parte avere ai coloni que' riguardi che sogliono avere in simili circostanze i proprietari, e per l'altra non volendo lasciar luogo ad arbitrarie agevolezze pregiudizievoli agl'interessi della tutela e dei beneficiati, avverte che d'ora in avanti i Subeconomi, prima di chiudere i conti e d'innoltrarli alla superiore Autorità, dovranno avere riscosso od equivalentemente assicurato ogni fitto in modo che la riscossione non ne resti dubbia; ovvero se circostanze particolari la rendano impossibile in tutto od in parte, o possano consigliare una totale o parziale remissione, debbano prima invocarne con motivi giustificati le competenti dichiarazioni o determinazioni dagl' II. RR. Delegati. Quindi nel presentare i conti dell'anno, se il beneficio continua ad essere vacante, o nel fornire gli elementi alla ripartizione delle rendite percette, se il beneficio sia riconferito, dovranno citarne la relativa ordinanza.

---

CIRCOLARE 18 aprile 1818.

*Norme per determinare i diritti de' Coadjutori  
in vacanza delle parrocchie.*

Sopra alcuni dubbj di pratica presentati dalla Direzione generale di Contabilità, il Governo ha emesse le seguenti dichiarazioni, che giova siano conosciute ed osservate dai Subeconomi:

1.º I Coadjutori di semplice ufficio, allorquando sono con apposita delegazione chiamati alle funzioni



di Economo spirituale o Vicario in cura vacante, ottengono un supplimento al loro trattamento coadjutorale sulla congrua parrocchiale vacante.

Però il detto supplimento non dovrà eccedere lire ital. 23. 02, austr. 26. 46, e dovrà circoscriversi in modo che fra il trattamento coadjutorale ed il supplimento non si oltrepassi la mensualità di lire italiane 76. 72, austriache 88. 18. In vece i Coadjutori titolari che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali, quando manca il Parroco, questi non hanno diritto a supplimento.

Possono però dimandarlo per equo riguardo allorquando il trattamento coadjutorale sia al disotto di lire ital. 537, austr. 617. 24. In questi casi è riservato al Governo il concederlo.

2.<sup>o</sup> Qualunque questua permessa ai Parrochi per consuetudine, siccome sarebbe la questua detta volgarmente del *Passio* (perchè conseguente alla recita pubblica del testo evangelico della passione di Nostro Signore), non importando obbligazione nei parrocchiani che sogliono contribuirvi in quella misura che credono, si novera fra gli emolumenti straordinarj. Si dee quindi eseguire da chi regge la parrocchia nelle epoche prefisse alla questua relativa di diversi generi, ed il prodotto rispettivo ne appartiene a chi lo raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale della recita che potesse essere stata fatta da un altro mancato di vita o promosso.



## MODELLO

*Di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio parrocchiale o semplice, o di cappellania manuale avente sostanze stabili, rendite, ecc.*

L'anno . . . . .

Regnando . . . . .

Pervenuta a notizia dell'infrascritto Subeconomo la vacanza del beneficio (o cappellania) per la morte seguita il giorno (o per promozione) del sacerdote (o del chierico) N. N., mi sono portato la mattina di questo giorno in questo luogo di . . . . ., ove sono situati i beni del detto beneficio, per prendere in custodia sotto la mano regia le sostanze e rendite appartenenti al detto beneficio, ed assumerne l'amministrazione secondo i veglianti regolamenti, avendo assunto a questo effetto gl'infrascritti due testimonj.

Dietro le cognizioni risultanti dagli stati precedenti avendo riconosciuto che la dote del suddetto beneficio consiste in tutto (od in parte) in beni stabili, ne ho fatto perciò chiamare (od equivalentemente avvertire in iscritto) i rispettivi coloni ed affittuarj dei beni e delle case, ecc., e ho fatta loro diffidazione di dover da oggi in avanti riconoscere quest'amministrazione fino a nuova provvista.

NB. Se vi saranno livellarj o debitori di censi, legati e tutt'altre prestazioni, s'esprimerà d'essersi data o trasmessa l'opportuna diffidazione ai medesimi. Nello stesso modo quando vi siano beni affittati in tutt'altro territorio, bastando di diffidarne gli affittuarj e di enunciarne la diffidazione.

Se si tratta di beneficio parrocchiale o tutt'altro beneficio fornito di casa abitata dall'antecessore, si rileverà pure essersi eseguito il prescritto sequestro dei mobili, e se vi abbiano generi e scorte a norma delle istruzioni per l'assicurazione dei diritti del beneficio e del successore, finchè non vengano adempite dall'antecessore o dai di lui eredi le obbligazioni loro incumbenti, accennandosi pure l'elezione del depositario dei mobili ed effetti suddetti, che dovrà firmarsi al processo verbale.

Quando dagli eredi o dal vivente antecessore si presti idonea sicurezza in luogo del sequestro dei mobili, se ne farà l'opportuno rilievo nel processo verbale, a cui si unirà l'atto di sicurezza.

Si esprimerà poi che l'antecessore beneficiato (nel caso di rinuncia o promozione) o gli eredi del defunto beneficiato (nel caso di morte) si obbligano di fornire tutte le notizie degl'introiti e dei pagamenti fatti rispettivamente nell'anno in cui si è reso vacante il beneficio.

Si riserverà in fine il Subeconomo di formare successivamente lo stato attivo e passivo, e la nota delle scritture quando non possa ciò eseguire all'atto stesso, come pure di far eseguire la perizia delle riparazioni.



Al N.º 11278.

## MODELLO

*Di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio o di cappellania manuale che non abbia dotazione in beni stabili. Si potrà formare il processo verbale ad un dipresso nel modo seguente :*

L'anno . . . . .

Regnando . . . . .

Essendo pervenuta a notizia dell'infrascritto Subeconomo la vacanza . . . . . ed avendo rilevato dagli stati antecedenti ( o da informazioni ) che la dote del suddetto beneficio ( o cappellania ) non ha alcuna sostanza stabile , ma consiste unicamente in livelli ( censi o rendite di Monte ) , mi sono perciò fatto dovere di diffidare senza verun ritardo , come feci con lettera del giorno . . . . . , il debitore ( o i debitori ) dei livelli , censi , ecc. , ovvero a darne notizia della vacanza all' I. R. Monte , affinchè mi siano corrisposte le rendite appartenenti al detto beneficio ( o cappellania ) fino a nuova provvista.

NB. Si accennerà di essersi richiamate dagli eredi del defunto o dal rinunciante le carte , scritture , cartelle e tutt' altro di pertinenza del beneficio ( o cappellania ) , che si descriveranno nel processo verbale quando si ritrovino già presso il Subeconomo.

Quando occorresse per assicurazione delle carte e ricognizione dei diritti del beneficio ( o cappellania ) di portarsi in luogo , ossia alla casa del defunto , se ne farà cenno nel processo verbale.

Quando si tratta di vacanza di una coadjutoria d'ufficio costituita con assegno sul Monte dello Stato , non occorre di fare alcun atto di apprensione in vacanza , e se vi abbia annessa abitazione , la cura ne rimane alla Fabbriceria ( vedi Norma provvisoria all' articolo 5 ).



## MODELLO

*Per l'istromento di possesso da conferirsi.*

L'anno mille ottocento . . . giorno di . . . del mese di . . .

Regnando . . . . .

Avanti il reverendo sacerdote . . . . . Subeconomo dei benefici vacanti nel distretto . . . . . e di me pubblico Notajo residente . . . . ., non che alla presenza de' testimonj abbasso nominati si è presentato il reverendo sacerdote N. N., nuovo provvisto del beneficio sotto il titolo . . . . . (ossia parrocchiale), avendo esibita la bolla di canonica istituzione al suddetto beneficio coll'attergata placitazione Governativa per ottenere a suo favore il possesso della temporalità annessa al detto beneficio (nel caso di vacanza di beneficio residenziale avvenuta per la promozione del beneficiato si aggiungerà), ed avendo pure esibita la dichiarazione prescritta all'art. 6 della Norma provvisoria (se si tratta di beneficio parrocchiale, si aggiungerà pure quanto segue), è quindi invitato il medesimo a prestare il giuramento prescritto dagli ordini vigenti, ed ammonito della di lui importanza ha previamente giurato e giura alla presenza come sopra, e di parola in parola come segue = Giuro e prometto sopra i Santi Evangelii ubbidienza alle leggi, e fedeltà a S. M. Imperatore e Re; similmente prometto che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta dentro o fuori del Regno che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi nella mia parrocchia o altrove a pregiudizio dello Stato. =

In seguito a che il prefato Subeconomo vista la suddetta bolla di canonica istituzione coll'attergata Governativa placitazione, che resterà annessa in fine del presente sotto il n.° 1 (se si tratta di vacanza avvenuta per promozione, si aggiungerà), e vista pure la dichiarazione prescritta all'art. 6 della Norma provvisoria, che s'inserirà in fine sotto il n.° 2, inerendo anche agli ordini ricevuti da questa I. R. Delegazione provinciale, ha conferito e conferisce al predetto reverendo sacerdote N. N. il vero e reale possesso e godimento delle temporalità annesse al suddetto beneficio, e di tutt'i beni e ragioni al medesimo appartenenti.

In conseguenza del quale rilascio di possesso il predetto reverendo sacerdote N. N. dichiara e confessa primieramente di avere avuto e ricevuto dal suddetto signor Subeconomo tutte le scritture attenenti al suddetto beneficio, come dalla nota da inserirsi in fine sotto il



n.° 3 unitamente allo stato attivo e passivo del suddetto beneficio da inserirsi pure in fine sotto il n.° 4.

NB. *Se vi avessero effetti mobiliari o scorte vive o morte di ragione del beneficio, si accennerà che si consegnano a termini dell' inventario che verrà inserito colla perizia del valore attribuito ai singoli articoli nello stato attuale.*

Dichiara pure il medesimo di attenersi al conto di liquidazione e di riparto delle rendite e dei pesi e delle spese che sarà formato dall' I. R. Direzione generale di Contabilità, al qual effetto promette di fornire a suo tempo al Subeconomo tutte le notizie relative agli introiti e ai pagamenti che verranno da esso fatti in causa delle rendite e dei pesi dell' anno corrente economico.

Quanto alle riparazioni fatte o da farsi, ed ai deterioramenti arrecati alla dote del beneficio risultano dalla perizia da inserirsi in fine sotto il n.° 5.

Finalmente il predetto reverendo sacerdote N. N. sott' obbligo di sè e suoi beni tutti ha promesso e promette per sè e suoi eredi che saranno nella successiva vacanza di questo beneficio restituite tutte le suddette scritture e qualunque altra di pertinenza del beneficio suddetto che sarà a lui per pervenire durante il proprio godimento; così pure (qualora ve ne fossero) che saranno restituiti i mobili e le scorte vive e morte di ragione del beneficio, promettendo inoltre di mantenere, conservare e difendere i beni tutti e le ragioni dello stesso beneficio, e che saranno le case e i beni riconsegnati lodevolmente riparati e non deteriorati, giusta gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici, dovendo perciò ritenersi lo stato de' beni rilevato dal pubblico perito N. N. da inserirsi in fine del presente sotto il n.° 6.

Sarà poi tenuto il suddetto nuovo provvisto di far trasportare i beni del beneficio (quando vi siano beni stabili) in propria testa, secondo i vigenti regolamenti, sottoponendosi a tutte le spese di ragione.

È inoltre avvertito il suddetto nuovo provvisto che in qualsivoglia contratto d' affitto è al medesimo vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramento sopra il fitto dell' ultimo anno, diffidandolo perciò che qualora convenisse con simili patti, egli solo od i suoi eredi avranno l' obbligo di mantenerli, ma il beneficio ed il beneficiato successore non mai.

Le spese del presente con tutte le tasse dipendenti saranno a carico del suddetto reverendo sacerdote N. N., con obbligo di levarne copie due in forma autentica, una delle quali debba consegnarsi alla parte (*e se il beneficio sia curato o coadjutorale, depositarsi dall' investito nell' archivio parrocchiale*), e l' altra consegnarsi al Subeconomo, onde sia rimessa agli atti Governativi.

E di tutto quanto sopra lo stesso Subeconomo ha ingiunto a me Notajo di farne pubblico atto.

Fatto ecc. . . . . presenti ecc.



## MODELLO

*Di processo verbale pel rilascio delle rendite di parrocchie, o vicarie, o coadjutorie di semplice ufficio, o di cappellanie manuali, o di equivalenti legati da farsi, esclusa la formalità di possesso.*

L' anno . . . . .

Regnando . . . . .

Essendo stata comunicata all' infrascritto Subeconomo l' approvazione Governativa alla Patente dell' Ordinario (od equivalente nomina di aventi diritto), e ritenuta l' abilitazione concessa allo stesso nominato di ottenere il rilascio senza formalità di possesso delle rendite e sostanze di detta parrocchia (o vicaria o cappellania), come dal Governativo Decreto del giorno . . . . . che resterà annesso al presente (*Quando l' approvazione Governativa venisse comunicata per mezzo dell' I. R. Delegazione provinciale, si accennerà la lettera della stessa Delegazione*),

Si è presentato a me infrascritto il sacerdote (o chierico) N. N. (ovvero il signor N. N. di lui padre o procuratore), avendomi richiesto il rilascio delle rendite e sostanze di detto beneficio (o cappellania), in vista di che ho dichiarato di rilasciare, come rilascio, al medesimo tutte le temporalità appartenenti al detto beneficio (o cappellania), che consistono come segue:

*Quando la dote del beneficio (o cappellania) consista in beni stabili, si unirà lo stato attivo e passivo, e poi lo stato di consegna eseguito d' ordine del Subeconomo, che resterà unito al processo verbale, con facoltà all' investito di averne copia a sue spese.*

*Si proseguirà quindi il processo verbale come segue:*

Quindi l' investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare i beni del beneficio (o cappellania) e di restituirli in istato lodevole nel caso di futura vacanza o rinuncia, e generalmente di adempiere tutti gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici.

Si riserva al medesimo il diritto alla sua quota di rendita dal giorno dell' approvazione o del relativo assunto esercizio, quando ne sarà realizzata la rendita dell' anno, e ne sarà comunicata la ripartizione secondo il metodo in corso.

*Qualora le rendite consistessero in cartelle di Monte, in tal caso, per non scindere il mandato semestrale, il Subeconomo ne curerà la riscossione dell' intero semestre in corso, e quindi ne formerà il riparto delle rispettive competenze.*

*In questo caso il Subeconomo, dopo il rilascio, ne darà avviso alla Prefettura del Monte, rassegnando anche la cartella o cartelle pel relativo annotamento.*



*Norme particolari per l'amministrazione  
delle vacanti Mense vescovili.*

*CIRCOLARE 18 agosto 1821.*

Con venerato Aulico Dispaccio 4 gennajo dell'anno 1820, n.º 38917-4960 è stata comunicata al Governo la graziosa Risoluzione di S. M. che stende ai vescovati il favore già prima concesso ai beneficj di qualunque natura di ottenere l'applicazione delle rendite del tempo di vacanza ai bisogni loro e delle istituzioni annesse e dipendenti, siccome in appresso è stato confermato, senza eccezione di alcuna sorta di rendite, per Aulico Dispaccio 25 p.º p.º luglio. Essendo quindi cessata la ragione per la quale con Decreto non pubblicato del cessato Governo del giorno 13 settembre 1811, ricordato nella Circolare ministeriale 18 gennajo 1812, era stato stabilito che la Cassa d'amortizzazione amministrasse per mezzo de' suoi agenti le mense vescovili vacanti per cumularne le rendite in deposito al Monte secondo i precedenti Decreti ivi citati, il Governo, richiamando in vigore le precedenti osservanze, crede opportuno di dichiarare e stabilire fin d'ora che accadendo vacanza di mense vescovili, debba l'amministrazione confidarsene ad Amministratore dipendente dall'Autorità tutoria, il quale debba seguire le regole generali che dirigono l'Amministratore de' beneficj vacanti.



Siccome però l'entità e la qualità di questi patrimonj esigono una cura particolare, così per la necessaria regolarità viene fin d'ora determinato come segue:

1.° Avvenendo la vacanza di una sede vescovile per morte o per trasferimento del titolare, l'I. R. Delegato della provincia dove esiste la sede notificandone al Governo la vacanza propone una dupla per la scelta di persona maggiore d'ogni eccezione capace e risponsabile, alla quale il Governo possa con sicurezza confidarne l'amministrazione. Se tutte queste qualità concorrono nel Subeconomo immediato, sarà presentato di preferenza il di lui nome, senza però che se gli attribuisca diritto esclusivo. Poichè le attribuzioni dei Subeconomi essendo circoscritte alle tenui e brevi amministrazioni de' beneficij comuni, si richiede per una maggiore più complicata e più continuata amministrazione particolare attitudine, della quale potrebbe mancare un Subeconomo sebbene esperto.

2.° In aspettazione che l'Amministratore sia nominato dal Governo, l'I. R. Delegato provvede all'urgenza, assicurando gli effetti mobiliari e gli archivj a termini dell'articolo V delle Istruzioni generali. Quindi nominato l'Amministratore, questi eseguisce gli atti regolari per assumerne l'amministrazione e la custodia di tutte le temporalità della mensa, stendendone l'atto giusta il modello A unito alle sopraccitate Istruzioni 14 settembre 1819, e procede a tutte le operazioni segnate nello stesso modello.



3.° Per la custodia del palazzo e degli effetti di qualunque sorta di ragione delle mense e di tutto ciò che non è consegnato ad alcun affittuario l'Amministratore propone all'approvazione del Governo la persona da destinarvisi contro determinata remunerazione, la quale persona debb' essere sottomessa all'Amministratore.

4.° Un esperto ragioniere è applicato sopra proposizione dell'Amministratore e con approvazione del Governo alla tenuta dei libri e dei conti ed a tutte le operazioni relative di contabilità, preferendosi, se meriti confidenza in ogni rapporto, il ragioniere adoperato nell'amministrazione dal Vescovo antecessore.

5.° La prima cura del ragioniere debb' essere di formare lo stato attivo e passivo della mensa, derivandolo dai libri e registri se sono in regola od altrimenti assunte le cognizioni necessarie per metterli in regola. Lo stato attivo e passivo sarà formato secondo il modello unito all'Appendice 4 agosto 1818, salvo ad aggiungervi ciò che risultasse necessario per la dimostrazione di un patrimonio più esteso. Allo stato sarà unito l'inventario dei mobili ed effetti d'ogni sorta, come delle scorte vive e morte quali risulteranno all'atto in cui è stata assunta l'amministrazione. Inoltre sarà unito allo stato il conto preventivo giustificato coi relativi allegati delle spese per titoli certi e determinati.

6.° Essendo urgente il provvedere alle spese necessarie per l'amministrazione spirituale della



diocesi e per l'adempimento de' pesi fissi e correnti delle mense, si rende indispensabile che prima anche dell'esatta compilazione dello stato attivo e passivo se ne formi colla maggiore sollecitudine il calcolo preventivo da inoltrarsi alla superiore approvazione. In questo calcolo si dovranno principalmente comprendere gli onorarj del Vicario capitolare e degli altri impiegati presso il vicariato da proporsi in equa misura, presa norma in quanto le circostanze convengono dalla pratica precedente, e sentito per le sue occorrenze il Vicario capitolare. Quindi l'Amministratore colle sue osservazioni e proposizioni presenta questo calcolo in forma di *budjet* preventivo all'I. R. Delegato, il quale colle proprie sue osservazioni e proposizioni lo rassegna all'approvazione del Governo. Il *budjet* s'intende formato sopra la spesa d'un anno, determinandosi la quota proporzionale che debbe corrispondere alla parte dell'anno che resta dopo l'epoca precisa dell'avvenuta vacanza.

7.° Ritenendosi che nessuna spesa debba essere fatta che non sia determinata nel *budjet* preventivo e conseguentemente approvata, è sempre permesso d'invocare superiormente l'approvazione per le spese straordinarie non prevedute.

8.° In fine d'ogni anno dovranno presentarsi i conti dell'amministrazione tenuta coi rispettivi allegati sopra ogni rubrica di spesa e di rendita, e ciò sulla norma del modello relativo annesso all'Appendice 4 agosto 1818 con quella maggiore



esattezza ed estensione che la natura del patrimonio esige. Questo conto dovrà essere corredato degli originali ricapiti giustificanti le spese ed inoltre del libro *madre e figlia* che l'Amministratore avrà dovere di tenere onde giustificare gl' introiti fatti.

9.º Accadendo che in fine d'anno si verificchino restanze attive per crediti, o passive per debiti, debbono queste figurare nel conto e giustificarsi coi corrispondenti allegati. E quanto ai crediti da descriversi ad ogni partita si dovrà fare annotamento se sieno esigibili o di esigenza difficile, soggiungendosi quali pratiche sieno state fatte per l'esazione. E sebbene non debba suppersi avervi dei crediti inesigibili, pur nondimeno potendo intervenire circostanze tali che non ostante tutta la previdenza e l'attività alcuni crediti giudicati solidi divengano inesigibili, in questo caso l'Amministratore dovrà esporne particolarmente le ragioni ed allegarne le prove, giustificando l'inutilità delle pratiche da lui fatte e l'impossibilità di riuscire ad esigerle, invocando la superiore approvazione per poterne cancellare la partita. Che se fra i crediti di esigenza difficile od impossibile si trovino partite riferibili a fitti non pagati da coloni resi impotenti a pagare per infortunj derivati da grandine, siccità e simili, l'Amministratore prenderà norma dalla Circolare Governativa 13 gennajo 1818 per ammettere i debitori a trattativa ed invocare l'approvazione Governativa pel condono parziale od integrale secondo i casi.



10.° Nè solo dovranno figurare nel rendiconto le restanze attive in danaro od in crediti, ma ben anche le rimanenze in generi che esistono in natura presso l'Amministratore, da specificarsi in apposito allegato.

11.° Quanto alla vendita de' generi l'Amministratore osserverà le prescrizioni vigenti, scegliendo il tempo opportuno secondo la pratica de' prudenti, tenendone asta pubblica mediante avviso preventivo regolare da pubblicarsi quindici giorni prima. Che se per la tenue quantità de' generi o per altre circostanze particolari non fosse conveniente il farne vendita col metodo dell' asta, è permesso all'Amministratore di farne vendita privata, salvo a doverne giustificare il motivo ed a doverne provare che sotto il giorno della vendita il prezzo ricavato corrispondesse al prezzo corrente della piazza o lo superasse, avuto riguardo alla qualità dei generi.

12.° Permettendosi all'Amministratore di tenere presso di sè e sotto la sua responsabilità un fondo sufficiente per le spese correnti e più fino a lire italiane 4000, austriache 4597. 70, oltre questa misura per le spese imprevedute, quando per l'esazione dei fitti o per la vendita de' generi durante l'amministrazione il fondo accumulato dalle rendite vacanti eccedesse questa misura, sarà dovere dell'Amministratore il farne versamento in via di deposito nella Cassa dell' I. R. Intendenza di Finanza della provincia, riferendone contemporaneamente al Governo, al quale è riservato di ordinarne in



appresso il rilascio secondo i bisogni della mensa ; non essendo questo che un deposito di sicurezza per dispensare l'Amministratore da una troppo grande responsabilità.

13.° Nel caso che fosse necessario o convenevole di rinnovare o stabilire di nuovo affitti duraturi oltre un anno, l'Amministratore, a termini della Circolare 27 dicembre 1817, ne invoca dal Governo l'analogha autorizzazione di tenere l'asta all'intento, ritenuto che per la regolarità dell'asta debbano osservarsi le discipline prescritte nella Circolare 2 maggio 1818, e trattandosi di mense vescovili, riservarsene l'approvazione al Governo.

14.° Ogni pratica e trattativa con estero Governo relativamente ad oggetti cadenti sotto il diritto della sovranità territoriale immediata del luogo dove esistono fondi, titoli o ragioni della mensa è riservata al Governo, al quale dovrà l'Amministratore farne rapporto ne' casi particolari.

15.° Quanto all'onorario dell'Amministratore e dei subalterni Agenti ed Impiegati per l'amministrazione, il Governo si riserva di determinarlo nei singoli casi secondo la natura ed estensione de' patrimonj.

16.° Si riserva inoltre il Governo di provvedere con discipline particolari per ciò che riguarda le rendite sullo Stato assegnate in dotazione o reintegro delle mense col Decreto 8 giugno 1805.

17.° In generale ritenendosi applicabili all'Amministratore delle mense vacanti le discipline



prescritte per l'Amministratore de' beneficj dalla Norma provvisoria 31 maggio 1816 e dall'Appendice 4 agosto 1818 analogamente alle Istruzioni Governative riprodotte in data 14 settembre 1819, il Governo si riserva di dare nei singoli casi tutte quelle particolari istruzioni e direzioni che convengono alle particolari circostanze dei varj patrimoni delle mense vescovili.



---

## SUPPLEMENTO

*alle Istruzioni de' Subeconomi, alla Norma provvisoria  
ed all' Appendice 4 agosto 1818.*

---

*RACCOLTA di alcune disposizioni di massima relative alle ispezioni de' Subeconomi ommesse negli atti sopracitati o posteriormente emanate dal Governo.*

---

### PARTE PRIMA

ossia

*Atti del cessato Governo mantenuti in vigore.*

---

*ESTRATTO del Decreto 3 agosto 1803, ossia Articoli di detto Decreto concernenti i contratti cadenti sopra fondi di beneficj.*

Art. XVIII. Il divieto di vendere, livellare o affittare oltre un novennio, o di passare a tutt' altro contratto indipendentemente dal superiore assenso e successiva approvazione si stende ai beneficiati d'ogni condizione. Possono essi nondimeno procedere ad affitti fino al novennio, mediante asta e coll' assistenza d' un Delegato d' ufficio, senz' altra dipendenza o formalità.

XIX. È facoltativo al Ministro, per cause speciali, il prescrivere per qualsivoglia atto di



deliberazione l'assistenza d'un Delegato d'ufficio a qualunque stabilimento dipendente dalla sua tutela.

XX. Oltre i contratti novennali, le facoltà dei beneficiati sono circoscritte dalle stesse regole siccome gli stabilimenti soprannominati.

XXI. Tutti i contratti fatti contro o senza, od oltre le forme, a limitazioni prescritte sono dichiarati nulli e di nessun effetto.

XXII. Si eccettuano quei casi ne' quali sia intervenuta deroga speciale per parte del Ministro.

*CIRCOLARE ministeriale del giorno 1.º aprile 1806  
diretta ad impedire il taglio arbitrario delle piante  
esistenti nei fondi beneficiari.*

Debbo eccitare la vigilanza dei signori Prefetti sopra le corporazioni possidenti e sopra i beneficiati, onde non si permettano tagli di piante nei fondi de' rispettivi patrimoni dotati oltre il bisogno familiare, siccome già prima ebbi occasione di seriamente avvertire dietro gli abusi denunziati, e che sento si vadano propagando.

È necessario che i Cancellieri, i Delegati speciali del Ministero, i componenti il Corpo municipale dei Comuni sieno invitati a sorvegliare da vicino ed a riferirne sollecitamente, ammoniti all'uopo i trasgressori ed interposti gli opportuni mezzi assicurativi, onde non sia sottratto il soggetto delle superiori ispezioni. Dietro fondate denunzie, sia di zelanti individui, sia delle sopradette locali Autorità, sarà proceduto



alla verificazione della cosa, e risultando dell' abusiva devastazione e del danno comunque arrecato al fondo, sarà responsabile la corporazione ed il beneficiato pel reintegro da determinarsi con approvazione di cotesta Prefettura, oltre il carico delle spese occorse da rifondersi dai trasgressori.

Il risarcimento che verrà proposto o prescritto, dovrà in appresso verificarsi mediante ricognizione da eseguirsi dal Delegato speciale del circondario e relativa approvazione del Prefetto.

Sarà dichiarato, onde togliere ogni equivoco, che i miglioramenti eseguiti o meditati ne' fondi non autorizzano i tagli di piante come sopra, essendo un dovere d' un beneficiato od amministratore il non permettere deterioramento ed il migliorare i fondi amministrati. Bensì dove accada che per un determinato miglioramento sia necessario o conveniente il togliere inutili o nocive o superflue piante, ed anco l' estirpare dei boschi, onde rendere suscettibile di coltura il suolo ingombrato, od altrimenti convertirne in questa causa il prodotto, si dovrà prima riportarne l' approvazione di questo Ministero, dietro rapporto della Prefettura.

Abilitata la medesima alle altre sopraddescritte ordinarie provvidenze, dovrà riferirne al Ministero quando o la gravezza della trasgressione, o la resistenza del trasgressore importi che sia proceduto ad ulteriori misure di severità a termini dell' articolo 9 del Decreto Governativo 30 giugno 1804.

---



*CIRCOLARE ministeriale del giorno 16 aprile 1808 sopra la libera facoltà de' beneficiati quanto allo stare in giudizio per difendere le ragioni di patrimonj beneficiarj, quando il facciano a loro spese.*

Per togliere di mezzo ogni equivoco sull' intelligenza dell' art. 17 del Decreto Governativo 3 agosto 1813, se mai venisse disputata a qualche beneficiato la facoltà di stare in giudizio per difendere le ragioni del patrimonio beneficiario concessogli in usufrutto, la prevengo che S. E. il Gran Giudice, Ministro della giustizia, ha convenuto meco nel tenerli dispensati dal riportarne previo assenso superiore ogni qual volta o provocati o provocanti in giudizio sostengano la lite a proprie spese, non potendosi loro applicare un divieto che riflette i soli *stabilimenti*, tranne il caso che i beneficiati intendessero di far concorrere alle spese il beneficio, nella quale ipotesi non più il beneficiato, ma il solo titolo ossia stabilimento beneficiario farebbe la lite, e caderebbe sotto la disciplina del citato art. 17 (\*).

---

(\*) L' articolo 17 quì citato si esprime come segue :  
*Nemmeno questi stabilimenti (di culto) possono contrarre debiti od entrare in liti propriamente dette attive o passive, od impegnarsi in spese straordinarie senza il previo assenso del Ministro. V. Regolamenti delle Chiese.*



*CIRCOLARE ministeriale del giorno 16 agosto 1808  
che vieta l'alienazione degli oggetti di belle arti  
di ragione delle Chiese o di altri Stabilimenti reli-  
giosi senza previa cognizione sul merito e relativa  
approvazione superiore.*

Perchè i monumenti pregevoli delle belle arti onde sono decorate le chiese non vengano a disperdersi per viste di lucro o per qualunque siasi motivo o pretesto, trovo indispensabile che sieno rinnovati ai Fabbricieri rispettivi ed ai Superiori de' conventi, monasteri o stabilimenti gli ordini più assoluti di non doversi permettere l'alienazione di alcun quadro o di statua o di altro qualunque siasi oggetto di belle arti se prima, dietro giudizio sul merito, non venga colle solite cautele di buona economia concesso da questo Ministero.

Ella ne farà pervenire l'avviso ai sopradetti Fabbricieri e Superiori nelle vie regolari, rendendoli responsabili dell'osservanza di questa prescrizione.

---

*NB.* Si ripete a questo luogo ciò ch'è stato avvertito nella *Norma provvisoria*, che dove negli atti del cessato Governo sono nominati i Delegati, ora s'intendono i Subeconomi; dove i Prefetti, s'intendono gl' Il. RR. Delegati; e dove il Ministero, s'intende ora il Governo.



## PARTE SECONDA

ossia

*Atti Governativi emanati dopo le Istruzioni*

14 settembre 1819.

*CIRCOLARE del giorno 3 maggio 1820 che prescrive non doversi proporre all'approvazione Governativa alcun contratto di permuta od altro cadente sui fondi beneficiarij, dove si richieda il concorso del beneficiato e del privato contraente, senza che sia preceduta particolare convenzione con riserva alla superiore approvazione.*

Essendosi osservato che spesse volte si propongono alla Governativa approvazione delle permuta di fondi appartenenti agl'Istituti di religione con altri di privata ragione sopra semplici dimande non obbligatorie per le parti, per cui può accadere, siccome è qualche volta accaduto, che riportata l'approvazione, la permuta non più si eseguisca, non senza pericolo che ne insorgano delle quistioni, il Governo ha determinato che d'ora in avanti in simili casi le parti contraenti abbiano a convenire prima fra esse con appuntamento irretrattabile la permuta, salva l'approvazione superiore da richiedersi successivamente, e dopo la quale e non altrimenti abbiassi a far luogo alla formale stipulazione del contratto.



*CIRCOLARE del giorno 30 dicembre 1820 sopra l'acquisto da farsi per le case beneficarie dei vetri delle finestre.*

Per togliere di mezzo le difficoltà che s'incontrano nel trattare il compenso che i nuovi provvisti debbono agli antecessori o loro eredi pei vetri delle finestre nelle case abitate dai Parrochi o beneficiati residenti, siccome essi gli hanno acquistati dai rispettivi loro predecessori; poichè per grazioso Sovrano favore le rendite vacanti sono applicate ai bisogni dei beneficj stessi, il Governo crede doversi annoverare fra questi bisogni l'utilità di acquistare i vetri di dette case al beneficio, onde sieno compresi negli effetti de' quali è data consegna ed imposta responsabilità ai nuovi provvisti nell'atto d'investimento.

Pertanto se le rendite vacanti bastino al detto compenso ne' casi individuali, e non vi abbia bisogno prevalente che le assorba, saranno autorizzati i Subeconomi, dietro regolare perizia, a farne compenso ai cedenti, ed a consegnare i vetri divenuti di ragione del beneficio agl'investiti come sopra; dandosene credito ne' conti.

---



*CIRCOLARE del giorno 13 marzo 1821 che prescrive ai Subeconomi di dipendere dal Giudice quando occorre di vendere gli effetti mobiliari dei defunti beneficiati per le spese di risarcimento.*

Essendo detto all' art. 8 delle Istruzioni 14 settembre 1819 che non prestandosi gli eredi dei beneficiati ad eseguire i risarcimenti verso il beneficio vacante posti regolarmente a loro debito, i Subeconomi debbano farli eseguire d' ufficio cogli effetti sequestrati secondo le disposizioni dell' art. 5, gioverà che i Subeconomi medesimi sieno avvertiti non potersi procedere giammai alla vendita di simili effetti per l' uso relativo senza dipendenza dal Giudice di successione.

Una tale dipendenza riesce indispensabile, poichè rispetto all' asse ereditario non può nel caso figurare il beneficio se non se come un creditore privilegiato che in forza di un regolamento amministrativo ha diritto di essere risarcito sopra gli effetti che il Subeconomo è autorizzato ad assicurare per guarentigia del debito.

Della premessa dichiarazione ella renderà avvertiti i Subeconomi per loro norma all' evenienza.

---



*CIRCOLARE del giorno 5 gennajo 1822 che segna ai Subeconomi il modo di abilitare le parti a cancellare o ridurre le ipoteche inscritte a favore di uno Stabilimento di culto.*

L' art. 75 del Regolamento per gli Uffici di conservazione delle ipoteche annesso al Decreto 21 aprile 1806 prescrive che per cancellare o ridurre un' iscrizione ipotecaria a favore di un luogo pio la domanda od il consenso dei rispettivi Amministratori o rappresentanti debba essere avvalorato da un decreto autentico del Prefetto del dipartimento, cui in oggi è surrogata la Regia Delegazione provinciale.

Ritenuta una tale disposizione provvisionalmente mantenuta in vigore, e per analogia applicabile anche agli Stabilimenti di culto, a fine di prevenire ogni contestazione in concorso dei Conservatori delle ipoteche saranno avvertiti i Subeconomi che occorrendo di abilitare le parti a cancellazione o riduzione d' ipoteche, debbano comunicar loro la lettera originale della Regia Delegazione provinciale esprimente le relative disposizioni Governative, onde le parti stesse possano valersene presso del rispettivo Conservatore.

---



*CIRCOLARE del giorno 1.º aprile 1822 sopra l'epoca nella quale comincia il diritto dei nuovi provvisti a godere le rendite beneficarie, e sopra l'epoca nella quale ne debbano ottenere l'amministrazione (a).*

In conseguenza delle disposizioni della Circolare 29 marzo 1817 e dell'Appendice 4 agosto 1818, quanto all'applicazione delle rendite de' beneficj vacanti ed alla divisione delle rendite stesse cessa l'oggetto pel quale all'articolo 6 della Norma provvisoria 31 maggio 1816 era stata mantenuta la disciplina prima prescritta per impedire il simultaneo godimento di due beneficj nel caso di promozione da un beneficio all'altro. Ed in conseguenza di quelle disposizioni si rende in vece necessaria una nuova disciplina d'ordine che agevoli ai Subeconomi l'adempimento di quanto ad essi è prescritto per presentare il conto delle rendite percette in vacanza al cadere dell'anno economico.

Il Governo quindi determina come segue:

1.º D'ora in avanti l'epoca del godimento dei nuovi provvisti dovrà di pieno diritto e senza eccezione ritenersi cominciata dal giorno della placitazione politica, a termini dell'articolo 4 delle Istruzioni 31 maggio 1808. E dello stesso modo dovrà da quel giorno intendersi di pieno diritto cessato nei promossi ad altro beneficio il godimento del beneficio precedente.

---

(a) V. Circolare 30 marzo 1825 quanto alle rendite sul Monte dello Stato alla pag. 131.



2.º Ritenuto che il diritto al godimento delle rendite beneficiarie comincia dal giorno della placitazione, l'investimento formale delle temporalità beneficiarie avrà luogo quando, eseguite le pratiche prescritte dalle *Istruzioni generali*, si possa l'atto corredare cogli allegati richiesti all'articolo 14 di dette istruzioni. Sia poi che l'investimento consegua nell'anno stesso nel quale cade la provvista, sia che venga differito, la riscossione dei generi e delle rendite riferibili all'anno stesso è riservata al Subeconomo finchè egli possa chiudere i conti dell'anno e presentarli per la liquidazione e ripartizione da farsi dalla Direzione generale di Contabilità (a). Che se, passato il gennajo seguente (epoca prescritta alla presentazione de' conti), rimanessero da esigersi alcuni crediti dell'anno decorso ed alcuni pagamenti da eseguirsi, questi si comprenderanno nell'apposito allegato D delle rimanenze attive e passive, siccome è segnato nel *modello* relativo annesso all'Appendice 4 agosto, al quale dovranno così per questa, come per ogni altra dimostrazione conformarsi esattamente i Subeconomi.

3.º Durante il periodo dell'anno, per le rendite del quale è riservata ai Subeconomi l'esazione come sopra, dovranno egualmente i Subeconomi soddisfare alle inerenti passività; ed anco potranno concedere ai provvisti sia un'anticipazione in danaro, sia una determinata quantità di generi maturati

---

(a) Vedi Circolare 30 marzo 1825 alla pag. 131.



nell'intervallo, previa valutazione convenuta espressamente nella misura del prezzo corrente in giornata, semprechè la somma od il valore relativo non ecceda la competenza del provvisto in ragione di tempo e di giorno; ritenendosi i Subeconomi responsabili di quanto avessero concesso al nuovo provvisto oltre la competenza che fosse per essere in appresso al medesimo assegnata nella liquidazione e ripartizione.

Di queste determinazioni dovrà farsi comunicazione ai Subeconomi ed ai Sindaci capitolari per loro direzione e norma.

E saranno essi in conseguenza avvertiti che siccome nel modello C per gli atti di possesso da conferirsi soggiunto alle *Istruzioni generali* del 14 settembre 1819 furono segnate le clausole da inserirsi nel caso di vacanza di un beneficio residenziale avvenuta per la promozione del beneficiato; così d'ora in avanti avranno cura che vi sieno fatte le modificazioni analoghe alle presenti disposizioni. Ommettendosi quindi tutto ciò che riguarda la dichiarazione supposta nel detto modello a termini dell'articolo 6 della Norma provvisoria, si farà l'enunciazione della massima generale quanto alla cessazione ed al principio del godimento col giorno della placitazione.

Inoltre quanto al paragrafo che nel ripetuto modello incomincia *dichiara pure ecc.* si ommetteranno le parole *al quale effetto* sino al fine, sostituendosi in seguito con articolo distinto che la



riscossione delle rendite dell'anno sarà continuata dal Subeconomo secondo la riserva prescritta dalla presente determinazione.

Nel resto si ritengono ferme le discipline prescritte nell'Appendice 4 agosto 1818 quanto al doversi esigere dal beneficiato antecessore o da chi lo rappresenta le notizie sugl'introiti e pagamenti fatti nell'anno durante il godimento dell'antecessore medesimo.

*CIRCOLARE del 12 dicembre 1823 sopra l'intervento del Subeconomi come Commissarj politici alla compilazione degl'inventarj dei defunti beneficiati.*

Qualche Delegazione ha dimandato chi debba assumere la rappresentanza di Commissario politico per l'assistenza agl'inventarj de' defunti beneficiati, a norma delle Istruzioni vigenti per le Preture in oggetti non contenziosi.

Il Governo trova per ora di dichiarare che i Subeconomi o i loro incaricati debbano per gli effetti delle istruzioni medesime riguardarsi come Commissarj politici.



*CIRCOLARE del giorno 18 febbrajo 1824 sopra il modo di combinare l'esercizio delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli effetti ereditarij de' defunti beneficiati coll'esercizio della giurisdizione competente all'Autorità giudiziaria.*

*Le Istruzioni generali de' Subeconomi prescrivendo all'articolo V che questi nell'assumere il possesso de' beneficj vacanti prendono sotto sequestro i frutti, mobili e scorte ancorchè fossero di ragione dell'erede del defunto beneficiato, abbastanza avevano fatto intendere che un tale sequestro era tutt'altra cosa che l'apposizione del sigillo sulla sostanza del defunto in generale che ai soli Tribunali o Pretori compete, mentre non si attribuisce ai Subeconomi giurisdizione alcuna esclusiva sugli effetti sequestrati, e meno autorità di disporne. Quindi vi è soggiunto che l'oggetto del sequestro economico sopra i frutti raccolti dai fondi beneficiarj e sulle scorte è di servirsene in tempo di vacanza e di averne guarentigia al debito delle riparazioni.*

*Egli è in conseguenza di ciò che colla Circolare Governativa 13 marzo 1821 era stato positivamente avvertito che se venisse il caso preveduto all'articolo VIII delle citate istruzioni di dovere far eseguire d'ufficio le riparazioni cogli effetti sequestrati, se gli eredi non vi si prestino, non si potesse procedere giammai alla vendita di simili effetti per l'uso relativo senza dipendenza dal Giudice di successione.*



Ora, per togliere ogni occasione di malintelligenza o di conflitto giurisdizionale fra gli Agenti della tutela politica e l'Autorità giudiziaria, l'Eccelsa Aulica Cancelleria con ossequiato Dispaccio 15 gennajo, n.º 1847-175, sopra rapporto del Governo, ha positivamente dichiarato che dietro i Regolamenti politici i Subeconomi assumono in modo soltanto provvisorio la cura della facoltà lasciata dal defunto beneficiato finchè venga deciso quale parte debba restare presso il beneficio, e quale debba essere consegnata in mano agli eredi; ciò che tanto più ad essi conviene se i Tribunali o Pretori per adempiere ai doveri loro imposti dal § 28, cap. 5, sez. 2.<sup>a</sup> delle Istruzioni del 1785 s'inducessero essi medesimi ad affidare loro questa cura, ed essi la ricevessero.

Riguardo però ai frutti ed alle scorte l'Eccelsa Aulica Cancelleria positivamente dichiara che per la continuazione dell'amministrazione assunta dai Subeconomi resteranno presso i medesimi, in conformità del § 296 del Codice civile e del § 33 delle succitate Istruzioni de' Tribunali.

Quanto al compenso da farsi a chi sarà di ragione si dichiara ulteriormente che i Regolamenti sull'amministrazione e sul modo di render conto degl'intercalari de' beneficj, ossia delle rendite percette in vacanza, lo fissano, riservando sempre agli eredi d'invocarne la decisione de' Tribunali in caso che non si accontentassero della bonificazione pronunciata dall'Autorità politica.



Di queste superiori dichiarazioni, che l'Eccelsa  
Aulica Cancelleria avvisa di avere comunicate al-  
l'I. R. Senato Lombardo-Veneto, col quale sono  
state previamente concertate, ne sarà data norma  
ai Subeconomi, ai quali per la Circolare 12 dicem-  
bre 1823 è stato già confidato l'incarico d'inter-  
venire in qualità di Commissarj politici all'inven-  
tario degli effetti di ragione dei defunti beneficiati.



---

**SECONDO SUPPLEMENTO****ALLE ISTRUZIONI DE' SUBECONOMI, ecc.**

---

*CIRCOLARE 12 aprile 1824 che prescrive doversi giustificare l'adempimento de' pesi di Messe a carico di beneficj o legati colle annotazioni nelle vacchette da tenersi nelle sagrestie.*

Essendo prescritto alla Prefettura del Monte che non si debbano pagare le rendite perpetue affette a celebrazione di Messe o ad altre pratiche o funzioni di culto se le parti presentandosi per l'esazione del semestre non offrano l'attestato dell'adempimento munito di suggello del Parroco, il Governo crede necessario di ulteriormente prescrivere per la maggior esattezza che i Parrochi debbano esprimere di averne verificata la celebrazione colla ispezione delle vacchette de' rispettivi beneficj o legati.

Vorrà quindi codesta I. R. Delegazione farne pervenire l'avviso a tutti i Parrochi. Ed affinchè possano essi comodamente esaminare le vacchette de' singoli beneficj e legati, sono essi autorizzati ad esigere che tutti i celebranti nelle chiese parrocchiali o sussidiarie, ed in generale poste nel circondario delle loro parrocchie debbano lasciare



presso le singole sagrestie le vacchette de' benefici e legati ai pesi de' quali soddisfano, onde siano sempre soggette all' ispezione de' Parrochi ed anco de' Fabbricieri in quanto essi pure hanno dovere e diritto d' invigilare perchè le rendite affette a benefici e legati vengano regolarmente applicate mediante l' adempimento dei pesi di fondazione.

Sarà poi raccomandato particolarmente ai Subeconomi d' insistere pel richiamo alle sagrestie di tutte le vacchette riferibili a qualsivoglia beneficio o legato derivante la propria rendita da beni o canoni di qualsivoglia natura, onde si possa facilmente conoscere se i pesi si adempiano dagli obbligati, e quindi risultandone mancanza, si possano chiamare al dovere i trascurati, ed invocarsi all' uopo gli opportuni provvedimenti per obbligarveli o per guarentirne altrimenti l' adempimento.

---

*CIRCOLARE 12 giugno 1824 che prescrive doversi invocare l' assenso degli Ordinarij ogni qual volta sia necessario di procurare la celebrazione delle Messe festive a carico dei benefici vacanti con limosina accresciuta mediante dispensa di certo numero di feriali.*

Il Governo prescrivendo con Circolare 1.º luglio 1817 che nella vacanza de' benefici dovesse continuarsi l' adempimento de' pesi di Messe e di altre funzioni sacre alle quali risultino obbligati i rispettivi patrimonj, prevedendo che potessero insorgere nei



casi pratici dubbiezze o difficoltà sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo dell'adempimento, si è riservato di provvedere particolarmente di concerto cogli Ordinarij.

Ora fra questi casi avendovi la circostanza spesso ricorrente che le rendite realizzabili dei beneficj vacanti non bastino per farne celebrare tutte le Messe per le quali sono obbligate, e che importando di assicurare le festive a comodo del popolo, non si possa ottenerlo altrimenti se non se accrescendone la limosina e riducendo in proporzione le Messe feriali, il Governo prescrive che i Parrochi delle parrocchie rispettive dove sono istituiti i beneficj debbano rivolgersi all'Ordinario per averne il previo assenso regolare; ottenuto il quale e presentatone il documento al Subeconomo amministratore, questi, se nulla osti in fatto quanto alla possibilità della rendita, ne dovrà corrispondere in proporzione il pagamento al Sacerdote che le avrà celebrate, e quindi rassegnando ne' conti il documento stesso colla ricevuta del celebrante se ne darà credito nell'annotazione delle spese legittime.

---

*CIRCOLARE 21 luglio 1824 sopra l'uso della carta bollata per erigere il processo verbale di assunta amministrazione di beneficj vacanti.*

Essendo stato proposto al Governo il dubbio, se l'atto col quale i Subeconomi assumono in custodia



i beneficj vacanti o richiamati equivalentemente in amministrazione tutoria debba erigersi in carta bollata, il Governo, sentito l' I. R. Ufficio fiscale, ha giudicato di stabilire che l'atto stesso originale, il quale serve di esemplare alla copia che si deve d'ufficio rimettere al Governo stesso, debb'essere eretto in carta bollata, siccome quello che serve di base alla diffidazione degl'inquilini, coloni, massari e contribuenti in genere al beneficio, e che segna le obbligazioni assunte dal beneficiato o dall'erede che lo rappresenta, come del depositario degli effetti, onde è che il detto atto può essere prodotto in giudizio, e nol potrebbe altrimenti se non fosse steso in carta bollata.

La spesa relativa dovrà in conseguenza portarsi sul vacante beneficio, essendo l'atto diretto a tutelarne le ragioni.

Della stessa maniera si dovranno trascrivere in carta bollata le copie che occorresse di concedere ai particolari a proprie loro spese come documento di obbligazione, discarico, giustificazione, dimanda o difesa da potersi produrre in giudizio.

Quanto però all'esemplare che a termini delle Istruzioni generali si deve rassegnare agli atti del Governo, dovrà trascriversi in carta semplice siccome atto di corrispondenza colla superiore tutoria Autorità.



*CIRCOLARE 11 agosto 1824 colla quale è comunicata la mente di S. M. che non debbano differirsi le perizie de' restauri occorrenti alle case de' beneficj vacanti.*

L' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria con venerato Dispaccio 3 luglio p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> annunciando un' apposita Sovrana Risoluzione fa dovere al Governo d' invigilare efficacemente per la scrupolosa osservanza dei vigenti regolamenti per la conservazione delle case beneficiarie nella circostanza massime della vacanza per morte dei beneficiati, volendo S. M. che l' esame sullo stato di tali edifizj sia praticato da chi spetta con tutta la diligenza ed esattezza, e che colla possibile sollecitudine sieno presentate le rispettive pretese d' indennizzo verso l' eredità dei defunti beneficiati, onde l' eredità stessa liberata da questo debito possa essere consegnata a chi di diritto (\*).

Dovrà quindi in nome della M. S. raccomandarsi ai Subeconomi l' esattezza e diligenza nell' eseguire quanto è prescritto in proposito all' articolo V e seguenti delle Istruzioni generali. E quando si tratti di vacanza di beneficj per promozione, sarà inoltre raccomandata l' osservanza della Circolare 10 giugno 1811 richiamata agli articoli III e IV della Norma provvisoria 31 maggio 1816. Ed affinchè

---

(\*) Vedi in questo argomento la successiva Circolare 22 dicembre alla pag. 126.



L'azione dei Subeconomi in questi casi sia combinata coll'azione del potere giudiziario, si dovranno seguire le norme segnate colle Circolari 13 marzo 1821 e 18 febbrajo 1824.

---

*CIRCOLARE 28 settembre 1824 che incarica i Subeconomi di richiamare nella vacanza delle coadjutorie le rendite di Monte surrogate agli assegni (\*).*

Essendo stati iscritti col 1.º luglio p.º p.º a debito del nuovo Monte dello Stato coll'emissione delle rispettive cartelle, a termini del titolo II, art. 6 della Sovrana Patente 24 maggio 1822, gli assegni iscritti primi alla Cassa d'ammortizzazione per onorario di Parrochi e di Coadjutori, non potrebbe più oltre combinarsi colle norme di pagamento la sospensione dell'esazione degli assegni coadjutorali nella vacanza delle coadjutorie di semplice ufficio prescritte già dalle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1809 all'art. 7.

Laonde d'ora in avanti allorquando si renda vacante una coadjutoria qualunque, sia essa titolare, sia di semplice ufficio, alla quale sia iscritto assegno sul Monte, dovranno i Subeconomi richiamarne le relative cartelle, e quindi esigerne il semestre in corso, e della stessa maniera i semestri

---

(\*) Vedi Circolare successiva 30 marzo 1825 alla pag. 131.



successivi se la vacanza continuasse. Queste cartelle si consegneranno poscia con semplice atto d'ufficio, a termini dell'art. 26 della Norma provvisoria 31 maggio 1816, ai nominati che ne presentino la placitazione od approvazione dell'istituzione canonica o della patente ecclesiastica.

Dovendosi poi applicare a queste rendite per la ripartizione le stesse norme che sono prescritte per le rendite beneficarie in genere, dovranno i Subeconomi proporre la ripartizione all'approvazione del Governo, e suggerire in quali bisogni della coadjutoria convenga applicare la quota riferibile al vacante, se al servizio interinale che possa essere stato supplito con superiore approvazione, se ai restauri delle abitazioni, se finalmente alle chiese, siccome è detto dalla Circolare 29 marzo 1817.

Che se l'assegno sia minore delle lire 500 italiane, i Subeconomi stessi, a termini della Circolare 29 gennajo 1818 confermata all'art. 16 dell'Appendice 4 agosto dello stesso anno, sono autorizzati ad eseguirne la ripartizione ed applicazione nelle cause suddette, salvo a renderne conto al Governo, onde possa risultare dell'esatta osservanza delle norme prescritte per simili operazioni.



*CIRCOLARE 22 dicembre 1824 che annuncia la Sovrana disposizione colla quale è vietato alle prime Istanze giudiziarie di concedere il possesso delle facoltà de' beneficiati defunti ai rispettivi eredi se prima non abbiano eseguiti i restauri alle case de' beneficj.*

L' Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita, dopo aver comunicata al Governo la Sovrana Risoluzione del giorno 26 giugno p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> prescrivente l'esattezza nel procurare in occasione di vacanza di beneficj per morte degl' investiti il risarcimento delle case e de' fabbricati esistenti nei fondi che costituiscono la dote de' beneficj stessi, si è compiaciuta inoltre di far conoscere al Governo che l'Autorità giudiziaria è stata egualmente chiamata a cooperare efficacemente all'intento. Quindi il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di giustizia con suo Dispaccio 25 agosto p.<sup>o</sup> s.<sup>o</sup> diretto ai Tribunali di appello di Milano e di Venezia ha ordinato che la Sovrana risoluzione sull' argomento dovesse comunicarsi con Circolare a tutte le Giudicature di prima istanza civili, affinchè non immettano gli eredi dei beneficiati nel possesso delle eredità se prima non giustifichino di aver pagate ovvero nel modo migliore assicurate le spese loro addebitate per fabbriche e restauri.

Gioverà quindi che alla comunicazione già fatta ai Subeconomi della suddetta Sovrana risoluzione annunciata con Circolare Governativa 11 agosto



p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> si aggiunga la notizia del Decreto relativo del Senato Lombardo-Veneto, che a quest' ora sarà già pervenuto alle Giudicature di prima istanza, onde ne' casi pratici sappiano essi Subeconomi efficacemente insistere per l' eseguimento de' restauri e per la guarentigia relativa, a termini dell' articolo V. e seguenti delle Istruzioni generali, facendosi solleciti di far rilevare le perizie al duplice intento e di prontamente provvedere per le ragioni del beneficio, e di non ritardare agli eredi il possesso delle eredità che loro competono se lealmente si prestino a compiere il loro dovere.

*CIRCOLARE 14 gennajo 1825 che segna diverse discipline dirette ad ottenere dai Subeconomi la prontezza nella resa de' conti, e l' esattezza nell' applicazione o nell' impiego o nel deposito delle rendite intercalari.*

Volendo il Governo rendere più regolare, spedita e cauta l' amministrazione dei benefici vacanti confidata ai Subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

I. Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai Subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

II. Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto



ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell'anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

III. Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati, come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' Subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo agl' II. RR. Delegati, dietro gli elenchi da fornirsi dalla Direzione generale di Contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d'ufficio presso i Subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni.

IV. Tutti i Subeconomi nell'atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l'avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj o degli annessi stabilimenti ai quali secondo le norme prescritte colla Circolare 29 marzo 1817 possa applicarsi.

V. Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i Subeconomi possano rispondere dell'avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la



spesa che fosse per l'urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l'amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell'avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d'avanzo che verrà poscia dichiarato nella liquidazione della Direzione generale di Contabilità.

VI. Nella presentazione dei conti d'amministrazione dovranno i Subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l'atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

VII. Essendosi poi osservato più volte che nella compilazione de' conti viene trascurata l'osservanza dell'art. 11 dell'Appendice alla Norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d'amministrazione, si fa uno special dovere ai Subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll'Appendice summentovata, e di far conoscere nell'accompagnatoria del conto il motivo dell'aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l'esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni.

VIII. Gl'II. RR. Delegati trasmetteranno sollecitamente alla Direzione generale di Contabilità i conti



di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l'erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l'esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla Direzione generale di Contabilità. Giungendo in appresso gli elementi mancanti, si rimetteranno in seguito al Governo.

IX. Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un'accompagnatoria unica, gl' II. RR. Delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione; sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del Subeconomo. Però, dietro l'elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun Subeconomo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

X. Allorquando in appresso venga comunicata agl' II. RR. Delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell'antecessore, il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione ai Subeconomi, ma contemporaneamente



faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai Subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

XI. Confidando il Governo che i Subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell'eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all'uopo far visitare d'ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj aventi una rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle II. RR. Delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la Direzione generale di Contabilità, saranno nel caso pratico stabilite.

---

*CIRCOLARE 30 marzo 1825 che limita ad un semestre l'esazione commessa ai Subeconomi delle rendite de' beneficj ed ufficj iscritte per intiero in cartelle del Monte.*

Sebbene colla Circolare 1.º aprile 1822 siano stati autorizzati i Subeconomi a mantenersi nell'amministrazione de' beneficj vacanti per tutto l'anno nel quale cade la provvista, onde esigerne tutte le



rendite sulle quali deve misurarsi la ripartizione, non avuto riguardo all'epoca nella quale maturano, pure non concorrendo la stessa ragione colle rendite di Monte le quali maturano regolarmente per semestre; quindi è che per tutti quei beneficj od ufficj, la rendita de' quali è costituita per intiero in tali rendite, basterà che l'amministrazione dei Subeconomi continui fino alla scadenza del semestre nel quale è seguita la provvista, siccome già ne venne confermata con Circolare 4 settembre 1817 la pratica prudente.

E poichè l'amministrazione di simili rendite durante la vacanza non importa molta cura, vorranno i Subeconomi, attesa la circoscritta misura della rendita, limitarne l'onorario al 5 per 100, applicandovi in parte la rendita riferibile al periodo di vacanza se non vi abbiano particolari bisogni immediati.

---

*CIRCOLARE 6 agosto 1825 sopra l'applicazione o l'impiego delle rendite intercalari dei beneficj vacanti.*

Essendosi degnata S. M. con Sovrana Risoluzione 29 maggio p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> di confermare la massima dichiarata già prima colla Circolare 29 marzo 1817, che le rendite de' beneficj di qualunque sorta, compresi i vescovati riferibili all'epoca della rispettiva loro vacanza, e dette quindi *intercalari*, formano una proprietà del beneficio, e non debbono



essere destinate se non se a favore del beneficio stesso, sia provvedendosi ai bisogni straordinarj del medesimo, sia impiegandosi quanto ne sopravanza alle spese di vacanza ed ai detti bisogni, onde farne riserva all' uopo per gli eventuali bisogni successivi; quindi è che, coerentemente a questa massima ed alle relative istruzioni soggiunte con Aulico Dispaccio 16 giugno p.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> dall' Eccelsa Aulica Cancelleria, d' ora in avanti non debbasi proporre l' applicazione in semplici bonifici non necessarij e non richiesti da urgenti circostanze che ne provino un positivo straordinario bisogno.

Dovranno quindi i Subeconomi esaminare accuratamente se e quali bisogni straordinarj vi abbiano de' beneficj singoli o delle chiese o cappelle nelle quali sono eretti, alla cui manutenzione debbano concorrere, onde prima di tutto si possa aver riguardo al relativo assegnamento. Che se di tali bisogni non ne risultino, dovranno i Subeconomi divisare come se ne possa fare un impiego, sia investendoli sulla Cassa di risparmio quando si tratta di somma non maggiore di 100 fiorini, sia altrimenti presso la Fabbriceria o presso privati colle opportune guarentigie.

Le spese però de' restauri occorrenti alle case beneficiarie ed agli edificj, in quanto non si possono mettere a debito degli antecessori, e le spese per l' acquisto di vetri e di altri infissi delle case stesse si ritengono da comprendersi fra i bisogni ai quali si possa provvedere cogl' *intercalari*.



CIRCOLARE 1.º maggio 1826 sopra lo stesso argomento.

L'esperienza ha fatto sentire al Governo la necessità di aggiungere alle Istruzioni di massima comunicate colla Circolare 6 agosto 1825 quanto all'applicazione od all'impiego delle rendite *intercalari* de' beneficj vacanti le seguenti norme di pratica esecuzione:

1.º Venendo il caso che per disposizione Governativa il cumulo di dette rendite liquidate a favore del vacante dalla Direzione generale di Contabilità si debba impiegare presso privati, dovranno i Subeconomi procedervi colle cautele prescritte in generale dalla Circolare 18 giugno 1818 per gl'impieghi di somme capitali di ragione di causa pia, e quindi riportarne l'approvazione dell'I. R. Delegazione prima di mandare ad effetto il contratto.

2.º Nei casi nei quali sia proposto e dal Governo acconsentito l'impiego presso le Fabbricerie o presso la Cassa di risparmio, non occorrendo di ulteriore autorizzazione, ne sarà dal Subeconomo ritirato il documento di ricevuta o l'equivalente *libretto di credito* dove sia segnato il titolo del beneficio dal quale si deriva la somma.

3.º Il documento tanto dell'impiego presso privati come presso le Fabbricerie o presso la Cassa di risparmio si consegna al beneficiato, che ne resta responsabile come di qualunque altro documento di attività del beneficio, e ne esige gl'interessi usandone come di rendita accresciuta.



4.º E perchè il Governo possa conoscere quali depositi o investimenti o impieghi siano stati fatti dietro le norme della Circolare 6 agosto p.º p.º, i Subeconomi si faranno premura di presentarne alle II. RR. Delegazioni nel luglio prossimo, e quindi in appresso periodicamente allo scadere d'ogni semestre, l'indicazione in apposito elenco, segnando il comune e la parrocchia del beneficio colla relativa intitolazione, coll'annotazione della somma depositata od investita, e del decreto di approvazione colla data e col numero. Di questi elenchi ne sarà fatta rimessa alla Direzione di Contabilità direttamente.

5.º Le somme capitali formate colle rendite intercalari ed in qualsivoglia modo depositate ed investite non potranno mai richiamarsi dai beneficiati, nè convertirsi a proprio profitto se non si ottenga il previo assenso del Governo mediante indicazione e prova del bisogno straordinario del beneficio al quale convenga applicarle.

6.º Quindi se alla scadenza dell'epoca d'un impiego il bisogno non si fosse verificato, dovranno i beneficiati procurarne e proporre dello stesso modo alla superiore approvazione un nuovo impiego.

7.º Fra i bisogni nei quali possa proporsi l'erogazione delle rendite intercalari in generale, e singolarmente nel caso che la somma ne sia tenue e non facile a potersi cautamente impiegare, sono da annoverarsi i restauri e miglioramenti alle case ed agli edifizj, come pure i risarcimenti e miglioramenti



ai fondi consigliati da vera convenienza e dimostrati di evidente utilità. Egualmente dopo i bisogni immediati de' beneficj si dovrà avere riguardo alle necessità delle chiese e cappelle verso le quali i beneficj rispettivi che vi hanno sede sono obbligati conformemente a quanto è stato prima dichiarato colla Circolare 27 marzo 1817 ed è conforme alle dichiarazioni dell'Aulico Dispaccio 21 luglio 1825.

8.º Queste norme riferendosi alle somme liquidate dietro la revisione de' conti delle amministrazioni chiuse per le nuove provviste non debbono applicarsi alle somme derivate dalle rendite annuali dei patrimonj sopra i quali continua l'amministrazione, continuando lo stato di vacanza. In questi casi se le somme giacenti presso i Subeconomi eccedono i presunti possibili bisogni dell'amministrazione, sia per le spese inerenti, sia per adempimento dei pesi, i Subeconomi potranno bensì ritenersene quanta parte si rende necessaria secondo un calcolo di certo o verosimile bisogno fino alla maturanza delle rendite dell'anno seguente, ma del presunto sopravanzo al bisogno dovranno farne deposito interinale alle casse delle II. RR. Delegazioni, a termini dell'articolo XI della Circolare 14 gennajo 1825, onde sgravarsi d'incomoda responsabilità, senza attendere che sia loro comandato. Però il Governo si riserva di comandarlo non solo nel caso contemplato al citato articolo, ma ben anco ogni qual volta conosca, sopra rapporto dell'I. R. Direzione generale



di Contabilità, eccedere la misura di lire 500 il cumulo esistente presso i Subeconomi per conto di alcun beneficio.

9.º Nel caso di spontaneo o comandato deposito sarà eseguito coll' indicazione del titolo e della sede del beneficio dal quale si deriva, ed i Cassieri che lo ricevono ne rilasceranno bolletta al Subeconomo depositante, il quale ne renderà consapevole l' I. R. Delegazione provinciale, e questa ne darà notizia all' I. R. Direzione generale di Contabilità.

Di queste norme gl' II. RR. Delegati dovranno farne comunicazione ai Subeconomi, ed in quanto vi sono interessati ai Cassieri provinciali.

*CIRCOLARE 12 luglio 1826 che determina doversi aggiungere alla consegna de' fondi ed effetti beneficiarj i bonifici ed acquisti fatti con applicazione di rendite intercalari.*

Potendo accadere che la consegna de' beneficj si premetta all' applicazione delle rendite intercalari ne' bisogni de' beneficj stessi, se avvenga che coi detti intercalari sia permesso di acquistare ai beneficj individui i vetri od altri infissi delle case beneficiarie, o di eseguire nelle case e ne' fondi operazioni che ne migliorino la condizione, dopo la consegna premessa dovranno i Subeconomi farne ricevere ai beneficiati in appendice ed in modificazione della prima consegna una particolare descrizione coll' indicazione



della spesa fatta colle rendite de' benefiej stessi, onde ne resti documento che faccia prova della responsabilità imposta ai beneficiati di conservare gli effetti acquistati e di mantenere nello stato migliore in cui furono poste le case e le proprietà stabili del beneficio.

Di questa descrizione o consegna suppletoria un esemplare dovrà rimettersi all' archivio parrocchiale, ed un altro ne sarà rimesso al Governo, siccome all' articolo 23 della Norma provvisoria è prescritto per l'atto d'investimento, del quale è parte integrante la consegna.

---

*CIRCOLARE 15 luglio 1826 sopra il modo di autenticamente comunicare l'approvazione del Governo per l'iscrizione di rendite perpetue a cause pie.*

Volendosi procedere colla maggior esattezza e regolarità nella comunicazione delle determinazioni Governative alle parti, onde se ne possa far base alla definitiva stipulazione de' contratti superiormente approvati od alla dimanda da presentarsi alla Prefettura del Monte per far inserire a cause pie cartelle di rendita perpetua acquistate per esse con superiore approvazione, viene prescritto per uniforme osservanza che debbasi ogni volta letteralmente comunicare il relativo Dispaccio di approvazione, o che almeno se le RR. Delegazioni credano



di trascriverlo citandolo in proprio suo nome, debbasi dai Subeconomi rimettere alle parti copia da essi autenticata della lettera di comunicazione della R. Delegazione, ommesse soltanto quelle clausole che non si riferissero all'oggetto principale, ma che fossero semplicemente soggiunte per avvertenza alle RR. Delegazioni od ai Subeconomi sulle circostanze o sul modo in via di particolare istruzione.

---

*CIRCOLARE 19 luglio 1826 sopra il modo d'impedire possibilmente l'oppignorazione e subasta di fondi beneficiarj per differito pagamento de' carichi prediali.*

Dovendosi prevenire possibilmente il caso che per trascuratezza di qualche beneficiato non pagandosi i carichi prediali, gli esattori vengano ad oppignorare ed a subastare alcun fondo di beneficio, poichè a termini dell'articolo 54 della R. Patente 18 aprile 1816 il *Cursore incaricato delle oppignorazioni per parte degli esattori è obbligato di informarne ogni volta il Podestà o l'Agente comunale*, il Governo prescrive doversi dalle Amministrazioni comunali informate avvertire sollecitamente il Subeconomo del circondario delle oppignorazioni cadute sopra fondi beneficiarj.

Quindi i Subeconomi dovranno in concorso delle Amministrazioni suddette procurare che prima di procedere alla vendita del fondo oppignorato l'esattore debba avere consumata l'esecuzione sopra le



rendite e sopra gli effetti mobiliari del beneficiato debitore, a termini degli articoli 56, 57 e 58 della citata Patente.

Che se in qualche caso si renda impossibile il garantire l'interesse dell'esattore altrimenti che mediante l'oppignorazione d'un fondo beneficiario, i Subeconomi nell'intervallo fra l'oppignorazione e la subasta si faranno premura di conoscere l'entità del debito in causa del quale è seguita l'oppignorazione, e se vedano potersi pagare con qualche altro fondo di beneficio vacante (l'erogazione del quale possa essere differita senza pregiudizio del beneficio dal quale deriva o di qualche parte interessata), i Subeconomi ne useranno momentaneamente per pagare il debito e far sospendere la subasta. Dovranno però in questi casi assicurarsi che col richiamo del beneficio debitore in amministrazione tutoria il fondo sovventore possa in tempo compensarsi dell'anticipazione. Quindi ne faranno sollecito rapporto alle RR. Delegazioni invocando l'autorizzazione a richiamare effettivamente l'amministrazione del beneficio sovvenuto, e le RR. Delegazioni, se nulla osti d'altronde, potranno in nome del Governo ordinarlo, riferendone contemporaneamente al Governo per invocarne l'approvazione al provvedimento dato per urgenza.

Siccome poi la trascuratezza del pagamento de' carichi induce naturalmente sospetto di cattiva amministrazione, così dovranno i Subeconomi diligentemente informarsene, e se risulti approvata, o se



altrimenti si verifichi a carico dei beneficiati alcuno dei titoli pei quali all' articolo 9 del Decreto 30 giugno 1804 si autorizza la misura economica del sequestro de' beneficj, dovranno farne rapporto agli II. RR. Delegati, e cotesti al Governo.

Altrimenti quando il debito de' carichi venga rifiuto dal beneficiato o compensato colle rendite del beneficio richiamato, ne sarà di nuovo ceduta l' amministrazione, rendendosene conto al Governo.

Di queste disposizioni dovranno i delegati istruire le Amministrazioni comunali ed i Subeconomi, raccomandandone la diligente osservanza.

---

*CIRCOLARE 2 settembre 1826 che dichiara esente dalle tasse postali la corrispondenza strettamente d' ufficio fra i Subeconomi e le Autorità superiori.*

Essendo stato dichiarato con ossequiato Dispaccio 19 luglio pross. pass. dell' Eccelsa Camera Aulica che le Amministrazioni de' beneficj o di prebende ecclesiastiche vacanti qualunque siano hanno diritto all' esenzione dalle tasse per le lettere d' ufficio che ricevono dalle Autorità o ad esse dirigono, semprechè l' oggetto della corrispondenza sia segnato nella soprascritta come *strettamente d' ufficio*; quindi è che se torni meglio alle II. RR. Delegazioni ed ai Subeconomi di corrispondere direttamente per oggetti d' ufficio, deviando dall' indiretta comunicazione per



mezzo dei Commissarij distrettuali segnata con Circolare 9 luglio 1825, sarà ad essi facoltativo di farlo, senza però impedire che dove e quando torni più comodo si tenga la via segnata in detta Circolare, ottenendosi nell'una e nell'altra maniera l'intento.

Egli è poi confermato nel citato Aulico Dispaccio, ciò che in quella Circolare è soggiunto, che il carteggio subalterno dei Subeconomi per l'azienda economica del beneficio o della prebenda, siccome per altre pratiche o ricerche verso parti private o verso stabilimenti debba essere tassato, salvo ai Subeconomi di metterlo in conto per la rifusione verso le parti o gli stabilimenti se la corrispondenza riguarda il loro interesse; niente dovendosi portare a peso de' benefiej vacanti, mentre nell'onorario d'amministrazione concesso cogli articoli 28 e 29 della Norma provvisoria 30 maggio 1816 è stato inteso compensarsi ai Subeconomi le spese di corrispondenza relativamente all'amministrazione della rendita, siccome è dichiarato all'articolo 30, salve le eccezioni alle quali lascia luogo all'articolo stesso da riconoscersi ed ammettersi dall'Autorità provinciale.



*CIRCOLARE 20 settembre 1826 sopra il doversi rifondere l'avanzo dei supplimenti di congrua riscossi nella vacanza delle parrocchie in quanto ne rimanga oltre le spese legittime.*

Poichè il supplimento di congrua concesso dalla Sovrana munificenza ai Parrochi mancanti della rendita di lire ital. 500, austr. 574. 71, è dato in sussidio agl'individui investiti delle parrocchie, non al beneficio, dovrebbe, secondo le norme prescritte nella Monarchia quanto alle prestazioni graziose a carico del Regio Erario, sospendersene il pagamento allorquando le parrocchie si rendano vacanti.

Avuto però riguardo al bisogno di provvedere le parrocchie vacanti di un Economo spirituale, l'Eccelsa Aulica Cancelleria si è compiaciuta di permettere che la riscossione dei suddetti assegni si continui dai Subeconomi in vacanza delle parrocchie sussidiate, semprechè provveduto al bisogno delle spese occorrenti nel periodo di vacanza, e singolarmente all'onorario dell'Economo spirituale, se ne risulti un avanzo, si debba dai Subeconomi rifondere religiosamente alle casse dalle quali ne ottennero il pagamento.

Vorranno quindi i Subeconomi mostrarsi esatti e diligenti in questa riserva, e dovranno a ciascun semestre presentare alle Regie Delegazioni l'elenco degli avanzi rifusi alle casse coll'indicazione dei rispettivi beneficj, e le Regie Delegazioni ne faranno trasmissione al Governo.

---



Carabinieri, e sempre 1826 saprei il dovere rifor-  
 mare l'armato del supplimento di congruo riscorsi  
 nelle vacanze delle parrocchie in quanto ne ri-  
 manga oltre la spesa legittima.

Poiché il supplimento di congruo concesso dalla  
 Governatura all'Amministrazione al Parroco in mancanza della  
 rendita di lire 1000, annue, art. 71, è dato in  
 sussidio agli individui investiti delle parrocchie, non  
 al parroco, dovrebbe, secondo le norme prescritte  
 nella Monarchia quanto alle prestazioni grasse a  
 carico del Regno, sospendersi il paga-  
 mento allorché le parrocchie si trovano vacanti.

Gli Atti inseriti in questa raccolta sono presi dalle stampe  
 ufficiali precedenti o dalle ufficiali emanate.

Permette che si pubblicino in questa raccolta i  
 documenti dei Subeconomi in vacanza delle parro-  
 che sussidiate, sempreché provveduto al bisogno  
 delle spese occorrenti nel periodo di vacanza, e che  
 corrispondano all'onorario dell'Espresso spirituale, se  
 ne risulta un avanzo, si debba dei Subeconomi rito-  
 nare religiosamente alle casse dalle quali ne sono  
 tratti i pagamenti.

Vorranno quindi i Subeconomi mostrarsi esatti e  
 diligenti in questa riserva, e dovranno a ciascun  
 semestre presentare alle Regie Delegazioni l'elenco  
 degli avanzi rifatti alle casse coll'indicazione dei  
 rispettivi benefici, e le Regie Delegazioni ne faranno  
 trasmissione al Governo.



# INDICE.

|      |    |                                                                                                                                                                                  |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1816 | 31 | maggio. <i>NORMA PROVVISORIA per dirigere i Subeconomi dei beneficj vacanti nell'esercizio delle loro funzioni . . . . .</i>                                                     | pag. 3 |
|      |    | <i>Tariffa per le spese d'amministrazione . . . »</i>                                                                                                                            | 18     |
|      |    | <i>Disposizioni di massima richiamate in alcuni articoli della Norma suddetta . . . . . »</i>                                                                                    | 20     |
| 1808 | 15 | marzo. <i>Estratto delle Istruzioni sopra le deduzioni da ammettersi nel calcolare la rendita delle prebende curate . . . . . »</i>                                              | ivi    |
| 1810 | 18 | aprile. <i>Sopra lo stesso argomento. . . . . »</i>                                                                                                                              | 21     |
| 1811 | 10 | giugno. <i>Sul modo d'assicurare l'indennità dei beneficj nel caso di promozione dei beneficiati . . . . . »</i>                                                                 | 22     |
| 1812 | 24 | aprile. <i>Sul modo d'assicurare il pagamento dovuto dai Parrochi promossi verso gli Economi spirituali della parrocchia lasciata . »</i>                                        | 25     |
| 1808 | 27 | gennajo. <i>Norme speciali per l'amministrazione de' canonici vacanti . . . . . »</i>                                                                                            | 26     |
| 1803 | 11 | marzo. <i>Sopra la misura dell'onorario da assegnarsi agli Economi spirituali delle parrocchie. . . . . »</i>                                                                    | 27     |
| 1804 | 30 | giugno. <i>Norme e discipline per l'esercizio dei diritti della tutela politica verso i beneficj vacanti od altrimenti da richiamarsi in amministrazione tutoria . . . . . »</i> | 29     |



|      |    |                                                                                                                                                     |      |     |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1818 | 4  | agosto. APPENDICE alla Norma provvisoria<br>31 maggio 1816 riguardante l'amministrazione de' beneficj vacanti . . . . .                             | pag. | 35  |
|      |    | Modelli pei conti d'amministrazione dei beneficj vacanti . . . . .                                                                                  | »    | 41  |
| 1819 | 14 | settembre. ISTRUZIONI ai Subeconomi dei beneficj vacanti . . . . .                                                                                  | »    | 71  |
|      |    | Atti posteriori alla Norma provvisoria soggiunti alle Istruzioni . . . . .                                                                          | »    | ivi |
| 1817 | 29 | marzo. Sull'applicazione delle rendite vacanti de' beneficj . . . . .                                                                               | »    | 80  |
| 1817 | 1  | luglio. Sopra il dovere di far adempiere durante la vacanza de' beneficj i pesi di messe e di altre funzioni. . . . .                               | »    | 83  |
| 1817 | 2  | settembre. Sopra l'esazione delle rendite iscritte sul Monte durante la vacanza dei beneficj. . . . .                                               | »    | 84  |
| 1817 | 4  | settembre. Sopra il modo di abilitare i nuovi provvisti all'esazione delle rendite di Monte »                                                       |      | 85  |
| 1817 | 27 | dicembre. Sopra il non doversi permettere dai Subeconomi nella vacanza dei beneficj alcuna operazione che non sia necessaria o prescritta . . . . . | »    | 86  |
| 1818 | 13 | gennajo. Sopra il condono in favore dei coloni poveri nel caso d'infortunj. . . . .                                                                 | »    | 87  |
| 1818 | 18 | aprile. Norme per determinare i diritti dei Coadjutori in vacanza delle parrocchie . . . . .                                                        | »    | 88  |
|      |    | Modelli di processo verbale nei casi di vacanza d'un beneficio, dell'istromento di possesso da conferirsi e del rilascio delle rendite . . . . .    | »    | 90  |



1821 18 agosto. Norme particolari per l'amministrazione delle vacanti Mense vescovili pag. 95

SUPPLEMENTO alle Istruzioni de' Subeconomi,  
alla Norma provvisoria ed all' Appendice  
4 agosto 1818.

Disposizioni di massima ommesse negli atti  
sopraccitati o posteriormente emanate.

PARTE I ossia Atti del cessato Governo  
mantenuti in vigore . . . . . » 103

1803 3 agosto. Estratto di Decreto portante gli  
articoli concernenti i contratti cadenti sopra  
fondi di beneficj. . . . . » ivi

1806 1 aprile. Modo d'impedire il taglio arbitrario  
delle piante nei fondi beneficiarj. . . . . » 104

1808 16 aprile. Sopra la libera facoltà dei benefi-  
ciati quanto allo stare in giudizio per di-  
fendere le ragioni di patrimonj beneficiarj,  
quando il facciano a loro spese. . . . . » 106

1808 16 agosto. Sulla proibizione di alienare og-  
getti di belle arti di ragione delle Chiese  
o di altri Stabilimenti religiosi . . . . . » 107

PARTE II ossia Atti Governativi emanati  
dopo le Istruzioni 14 settembre 1819 . » 108

1820 3 maggio. Si prescrive doversi premettere ai  
contratti, sui quali si dimanda l'approva-  
zione, la convenzione relativa . . . . . » ivi

1820 30 dicembre. Sopra l'acquisto dei vetri delle  
finestre per le case beneficarie . . . . . » 109



- 1821 13 marzo. *I Subeconomi devono dipendere dal Giudice in caso di vendita degli effetti mobiliari dei defunti beneficiati per le spese di risarcimento . . . . . pag.* 110
- 1822 5 gennajo. *Modo di abilitare le parti a cancellare o ridurre le ipoteche iscritte a favore di uno Stabilimento di culto . . . . »* 111
- 1822 1 aprile. *Epoca in cui i nuovi provvisti cominciano a godere le rendite beneficiarie e in cui debbano ottenerne l'amministrazione . . . . . »* 112
- 1823 12 dicembre. *Sopra l'intervento de' Subeconomi come Commissarj politici agl' inventarj dei defunti beneficiati . . . . . »* 115
- 1824 18 febbrajo. *In qual maniera si debba combinare l'esercizio delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli effetti ereditarj de' defunti beneficiati coll'esercizio della giurisdizione competente all'Autorità giudiziaria . . . . . »* 116

SECONDO SUPPLEMENTO alle Istruzioni dei Subeconomi, alla Norma ed all'Appendice . . . . . » 119

- 1824 12 aprile. *Modo di giustificare l'adempimento de' pesi di Messe a carico de' beneficj o legati colle annotazioni nelle vacchette da tenersi nelle sagrestie. . . . . »* ivi
- 1824 12 giugno. *Sopra il doversi invocare l'assenso degli Ordinarij per la celebrazione delle Messe festive a carico de' beneficj vacanti con limosina accresciuta . . . . . »* 120



- 1824 21 luglio. Il processo verbale di assunta am-  
ministrazione di beneficj vacanti si deve  
erigere in carta bollata . . . . . pag. 121
- 1824 11 agosto. Sopra il non doversi differire le  
perizie de' restauri occorrenti alle case dei  
beneficj vacanti . . . . . » 123
- 1824 28 settembre. Sono incaricati i Subeconomi di  
richiamare nella vacanza delle coadjutorie  
le rendite di Monte surrogate agli assegni » 124
- 1824 22 dicembre. È vietato alle prime Istanze  
giudiziarie di concedere il possesso delle  
facoltà de' beneficiati defunti ai rispettivi  
eredi se prima non abbiano eseguiti i  
restauri alle case de' beneficj . . . . . » 126
- 1825 14 gennajo. Discipline dirette ad ottenere dai  
Subeconomi la prontezza nella resa de' conti  
e l'esattezza nell'applicazione o nell'impie-  
go o nel deposito delle rendite intercalari » 127
- 1825 30 marzo. È limitata ad un semestre l'esazione  
ai Subeconomi delle rendite de' beneficj  
inscrutte per intiero in cartelle del Monte » 131
- 1825 6 agosto. Sopra l'applicazione o l'impiego  
delle rendite intercalari dei beneficj vacanti » 132
- 1826 1 maggio. Norme di pratica esecuzione sopra  
lo stesso argomento . . . . . » 134
- 1826 12 luglio. Si prescrive doversi aggiungere alla  
consegna dei fondi ed effetti beneficiarj i  
bonifici ed acquisti fatti con applicazione  
di rendite intercalari . . . . . » 137
- 1826 15 luglio. Si prescrive doversi autenticamente  
comunicare l'approvazione del Governo per  
l'iscrizione di rendite perpetue a cause pie » 138



- 1826 19 luglio. Sul modo d'impedire l'oppignora-  
zione e subasta di fondi beneficiarij per  
differito pagamento de' carichi prediali pag. 139
- 1826 2 settembre. Si dichiara esente dalle tasse po-  
stali la corrispondenza d'ufficio fra i Sube-  
conomi e le Autorità superiori. . . . . » 141
- 1826 20 settembre. Sopra il doversi rifondere l'avan-  
zo dei supplimenti di congrua riscossi nella  
vacanza delle parrocchie . . . . . » 143



## APPENDICE.



1820 19 luglio. Del modo di imporre le imposte  
 1820 20 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 21 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 22 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 23 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 24 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 25 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 26 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 27 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 28 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 29 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 30 settembre. Del modo di imporre le imposte  
 1820 31 settembre. Del modo di imporre le imposte

# APPENDICE.



## REGOLAMENTO

*per la ripartizione e per l'applicazione  
ovvero impiego delle rendite de' beneficj vacanti.*

*Milano, il 14 aprile 1828.*

**I**nteso il Governo a procurare la speditezza combinata coll'esattezza nelle operazioni conseguenti alle amministrazioni di beneficj vacanti assunte dai Subeconomi colle norme segnate dalle *Istruzioni generali* 14 settembre 1819 e dagli analoghi veglianti regolamenti quando al cadere dell'anno economico vengano a chiudersi, onde le parti private ottengano al più presto e con regolarità quanto è ad esse dovuto, e sia egualmente guarentito l'interesse de' beneficj stessi, ha determinato come segue:

1.º La ripartizione delle rendite intercalari dei beneficj giorno per giorno colla deduzione de' pesi in proporzione fra l'antecessore beneficiato o chi lo rappresenta, il nuovo provvisto ed il beneficio secondo la massima prescritta nell'*Appendice* alla *Norma provvisoria* in data 4 agosto 1818 è commessa d'ora in avanti ai Subeconomi sulla base del conto d'amministrazione, riservatane soltanto la revisione alla Direzione generale di Contabilità.

2.º In conseguenza si faranno essi solleciti di compiere le riscossioni e di realizzare i generi raccolti o riscossi di ragione de' beneficj conferiti nel corso dell'anno, o di equivalentemente calcolarne



il prezzo secondo le norme pratiche, onde si possa formare il conto dell'attività nitida della rendita e compilarli quindi il progetto di ripartizione da comunicarsi alle parti interessate.

3.° La compilazione e comunicazione alle parti di questo progetto colle opportune dimostrazioni dovrà effettuarsi colla maggior sollecitudine dentro il dicembre seguente al S. Martino, od al più tardi dentro il seguente mese di gennajo.

4.° Disposti gli elementi dell'operazione suddetta, le parti interessate ne dovranno essere avvertite, onde recandosi presso il Subeconomo possano farvi le loro osservazioni.

5.° Se le parti ne convengano, ne sarà steso processo verbale in loro concorso, nel quale sarà segnata la loro accettazione. Se non ne convengano, si farà processo verbale egualmente, nel quale saranno segnate le eccezioni ed osservazioni delle parti stesse.

6.° Se nell'anno nel quale accade la vacanza di un qualunque beneficio non venga esso conferito, non dovendosi per ciò ritardare l'assegno della propria competenza sulla rendita dell'anno stesso in proporzione del periodo di godimento all'antecessore od a chi lo rappresenta, ne sarà trattato con essi entro il termine e nel modo stabilito agli articoli precedenti. Quindi conferendosi successivamente il beneficio, si fa luogo a trattare separatamente della stessa maniera col nuovo provvisto. Che se il beneficio venga conferito nell'anno stesso della vacanza, ne sarà trattato egualmente con tutte le parti interessate, rappresentandosi dal



Subeconomo la parte del beneficio dividente. Nel caso però che le parti private non si possano comodamente riunire in congresso comune, potrà trattarsi con ciascuna separatamente. A queste trattative sarà posto per base il conto d'amministrazione dell'anno sulla rendita della quale deve cadere la ripartizione, onde assegnare a ciascuna delle parti dividenti la propria loro competenza.

7.° Se le parti convengano, si corrisponde a ciascuna quanto è ad esse dovuto rispettivamente secondo la ripartizione accettata, facendosi però sconto di quanto ciascuna debba al beneficio od all'altra parte per qualsivoglia titolo. Che se le parti non ne convengano, si terrà in sospeso ogni pagamento fino alla superiore decisione. E poichè la ripartizione, sebbene accettata dalle parti in concorso del Subeconomo rappresentante le ragioni del beneficio, dovendosi sottoporre alla revisione della Direzione centrale di Contabilità, potrebbe essere notata di qualche irregolarità, e doversi quindi modificare, si farà sul totale della rendita netta la ritenuta di un *decimo* finchè non sia conosciuto il risultato della revisione, dopo la quale si fa luogo al definitivo conguaglio fra le parti dividenti.

8.° Se le circostanze importino di fare qualche abbonamento ai coloni od affittuarj per infortunj celesti o per impotenza de' medesimi al pagamento, se ne farà proposizione alle parti private, le quali se ne convengano, i Subeconomi potranno convenirne per la parte del vacante e farne deduzione colla riserva alle determinazioni delle II.



RR. Delegazioni, alle quali si concede l'autorità di approvare l'abbonamento.

9.° Quindi i Subeconomi colla maggior sollecitudine dentro il gennajo stesso presenteranno alle II. RR. Delegazioni il conto dell'amministrazione nelle forme consuete, e col conto trasmetteranno il risultato delle trattative colle parti.

10.° Le II. RR. Delegazioni trasmettono il risultato di queste operazioni alla Direzione generale di Contabilità per l'opportuna revisione: quindi la Direzione generale se le trovi in ogni rapporto esatte, le dichiara regolari; e se vi trovi delle inesattezze, vi segna le correzioni; e se prima le occorra di avere delle notizie o degli schiarimenti, ne fa richiesta. La Direzione generale per questi oggetti corrisponde colle RR. Delegazioni, dalle quali i Subeconomi ricevono le relative comunicazioni.

11.° Dovendo nella ripartizione assegnarsi al beneficio la quota che gli appartiene da applicarsi od impiegarsi a profitto del beneficio stesso, così dovranno i Subeconomi nel rassegnare i conti come sopra suggerirne contemporaneamente con apposito separato rapporto gli oggetti nei quali si possa la detta quota utilmente applicare, ovvero il modo col quale convenga meglio impiegarsi con frutto.

12.° Se la quota degl'intercalari non oltrepassi la somma di lire 400, e se la proposizione dei Subeconomi abbia per oggetto particolari e provati bisogni de' beneficj o degli stabilimenti annessi, chiese e simili, le II. RR. Delegazioni sono autorizzate a determinarne immediatamente l'applica-



zione; avvertiti però i Subeconomi di non corrispondere le somme assegnate senza prima assicurare che sieno realmente convertite nell'oggetto pel quale è stata permessa l'erogazione; di che dovranno essi colla ricevuta delle parti offerire la relativa giustificazione. Delle relative disposizioni date dovranno di mano in mano le II. RR. Delegazioni colla trasmissione del conto e del riparto informarne la Direzione generale di Contabilità.

13.° Quando si tratti di somma maggiore delle lire 400, le proposizioni si dovranno rassegnare dagl' II. RR. Delegati al Governo, al quale è riservato di determinarne l'applicazione colla stessa avvertenza quanto al dovere di assicurarne e di giustificarne l'adempimento della condizione posta all'assegno. Della stessa maniera ed a più forte ragione è riservato al Governo il determinare e decidere sopra di qualunque altra domanda o questione incidente che si riferisca ad altro qualsivoglia soggetto di provvedimento.

14.° Se non venga proposta applicazione della quota d'intercalari riferibile al beneficio ad alcun bisogno particolare del beneficio stesso o degli annessi stabilimenti, le II. RR. Delegazioni ne dovranno ordinare il deposito o l'impiego secondo l'entità della somma, e ne dirigeranno all'uopo i Subeconomi vegliando per l'adempimento dell'ordine: quindi ne informeranno delle disposizioni date la Direzione generale di Contabilità.

15.° Si fa luogo ad ordinare il deposito interinale delle rendite intercalari prima eziandio della verificaione e ripartizione delle rendite dell'anno,



quando, continuando la vacanza de' beneficj oltre l'anno, ne debba continuare l'amministrazione presso i Subeconomi. Si avverte però doversi permettere ai Subeconomi di ritenerne quanto è necessario per le spese occorrenti prima della maturanza de' frutti e dell'esazione delle rendite dell'anno seguente, o per altre circostanze che le II. RR. Delegazioni siano per riconoscere legittime.

16.° Le II. RR. Delegazioni potranno determinare i casi ne' quali il deposito debba farsi alla Cassa di risparmio piuttosto, ovvero alle Casse provinciali. Che se altra cassa qualunque fosse in appresso autorizzata a ricevere depositi con frutto, dovrà il deposito farsi a quella cassa.

17.° Ciò che è detto de' depositi interinali da ordinarsi durante la vacanza e l'amministrazione de' Subeconomi conviene tanto meglio ai depositi delle somme che nella ripartizione approvata saranno state assegnate ai beneficj conferiti se non ne venga fatta applicazione a particolare bisogno.

18.° Il ritardo per parte de' Subeconomi alla presentazione de' conti tanto delle amministrazioni chiuse, quanto delle continuate se sia protratto oltre l'aprile dell'anno seguente, quando non venga autorizzato per giusti motivi con positivo assenso delle II. RR. Delegazioni, importa che non si debba sopra di essa amministrazione imputare a credito del Subeconomo l'onorario d'amministrazione.

19.° Se mai accadesse contro ogni aspettazione che alcun Subeconomo ritardasse nondimeno oltre questo termine la presentazione del conto, e se



per la natura del beneficio o per altra circostanza fosse indispensabile di ottenerlo prontamente, gl' II. RR. Delegati ne prescriveranno un nuovo termine perentorio non più lungo di un mese, con diffidazione che, trascorso senza effetto quel termine, sarà spedito presso il Subeconomo posto in ritardo un Ragioniere a sua spesa per riassumere i conti invano richiesti, a che sono essi autorizzati.

20.° Quando per parte de' Subeconomi venga adempito alle superiori prescrizioni relative all' erogazione ed applicazione, ovvero al deposito ed impiego del fondo intercalare di ciascun beneficio, ne rassegneranno essi colla citazione delle relative ordinanze le regolari giustificazioni alle II. RR. Delegazioni, che le trasmetteranno all' I. R. Direzione generale di Contabilità, la quale, se nulla emerga da osservare, dichiarerà di averle trovate regolari; altrimenti ne riferisce al Governo.

21.° Di tutte poi le amministrazioni chiuse e delle ripartizioni ed applicazioni eseguite regolarmente nel corso dell' anno la Direzione generale tenendone registro, ne presenta in fine d' anno un elenco al Governo, che si riserva di pronunciare l' assolutoria per tutte le amministrazioni chiuse riconosciute regolari. Inoltre la Direzione generale ritenendo presso di sè l' elenco di tutti i beneficij od equivalenti patrimonj amministrati dai Subeconomi, sarà attenta a cancellare i titoli sopra i quali l' amministrazione è stata chiusa, e vi riporterà di mano in mano i titoli assunti in amministrazione di nuovo, onde sia presente a tutte le amministrazioni, e colle opportune contrapposizioni de' conti



resi possa conoscere i conti non renduti ed insistere pel richiamo.

22.° Quanto ai beneficj parrocchiali sussidiati dal R. Erario a compimento di rendita sino alla misura minima di lire 574 si ritiene, secondo le superiori disposizioni, che pagato l'Economo spirituale ed adempiti i pesi d'ogni genere, si debba riversare il sopravanzo sull'assegno di supplimento alla Cassa delle Intendenze; onde tacitate le parti private, non sarà d'uopo di presentarne il conto alla Direzione generale di Contabilità. Dovranno però i Subeconomi presentare ai RR. Delegati alla fine di ciascun anno l'indicazione precisa degli avanzi rifusi sopra ciascuno di simili beneficj, ed i RR. Delegati ne faranno trasmissione alla Direzione generale di Contabilità.

23.° Gli atti coi quali i Subeconomi assumono l'amministrazione de' vacanti patrimoni secondo i veglianti regolamenti si continuano a trasmettere dalle RR. Delegazioni al Governo, onde possa conoscere le vacanze che avvengano e ritenerne annotazione. In vece gli atti d'investimento ai nuovi provvisti si rimettono direttamente dai RR. Delegati alla Direzione generale.

24.° Questo Regolamento è sostituito agli articoli 11, 12 e 14 della Norma provvisoria 31 maggio 1816 ed alle Ordinanze circolari 29 marzo 1817, 13 febbrajo 1818, 14 febbrajo 1825, 20 settembre 1826 e 28 marzo 1827.



*CIRCOLARE 17 settembre 1828*  
*sopra le norme da seguirsi per determinare il dovere*  
*de' beneficiati quanto alle riparazioni delle case e*  
*quanto ai legnami che sostengono le viti.*

Essendo stato più volte richiesto il Governo di determinare se possano dispensarsi gli eredi dei defunti beneficiati dal riconsegnare le case riparate quando manca la descrizione dello stato nel quale vennero loro consegnate, il Governo ha giudicato di dover dichiarare, secondo la pratica osservata costantemente, che in mancanza della descrizione stava la presunzione legittima che le case fossero consegnate in condizione sufficientemente buona per essere abitate, alla quale pratica corrisponde la massima dell' art. 518 del Codice civile, dove prescrivendosi la descrizione « della casa data in » usufrutto si soggiunge che se questa venga om- » messa, si presume che l' usufruttuario abbia rice- » vuto la casa in istato servibile di mediocre qua- » lità con tutte le parti accessorie ed appartenenti » all' usufrutto ordinario della casa medesima. »

Della stessa maniera essendo stato richiesto se gli eredi avessero diritto di ritenere di ragione del defunto i pali posti a sostegno delle viti, onde potessero richiamarli o chiederne il prezzo della cessione, il Governo ha dichiarato che essendo i pali necessarj alle viti, se non avessero altro equivalente sostegno di piante vive, si dovevano considerare come pertinenti alle viti, secondo la massima segnata all' art. 294 del Codice, dove si chiamano pertinenti alla *cosa principale* le accessorie, senza



di cui la cosa principale non servirebbe ad alcun uso, o che siano destinate all'uso continuo della cosa stessa.

Potendo quindi accadere che simili dubbiezze vengano promosse in occasione del trapasso dei beneficj, si portano a notizia delle Imp. Regie Delegazioni, e per loro mezzo dei Subeconomi, queste dichiarazioni per l'applicazione alla pratica, salvo a riferire particolarmente in quèi casi dove particolari circostanze richiedano direzioni o decisioni particolari.



AMMINISTR  
DEI  
BENEFIZI  
VACANTI

UNIVERSITA' DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI STORIA  
FILOSOFIA DEL DIRITTO  
DIRITTO CANONICO

46V

i

1

BIBL. DIRITTO ROMANO





Giorgio  
Mariano,  
di Como,  
(N.), ri-  
9 per la  
Giovanni  
V.